





EUGENIO DE CARLO

**LE FONTI DI  
FINANZIAMENTO  
DEGLI  
ENTI LOCALI**



Isbn 978-88-7589-443-6

Diritti Riservati © 2014 HALLEY INFORMATICA

Finito di stampare nel mese di giugno 2014  
presso tipolitografia Grafostil snc – Matelica (MC)

per conto di  
HALLEY INFORMATICA SRL  
Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC)  
Tel. 0737 781211 – Fax 0737 787200  
halleynt@halley.it – www.halley.it

progetto grafico, redazione, impaginazione | Kindustria | info@kindustria.it

L'editore e l'autore declinano ogni responsabilità per eventuali ed involontari errori.

Tutti i diritti, compresi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

## Indice

Autore	pag.	11
Introduzione	»	15

### I – La finanza locale. Profili generali

1.1	Premesse	»	17
1.2	La finanza locale nel processo di riforma federale	»	18
1.3	I finanziamenti statali agli Enti territoriali	»	19
1.4	Il federalismo fiscale	»	20

### II – La spesa d’investimento e l’indebitamento

2.1	La difficile ripresa degli investimenti pubblici	»	23
2.2	L’indebitamento e le misure di contenimento del debito	»	25
	2.2.1 L’indebitamento netto	»	26
	2.2.2 La competenza del Consiglio comunale	»	26
	2.2.3 La competenza della Giunta comunale	»	28
	2.2.4 Il contenimento del debito pubblico	»	30
2.3	I vincoli costituzionali all’indebitamento	»	30
	2.3.1 La disciplina costituzionale	»	30
	2.3.2 Il divieto di spese diverse da quelle d’investimento	»	31
	2.3.3 La nullità e le sanzioni	»	32
2.4	I limiti all’indebitamento	»	34
	2.4.1 Le modifiche all’art. 204 TUEL	»	34
	2.4.2 Le Unioni di Comuni e le società partecipate	»	36
	2.4.3 I limiti all’indebitamento rispetto ai contributi statali e regionali	»	36

2.5	L'anticipazione di tesoreria	»	37
2.6	L'indebitamento nel nuovo sistema di armonizzazione contabile del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118	»	40

### **III – Le fonti di finanziamento sotto il profilo contabile e programmatico**

3.1	L'allocazione contabile delle fonti di finanziamento e delle spese di investimento nel TUEL	»	43
3.2	La programmazione degli investimenti e la strategia finanziaria	»	44
3.3	Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici	»	46

### **IV – Le fonti di finanziamento nel TUEL**

4.1	Norme di riferimento	»	49
4.2	Le tipologie di risorse finanziarie	»	50
4.2.1	Entrate destinate per legge agli investimenti	»	50
4.3	Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti	»	56
4.3.1	L'avanzo	»	56
4.4	Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni	»	60
4.4.1	L'alienazione e la valorizzazione del patrimonio	»	60
4.5	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati di organismi comunitari o internazionali	»	68
4.5.1	I trasferimenti in conto capitale	»	68
4.5.2	I finanziamenti europei	»	69
4.6	I mutui	»	70
4.6.1	Definizione	»	70
4.6.2	La capacità d'indebitamento	»	71

4.6.3	Le condizioni	»	72
4.6.4	L'art. 119 della Costituzione ed i limiti costituzionali	»	73
4.6.5	La forma	»	75
4.6.6	L'utilizzo	»	76
4.6.7	La Cassa Depositi e Prestiti	»	76
4.6.8	Le economie dei mutui	»	81
4.6.9	Fondi agevolati per la Pubblica Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti	»	84
4.6.10	L'istituto per il credito sportivo	»	84
4.6.11	L'INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica	»	86
4.6.12	I mutui con il ricorso al sistema bancario	»	87
4.6.13	Le operazioni di ristrutturazione del debito da mutui	»	90
4.7	Le garanzie	»	93
4.7.1	La delegazione di pagamento	»	93
4.7.2	La fidejussione	»	94
4.7.3	La fidejussione a favore di terzi	»	94
4.7.4	La contabilizzazione	»	96
4.7.5	I limiti da indebitamento	»	96
<b>V</b>	<b>– Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge e la gestione attiva della tesoreria</b>		
5.1	I prestiti obbligazionari	»	99
5.2	Le aperture di credito	»	99
5.2.1	La dottrina e la giurisprudenza	»	101
5.3	Le operazioni in derivati	»	102
5.3.1	Aspetti generali	»	102
5.3.2	L'art. 62 del D.L. n. 112/2008	»	103
5.3.3	Il declino delle operazioni in derivati	»	105
5.3.4	La responsabilità per operazioni in derivati	»	106
5.4	La gestione attiva della tesoreria	»	106
5.5	La circolare n. 11 del 24 marzo 2012, il MEF-RGS	»	108

## **VI – Entrate da leggi e disposizioni speciali**

6.1	I diritti d'imbarco	»	111
6.2	Le risorse dalla distribuzione del gas	»	111
6.3	I proventi previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.)	»	112
	6.3.1 I proventi ex art. 208 Codice della Strada	»	114
	6.3.2 La magistratura contabile	»	116
6.4	Fondo di solidarietà (già Fondo sperimentale di riequilibrio)	»	116
6.5	Fondo nazionale progettazione opere pubbliche	»	117
6.6	Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale	»	117
6.7	Fondo per la realizzazione opere nel settore idrico	»	118
6.8	Fondo per l'innovazione	»	118
6.9	Fondo per l'edilizia residenziale pubblica e sociale	»	118
6.10	Fondo demolizione opere abusive	»	119
6.11	Fondo interministeriale per gli impianti sportivi	»	119
6.12	Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	»	120
6.13	Le entrate dalla lotta all'evasione fiscale	»	120

## **VII –Le fonti di finanziamento mediante capitale privato previste dal Codice dei contratti**

7.1	Premesse	»	123
7.2	Il partenariato pubblico-privato	»	123
7.3	Le concessioni di lavori pubblici	»	124
	7.3.1 La disciplina	»	124
	7.3.2 L'oggetto	»	124
	7.3.3 La controprestazione	»	125
7.4	Il project financing	»	126
	7.4.1 La disciplina	»	126
	7.4.2 Le opere "calde" e quelle "fredde"	»	127
	7.4.3 Il rischio ridotto	»	128
7.5	Leasing in costruendo	»	129
	7.5.1 La nozione	»	129
	7.5.2 Il leasing in costruendo	»	129
	7.5.3 L'interpretazione della Corte dei Conti	»	130
	7.5.4 Gli effetti sull'indebitamento	»	130

7.6	Il “contratto di disponibilità”	»	131
	7.6.1 La nozione	»	131
7.7	La realizzazione di opere coi contributi dei privati	»	134
	7.7.1 Premesse	»	134
	7.7.2 Le opere di urbanizzazione a scomputo	»	134
	7.7.3 L’istituto nella giurisprudenza	»	135
	7.7.4 La realizzazione di opere da trasferire al Comune in relazione agli strumenti di edilizia complessa o negoziata	»	136
	7.7.5 L’avviso della Corte dei Conti	»	137
7.8	I contratti di sponsorizzazione	»	139
	7.8.1 La nozione	»	139
	7.8.2 Il contratto di sponsorizzazione e quello di patrocinio	»	140
	7.8.3 La disciplina	»	140
	7.8.4 La sponsorizzazione di lavori pubblici	»	140
	7.8.5 I beni culturali	»	141
	7.8.6 Il parere dell’AVCP	»	142

## APPENDICE

<b>Normativa di interesse per la materia</b>	»	147	
<b>Modulistica</b>	»	149	
1.	Schema di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano delle alienazioni degli immobili comunali – Determinazioni”	»	151
2.	Schema di deliberazione di Consiglio comunale di assunzione di mutuo	»	154
3.	Schema di deliberazione di Giunta comunale di appro- vazione progetto con devoluzione residuo mutuo	»	156
4.	Delibera della Giunta – Approvazione progetto de- finitivo – Finanziamento mediante accorpamento e devoluzione residui mutui Cassa Depositi e Prestiti	»	159
5.	Approvazione regolamento sull’imposta di scopo	»	163
6.	Approvazione regolamento sull’imposta di soggiorno	»	168
7.	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobi- liare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano di		

## Indice

alienazione e di valorizzazione degli immobili comunali con previsione di varianti urbanistiche puntuali	»	175
8. Destinazione proventi da sanzioni connesse alla viola- zione del Codice della Strada	»	180
9. Contratto di sponsorizzazione	»	185
10. Contratto di disponibilità	»	189
11. Contratto di locazione finanziaria (leasing)	»	204
12. Contratto di leasing in costruendo	»	215
13. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/ intervento diretto da parte dei privati	»	227
14. Schema di convenzione	»	236
15. Schema di protocollo con l'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione con incentivi per gli Enti locali	»	240
16. Schema di deliberazione di approvazione del Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate	»	245
Glossario	»	249
Indice analitico	»	253

**Eugenio De Carlo**, avvocato, Segretario comunale dal 1996 con esperienza di servizio presso molteplici Enti locali, Segretario delle Unioni di Comuni Montedoro e Crispiano-Massafra-Statte, ha assunto vari incarichi tra i quali si segnalano quelli di Responsabile di servizio Affari generali e contenzioso, di Direttore generale, di Presidente di Commissioni di gare e concorsi, di Commissioni di disciplina, di Nuclei interni di valutazione.

È altresì autore di vari statuti comunali nonché di regolamenti in materia di organizzazione e di funzionamento di organi ed uffici comunali, di accesso agli atti, di tributi, di contabilità, di procedimento disciplinare, di concorsi ed appalti, ecc.

Relatore in convegni su tematiche varie, con particolare riguardo alle forme associative di gestione dei servizi, nonché docente a vari corsi d'aggiornamento dei dipendenti comunali.

Ha pubblicato vari testi specialistici con Halley Editrice (*Il contenzioso negli Enti locali: aspetti organizzativi e gestionali; I siti inquinati: la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti; I limiti di responsabilità della P.A. nell'accessione invertita; L'accordo bonario nei lavori pubblici; La Corte dei Conti: profili di organizzazione, funzionamento e responsabilità; La contabilità nei lavori pubblici; Manuale per la gestione degli ordini ai fornitori; Il catasto nella fiscalità locale; Manuale dei lavori pubblici; I contratti pubblici*, I e II edizione) nonché numerosi articoli su diverse e prestigiose riviste di settore, in materia di finanza locale, di appalti e concessioni, di organi istituzionali, di personale e organizzazione.







## Introduzione

Il testo si propone di ricostruire sistematicamente e di approfondire opportunamente le molteplici fonti di finanziamento per gli Enti locali, specialmente quelle destinate a spese in conto capitale e d'investimento.

L'attuale situazione di crisi delle risorse pubbliche e i vincoli di spesa derivanti dal c.d. "Patto di Stabilità Interno", infatti, rendono necessari la conoscenza e lo studio di ogni fonte capace di finanziare gli interventi che le Amministrazioni locali intendono pianificare ed eseguire in base al proprio programma di mandato.

L'esame delle fonti di finanziamento riguarda non solo la fase strategica e programmatica, ma anche quella di allocazione contabile, esponendo, da un lato, i profili di maggiore dibattito e criticità e, dall'altro, le relative soluzioni.

L'opera, che richiama la riforma costituzionale del Titolo V recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 e quella federale della Legge n. 42/2009, è aggiornata alle fonti normative più recenti.

Inoltre, sono presenti riferimenti a prassi, circolari e giurisprudenza inerenti la materia oggetto di trattazione, riportati anche integralmente in appendice al testo.



## I – La finanza locale. Profili generali

### 1.1 Premesse

La finanza degli Enti locali è passata nel corso degli anni dal sistema di finanza derivata, istituito all'inizio degli anni '70 e informato a criteri di accentramento del potere fiscale e decisionale, ad un sistema di finanza decentrata, avviato sin dai primi anni '90 e concluso con la riforma costituzionale del 2001 che all'art. 119, da un lato, ha riconosciuto agli Enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la facoltà di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, dall'altro, ha stabilito che gli Enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Inoltre, sul piano internazionale, l'adesione al Patto di Stabilità e di Crescita, sancito con il Trattato di Maastricht del 1992, ha comportato un duplice importante impegno degli Stati, tra cui l'Italia, quale quello di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese nonché di ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL)<sup>1</sup>.

Patto di  
Stabilità e  
di Crescita

---

1) È il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). Non viene, quindi, conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.

## 1.2 La finanza locale nel processo di riforma federale

Modifiche  
all'art. 119  
della Costi-  
tuzione

La riforma del Titolo V della Costituzione recata dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha riformulato l'art. 119 della Costituzione:

- riconoscendo ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea; comma 1, testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014<sup>2</sup>);
- affermando che i medesimi Enti stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (comma 2).

Autonomia  
di entrata

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è riconosciuta solo autonomia di entrata e la facoltà di stabilire ed applicare tributi propri, tenuto conto, altresì, che per effetto della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione – che sancisce che nessuna potestà patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge – è precluso agli Enti locali l'esercizio di una potestà impositiva diretta analoga a quella delle Regioni.

Indicazioni  
della Corte  
Costituzio-  
nale

La Corte Costituzionale ha indicato come necessario presupposto per l'attuazione del disegno costituzionale «*l'intervento del Legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed Enti locali*»<sup>3</sup>.

---

2) Comma così modificato dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (art. 6).

3) Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 37 del 26 gennaio 2004.

### 1.3 I finanziamenti statali agli Enti territoriali

In base all'art. 119, comma 4, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), attraverso le risorse indicate dall'articolo medesimo – entrate proprie, compartecipazione al gettito dei tributi erariali, trasferimenti dal fondo perequativo – gli Enti territoriali devono provvedere al finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive o effettuare interventi speciali solo in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, comma 5).

Risorse  
aggiuntive  
e interventi  
speciali

Per ciò che attiene al trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato agli Enti territoriali, il nuovo sistema del Titolo V della Costituzione è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale immediatamente applicabile.

Al fine di evitare che la previsione di interventi finanziari dello Stato a favore degli Enti territoriali, vincolati nella destinazione, si risolva in uno “strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza” dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli Enti territoriali, la Corte ha enucleato, fin dalle prime sentenze sulla materia<sup>4</sup>, una serie di limiti alla potestà legislativa dello Stato.

In particolare, interventi finanziari dello Stato in favore degli Enti territoriali vincolati nella destinazione sono ammessi solo:

Interventi  
finanziari  
dello Stato  
ammessi

- 1) nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva;
- 2) nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'art. 119 della Costituzione. Tali interventi devono peraltro:
  - essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli Enti territoriali,
  - essere riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale (promozione dello svi-

---

4) Vedi Corte Costituzionale, sentenze n. 370/2003, n. 16/2004 e n. 49/2004.

luppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona) o a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni,

- essere indirizzati a determinati Enti territoriali o categorie di Enti territoriali,
- prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle Regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle Regioni medesime.

#### 1.4 Il federalismo fiscale

La Legge Costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione ha posto le basi per uno sviluppo in senso federale del sistema fiscale italiano.

Rapporti  
finanziari  
Stato/Enti  
locali

Il termine “federalismo fiscale” non designa un sistema specifico di finanziamento degli Enti territoriali ma indica, negli ordinamenti articolati su più livelli di governo, un assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed Enti locali improntato a due principi essenziali:

- 1) l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la disponibilità di risorse autonome per gli Enti territoriali, mediante l'applicazione di tributi e di entrate propri. Sotto tale profilo, il federalismo fiscale postula il definitivo superamento del sistema della “finanza derivata”, in base al quale gran parte dei tributi viene riscossa dallo Stato, che provvede poi a ridistribuirne il gettito agli Enti locali;
- 2) la fissazione di principi e strumenti di coordinamento della finanza e del sistema tributario dello Stato e degli Enti territoriali.

#### I principi della riforma fiscale

Federalismo  
municipale

Dalla Legge delega n. 42/2009, che contiene i principi della riforma fiscale, infatti, sono scaturiti vari decreti attuativi, tra i quali quello sul Federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”).

Il principio-guida del federalismo fiscale è quello di spostare dallo Stato ai Comuni, a partire dal 2014, il 30% del gettito di alcuni tributi: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef su

redditi fondiari non agrari (cioè sulle rendite immobiliari), imposta di registro sui canoni di locazione.

L'autonomia finanziaria dei Comuni deve essere, comunque, compatibile con gli impegni del Patto di Stabilità ed il gettito dovrebbe restare sostanzialmente invariato, senza aumento della pressione fiscale verso cittadini ed imprese.

### **I fabbisogni standard**

Nell'ottica del principio del superamento della spesa storica, il finanziamento degli Enti Locali da ora in poi potrà tener conto dei fabbisogni standard. È stato pubblicato, infatti, sulla G.U. del 5 aprile 2013, il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante "Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 216/2010".

D.P.C.M. del  
21/12/2012

La determinazione dei fabbisogni standard punta a promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche e passa attraverso il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010, che mira al definitivo superamento del criterio della spesa storica di Comuni e Province, sostituendolo con il criterio del fabbisogno standard.

D.Lgs. n.  
216/2010



## II – La spesa d’investimento e l’indebitamento

### 2.1 La difficile ripresa degli investimenti pubblici

La combinazione di politiche di bilancio restrittive e di flessione dei saggi di crescita accomuna tutte le economie del Sud Europa, con ripercussioni sfavorevoli sull’intera area europea<sup>5</sup>.

La flessione della spesa per investimenti risponde a varie ragioni:

- 1) la percezione affievolita e la maggiore tollerabilità sociale di un taglio delle uscite in conto capitale rispetto a un ridimensionamento di molte categorie della spesa corrente;
- 2) le modalità di attuazione degli strumenti di controllo delle dinamiche della spesa, apparentemente orientati al contenimento della spesa corrente, non comprimibile almeno nelle sue componenti obbligatorie, ma che nei fatti hanno inciso sugli investimenti;
- 3) per le Amministrazioni locali, a cui fa capo la parte più rilevante degli investimenti fissi, i vincoli del Patto di Stabilità Interno, che limitano la capacità di spesa per investimenti, in alcuni casi nonostante la presenza di disponibilità di cassa. In effetti – hanno osservato le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nel predetto rapporto del maggio 2013 – con specifico riferimento alle spese in conto capitale, l’assoggettamento al vincolo di cassa imposto dal Patto di Stabilità non ha consentito, pur in presenza di capacità di spesa, di fare adeguatamente fronte ai pagamenti, mettendo addirittura a rischio la stessa possibilità di conservare i finanziamenti comunitari.

Ragioni  
della  
flessione  
della spesa

---

5) Vedi Corte dei Conti, rapporto del maggio 2013 dedicato al Coordinamento della finanza pubblica.

### **La spesa d'investimento**

Il concetto di spesa d'investimento è stato oggetto per lungo tempo di discussione dottrinale e, in genere, ricavato al contrario dal concetto delle spese correnti o di normale funzionamento.

Solo con l'emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile è stata eliminata buona parte delle ambiguità contabili fino ad allora esistenti attraverso l'articolazione della spesa per interventi. Con i modelli contenuti nel D.P.R. n. 194/1996, è oggi possibile giungere ad una definizione di spesa di investimento intesa come impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali, soggetti ad ammortamento. Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli a fecondità ripetuta che, cioè, partecipano per più esercizi ai processi erogativi e produttivi degli Enti locali.

Si deve attendere la previsione dell'art. 3 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) perché, per la prima volta, venga data, a livello legislativo, la definizione puntuale di investimento.

Secondo il comma 18 dell'art. 3 della predetta Legge n. 350/2003, ai fini dei limiti di cui all'art. 119 della Costituzione, sono da considerarsi investimenti, ai fini dell'indebitamento, i seguenti interventi:

- 1) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- 2) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- 3) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- 4) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale, l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- 5) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli Enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro Ente od organismo appartenente al settore delle Pubbliche Amministrazioni;
- 6) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli Enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

D.P.R. n.  
194/1996  
impiego di  
risorse in  
fattori  
pluriennali

Investimenti  
ex art. 3  
comma 18  
Legge n.  
350/2003

7) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica, volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Sono, invece, esclusi tra gli interventi che possono essere finanziati attraverso l’indebitamento, i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripiano delle perdite. Per gli altri conferimenti l’Istituto finanziatore è tenuto ad acquisire dall’Ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare, compresa l’indicazione che la società che recepisce il conferimento non presenta perdite d’esercizio.

Interventi esclusi

Sono, quindi, da classificare come indebitamento in base all’attuale ordinamento giuridico:

Forme di indebitamento

- l’assunzione di mutui;
- l’emissione di prestiti obbligazionari;
- le aperture di credito;
- le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata;
- le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da Amministrazioni Pubbliche;
- le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre Amministrazioni Pubbliche;
- le operazioni di cessione o cartolarizzazione di crediti per la quale l’Ente assume nuove obbligazioni;
- le operazioni di leasing finanziario.

## 2.2 L’indebitamento e le misure di contenimento del debito

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri dell’Unione Europea verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e Crescita e specificamente nel Trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/PIL inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle Amministrazioni Pubbliche/PIL convergente verso il 60%).

Parametri Patto di Stabilità Interno

### 2.2.1 L'indebitamento netto

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

Definizione

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della Pubblica Amministrazione, preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di Stabilità Interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli Enti territoriali (Regioni ed Enti locali).

### 2.2.2 La competenza del Consiglio comunale

Art. 42  
TUEL  
potestà di  
emanare  
provvedimenti

L'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce al Consiglio comunale la potestà di emanare i provvedimenti espressivi di un elevato livello generale di indirizzi politici ed amministrativi, aventi i connotati di atti fondamentali di natura programmatica e/o di indirizzo politico, espressivi della funzione di governo, tassativamente elencati, con esclusione dei correlati compiti di natura gestionale, inerenti la cosiddetta "ordinaria amministrazione", da svolgersi secondo le modalità di attuazione già specificate dall'organo generale. Si tratta, in particolare, di tutti gli atti inerenti agli aspetti economico-finanziari dell'Ente locale, tra cui programmi, piani finanziari, bilanci e istituzione dei tributi locali, di tutti gli atti inerenti alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, di tutti gli atti inerenti alle spese, che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, alla contrazione di mutui, ecc.<sup>6</sup>

Art. 49  
TUEL  
regolarità  
contabile

Sulla deliberazione di assunzione del mutuo o di contrazione di altra fonte di finanziamento dovrà essere reso, oltre che il parere di regolarità tecnica da parte del servizio interessato, anche il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 TUEL, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012, trattandosi di atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, oltre che sul proprio patrimonio in quanto spesa d'investimento.

---

6) Vedi T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 marzo 2011, n. 401.

### **Il concetto di “riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria”**

Come precisato dalla Corte dei Conti<sup>7</sup>, «... la nuova formulazione dell’art. 49 consente di ritenere che nel concetto di “riflessi diretti” siano ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta (come già suggerito dal punto 65 del principio contabile n. 2). Quanto all’espressione “riflessi indiretti”, non vi è dubbio che questa possa ingenerare problemi applicativi, sotto il profilo della estensione del rapporto “causa-effetto” astrattamente ipotizzabile tra il contenuto della proposta di deliberazione sottoposta a parere e la situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente. Il criterio interpretativo deve pertanto essere incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale. Ulteriore criterio utile a definire l’ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014). (...) Appare difficile indicare un criterio uniforme, poiché il tema della quantificazione degli oneri o delle conseguenze economico-patrimoniali conseguenti all’esecuzione di un provvedimento amministrativo risente dell’applicazione della normativa di natura sostanziale disciplinante una determinata materia e, soprattutto, risente dell’ineliminabile scostamento tra la mera previsione e la realizzazione effettiva di un dato fenomeno incidente sugli equilibri di bilancio o patrimoniali.»

Criteria  
interpretativi

La deliberazione consiliare, a norma dell’art. 239 TUEL, anch’esso modificato dalla Legge n. 213/2012, dovrà essere corredata dal parere – da rendere secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell’Ente – dell’organo di revisione contabile dell’Ente, in quanto tenuto ad esprimersi su proposte che implicano il ricorso all’indebitamento, esprimendo, in particolare, un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio

Art. 239  
TUEL  
organo di  
revisione

7) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per le Marche, con deliberazione n. 51/2013.

finanziario ai sensi dell'art. 153 TUEL, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

### 2.2.3 La competenza della Giunta comunale

Art. 48  
TUEL  
devoluzione  
e accorpamento  
dei mutui

Competono alla Giunta comunale, in base alla propria competenza residuale ex art. 48 TUEL ed alla propria funzione di organo esecutivo, eventuali deliberazioni di devoluzione (ossia di diversa destinazione) e/o, previo accorpamento di residui di mutui già contratti dall'Ente e ancora disponibili sotto il profilo finanziario, fermo restando che quest'attività deve essere autorizzata dal Consiglio comunale sulla base del programma triennale delle opere pubbliche di competenza del predetto organo assembleare che l'approva unitamente al bilancio di previsione dell'Ente, quale allegato del citato documento contabile a norma dell'art. 172, comma 1, lett. d), TUEL.

ContraZIONE  
dei mutui

Secondo la magistratura contabile, l'art. 42, comma 2, lett. h), TUEL contempla la "contraZIONE dei mutui", nella quale va ricompresa anche la modificazione, devoluzione ed estinzione (anticipata) dei mutui stessi, tra le "attribuzioni" del Consiglio comunale. Infatti, secondo questo indirizzo, evidenti ragioni di simmetria e di coerenza con i compiti propri degli organi comunali, pertanto, inducono a ritenere che gravi sul Consiglio comunale il dovere di specificare l'eventuale necessità di rinegoziare il tasso degli interessi dei mutui devoluti e di indicare, pure, i termini concreti dell'operazione<sup>8</sup>.

Sempre secondo questo indirizzo, la devoluzione dei mutui degli Enti locali, radicata nella prassi bancaria, non ha nulla a che vedere con la novazione oggettiva, ex art. 1230 C.C., così che il mutuo devoluto non soggiace alle regole che l'art. 204 TUEL stabilisce per i nuovi mutui, contratti dopo l'entrata in vigore del testo normativo appena citato. La liceità della devoluzione dei mutui va valutata alla stregua della convenienza dell'Ente a conservare il vecchio rapporto obbligatorio, con il relativo assetto negoziale originario, in luogo della novazione.

---

8) Vedi Corte dei Conti, Giurisd. centrale d'appello, Sez. III, 4 novembre 2009, n. 475.

### La nozione d’indebitamento secondo il MEF

La nozione d’indebitamento è stata oggetto di analisi e di studio per comprenderne l’esatta portata. A tal riguardo, appare utile la Circolare del MEF del 31 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 5 febbraio 2007, n. 29), ad oggetto “Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma da 736 a 739”, che al punto 4) offre un importante chiarimento sulla definizione di indebitamento. Alla luce dell’orientamento ministeriale si considerano operazioni di indebitamento:

- i mutui;
- le aperture di credito;
- le emissioni di prestiti obbligazionari;
- le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- le cartolarizzazioni alle condizioni sopra esposte;
- le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi.

Inoltre, il MEF<sup>9</sup> ha escluso che costituiscano indebitamento:

- a) le devoluzioni di mutui già in carico all’Ente locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario;
- b) le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;
- c) le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra Amministrazione Pubblica, ai sensi dell’art. 1, commi 75 e 76, Legge n. 311/2004.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento secondo il MEF:

- a) quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’Ente locale;
- b) ogni operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico-privati, si

Circolare  
MEF del  
31/01/2007

Operazioni  
di indebita-  
mento  
previste

Operazioni  
di indebi-  
tamento  
escluse

9) Vedi Circolare 14 febbraio 2012, n. 5, in tema di sanzioni per il mancato rispetto delle regole del Patto di Stabilità Interno.

traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'Ente locale;

- c) il leasing finanziario, quando l'Ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto.

È stato precisato inoltre che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'Ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

### **La posizione della Corte Costituzionale**

Sentenza  
Corte Costi-  
tuzionale  
n. 425/2004

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 29 dicembre 2004, n. 425 – avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 16 a 21, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – ha fatto propria la più restrittiva nozione di spese d'investimento elaborata dalla contabilità pubblica, come spese da cui deriva un accrescimento diretto del patrimonio dell'Ente che le sostiene.

Sempre secondo la Corte Costituzionale nella citata sentenza, le scelte di «concretizzazione della nozione di indebitamento e di investimento» non possono essere fatte dall'Ente locale che procede alle rispettive operazioni, ma devono essere compiute solo dallo Stato centrale attraverso le norme di legge e le altre disposizioni attuative, trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, con la conseguenza che non esistono spazi di discrezionalità politica a livello degli Enti territoriali nella definizione del concetto di investimento.

## **2.2.4 Il contenimento del debito pubblico**

Legge n.  
183/2011

L'art. 8 della Legge di Stabilità 2012, Legge n. 183/2011 ha introdotto disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli Enti locali (inclusi quelli non soggetti al Patto di Stabilità Interno).

## **2.3 I vincoli costituzionali all'indebitamento**

### **2.3.1 La disciplina costituzionale**

Art. 119  
Costituzione

L'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale di riforma del Titolo V, 18 ottobre 2001, n. 3

e modificato dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1<sup>10</sup>, ha previsto che gli Enti locali «*Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio (comma 6). È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (comma 7)*», ponendo in tal modo un vincolo insuperabile di connessione e di destinazione tra indebitamento ed investimenti degli Enti locali.

Vincolo  
dell’indebi-  
tamento

### 2.3.2 Il divieto di spese diverse da quelle d’investimento

L’importanza del divieto di indebitamento per spese non di investimento si spiega, evidentemente, con la fondamentale necessità di evitare che risorse ottenute con il ricorso al mercato finanziario, siano destinate a spese di semplice funzionamento e così irrigiscano le future possibilità di investimento.

L’esigenza del rispetto dei vincoli economici e finanziari che derivano dall’appartenenza all’Unione Europea, resa più pressante dalle recenti difficoltà e dall’interesse per il rafforzamento del coordinamento sui saldi di bilancio espresso dagli organi di governo dell’Unione Europea, dal FMI e dall’OCSE, ha comportato l’introduzione negli ordinamenti nazionali di regole di finanza pubblica rivolte al perseguimento dell’equilibrio dei bilanci e del contenimento del debito delle Pubbliche Amministrazioni.

La Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha introdotto al massimo livello delle fonti una nuova disciplina dei principi cardine della finanza pubblica nell’ambito della quale è stata anche limitata la facoltà di indebitamento degli Enti territoriali che risulta condizionata alla contestuale definizione di piani di ammortamento e, comunque, all’equilibrio complessivo del comparto. Un aspetto di assoluto rilievo nel nuovo quadro costituzionale è quello di porre al centro del sistema della contabilità pubblica l’equilibrio dei conti pubblici riflesso nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione e dei sottosettori come indicato nel SEC 95.

Legge Costi-  
tuzionale  
n. 1/2012

10) Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (art. 6).

La nuova disciplina, che interessa anche la dimensione territoriale dell'ordinamento della Repubblica, contempla alcune modifiche al testo dell'art. 119 della Costituzione, che reca i fondamenti per il coordinamento della finanza pubblica.

### 2.3.3 La nullità e le sanzioni

Invero, già prima della novella costituzionale di cui si è detto, l'art. 44 del D.Lgs. n. 77/1995 ammetteva il ricorso all'indebitamento soltanto per la realizzazione degli investimenti; disposizione poi trasposta in maniera identica nell'art. 202 del TUEL, il quale prevede tuttora che *«Il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti...»*

Legge n.  
289/2002  
disposizione  
sanzionatoria

Al fine di rafforzare la portata precettiva della disposizione costituzionale citata, il Legislatore è intervenuto con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003), introducendo all'art. 30, comma 15, della predetta legge, una disposizione sanzionatoria delle condotte poste in essere in violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, affidando la cognizione dei relativi giudizi alla giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare, il citato art. 30, comma 15, della Legge Finanziaria 2003, prevede che *«Qualora gli Enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione».*

Nullità  
parziale

Per quanto concerne la nullità, ad avviso della giurisprudenza contabile<sup>11</sup>, trattasi di una nullità parziale, che colpisce solo la parte della delibera che ha deciso il ricorso al mutuo; essa non appare essere rimessa alla competenza di questo giudice, in assenza di una chiara formulazione della legge in tal senso. La sanzione della

---

11) Vedi Corte dei Conti, Sezione Giurisd. per la Campania, sentenza del 9 novembre 2010.

nullità sembrerebbe, infatti, poter essere qualificata come norma di chiusura del sistema sanzionatorio, azionabile dall’Amministrazione interessata nei confronti del mutuante. In tale ottica l’Amministrazione è, quindi, chiamata a valutare se le condizioni di bilancio consentano o meno di risolvere il contratto di mutuo (con il conseguente risparmio in termini di interessi); una diversa ricostruzione porterebbe, invece, a penalizzare anche le Amministrazioni non coinvolte nella vicenda sanzionatoria, che sarebbero costrette alla restituzione immediata del prestito, con impatti negativi sulla collettività di riferimento, ed avrebbe l’effetto di applicare la decisione sulla nullità del contratto ad un soggetto, il mutuante, che non è parte del giudizio di responsabilità. Ciò posto con riferimento alla nullità, si passa alla quantificazione della sanzione.

La compatibilità costituzionale della previsione suddetta è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 320, 8 ottobre – 5 novembre 2004 che, quanto alla natura giuridica di tale forma di responsabilità, ha chiarito che *«la previsione... di una possibile condanna, da parte della Corte dei Conti, ad una sanzione pecuniaria (rapportata all’indennità di carica) per gli amministratori degli Enti territoriali (...) trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale»*.

Compatibilità costituzionale della sanzione

Sulla stessa linea si muove la Corte dei Conti, a partire dalla decisione delle Sezioni Riunite 7 dicembre 2007 n. 12/QM, in sede di risoluzione di questione di massima, secondo la quale:

Pareri della Corte dei Conti

- a) il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione ex art. 30, comma 15, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) deve essere quello previsto per l’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti di cui agli artt. 43 e ss. del R.D. n. 1038/1933 e all’art. 5 della Legge n. 19/1994 (in particolare, previa notificazione dell’invito a fornire deduzioni), non potendo trovare applicazione, in tali ipotesi, la modalità procedurale prevista dall’art. 58 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 relativa ai giudizi ad istanza di parte;
- b) ai fini della configurazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 30, comma 15, della Legge n. 289/2002, il titolo soggettivo di imputazione della sanzione deve essere deter-

- minato e valutato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 639/1996, e pertanto, ai fini dell'applicazione della sanzione in parola nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, è necessario che ricorra, nella fattispecie concreta, l'elemento soggettivo della colpa grave, o, ovviamente, del dolo;
- c) ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionatoria in parola è necessario che la delibera di contrarre il mutuo venga portata ad esecuzione mediante la stipula del relativo contratto, non essendo sufficiente, al fine suddetto, la sola adozione della delibera di contrarre il mutuo stesso;
  - d) nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi "maturato" al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento – antecedente – in cui l'Ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva;
  - e) l'Ente destinatario della sanzione va individuato nell'Ente di appartenenza degli amministratori condannati.

## **2.4 I limiti all'indebitamento**

### **2.4.1 Le modifiche all'art. 204 TUEL**

L'art. 204 TUEL, così come modificato dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 183/2011, aveva previsto la progressiva riduzione della capacità d'indebitamento degli Enti locali, disponendo che questi ultimi possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi:

- l’8% per l’anno 2012;
- il 6% per l’anno 2013;
- il 4% a decorrere dall’anno 2014;

Percentuali  
limite di  
riferimento

delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli Enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

L’interpretazione della nuova previsione è stata oggetto di posizioni contrapposte tra la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Interpreta-  
zioni  
divergenti

Come osservato dalla Circolare MEF-RGS n. 5 del 7 febbraio 2013, il comma 11 dell’art. 16 del D.L. n. 95/2012 ha chiarito che il predetto art. 204 si interpreta nel senso che l’Ente locale, nell’assumere nuovi mutui e nell’accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento.

Circolare  
MEF-RGS  
del 7/2/2013

Intanto, l’art. 204, comma 1, TUEL è stato nuovamente modificato dall’art. 1, comma 735, Legge n. 147/2013, nel senso di consentire nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi:

Legge n.  
147/2013  
modifica  
delle  
percentuali

- il 12%, per l’anno 2011;
- l’8%, a decorrere dall’anno 2012;

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.

Successivamente, il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2014, in vigore in pari data), recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, ha previsto per gli Enti Locali, all’art. 5, che, al fine di favorire gli investimenti, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi Enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,

D.L. n.  
16/2014  
nuovi limiti

oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

#### **2.4.2 Le Unioni di Comuni e le società partecipate**

Inoltre, deve rammentarsi che in caso di Unioni di Comuni e Associazioni di Comuni, l'assunzione *ope legis pro quota* del debito derivante dall'Unione disciolta, trovando nei Comuni appartenenti all'Unione i successori necessari dell'Unione stessa, non può che avvenire inevitabilmente in deroga alla norma di cui all'art. 204 TUEL in materia di limiti di indebitamento dell'Ente locale, fermo restando che questa quota di debito derivante dall'Unione entra a far parte dello stock di debito del Comune e dovrà essere calcolata ai fini dell'applicazione dell'art. 204 TUEL quanto agli eventuali finanziamenti che successivamente il Comune vorrà contrarre<sup>12</sup>.

Deroga  
all'art. 204  
TUEL

Con riferimento ad ipotesi di esecuzione di opere pubbliche di interesse dell'Ente locale da parte di società partecipate con ricorso all'indebitamento, si è evidenziato che ove il debito non figuri formalmente in capo all'Ente locale, di fatto lo stesso può gravare sull'Ente in virtù di specifici impegni contrattuali, incidendo sugli equilibri di quest'ultimo.

#### **2.4.3 I limiti all'indebitamento rispetto ai contributi statali e regionali**

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 5 dell'11 maggio 2012, rispondendo ai quesiti posti in materia di ATO (Autorità territoriali ottimali) ha affermato i seguenti principi in tema di limiti all'indebitamento rispetto ai contributi statali e regionali:

Deliberazione  
Corte dei  
Conti n. 5  
11/5/2012

---

12) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana, parere 21 maggio 2013, n. 143.

- la disposizione di cui all’art. 204, comma 1, primo periodo, TUEL, che esclude i contributi statali e regionali dall’ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli Enti locali, al fine del rispetto dei limiti di indebitamento, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le ATO, anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall’Ente per investimenti nel settore;
- la necessità, correttamente evidenziata dall’art. 204, comma 1, primo periodo, TUEL, di espungere i contributi statali e regionali dal limite di indebitamento a carico dell’Ente utilizzatore, è coerente con le disposizioni recate dall’art. 1, commi 75 e 76, della Legge n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell’Ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un’Amministrazione Pubblica diversa) e serve ad evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari. Diversamente, escludere dal tetto i contributi erogati da soggetti terzi determinerebbe, in concreto, l’elusione dei limiti di indebitamento a carico dell’Ente locale, che il Legislatore ha reso via via più stringenti.

## 2.5 L’anticipazione di tesoreria

L’anticipazione di tesoreria (o di cassa) serve a fare fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

Finalità

L’anticipazione, per sua natura, è finalizzata a sopperire momentanee deficienze di cassa e, quindi, costituisce un istituto che dovrebbe trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali, atteso che il ripetuto e ampio ricorso a tale istituto riveli una situazione patologica che deve essere affrontata e risolta senza indugio e che non può protrarsi a tempo indeterminato<sup>13</sup>.

---

13) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Calabria, deliberazione n. 29 del 15 novembre 2012.

Il ricorso  
all'anticipa-  
zione  
consentito  
dalla Legge  
n. 350/2003

L'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una vera e propria forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, per "superare una momentanea carenza di liquidità". Tale operazione, se perdurante, costituisce quantomeno comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria<sup>14</sup>.

Il TUEL disciplina questo istituto ai seguenti articoli:

Art 222  
TUEL  
i limiti

1) art. 222:

- a) il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità montane ai primi due titoli,
- b) gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210 TUEL,
- c) per gli Enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'art. 246 TUEL, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, TUEL e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti Enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali;

Art. 195  
TUEL  
destinazioni  
dell'utilizzo

2) art. 195:

- a) dispone che gli Enti locali, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, TUEL, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenien-

---

14) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione 98/PRSP/2009.

ti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 TUEL,

- b) stabilisce che l’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, comma 1, TUEL e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente,
- c) dispone che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità sopra specificate, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti,
- d) consente agli Enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell’art. 193 TUEL, nelle more del perfezionamento di tali atti, di utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di Enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Sotto il profilo contabile, l’allocazione nel bilancio finanziario avviene secondo la struttura indicata dall’art. 165 TUEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e, in particolare, alle entrate del Titolo V “Entrate derivanti da accensioni di prestiti” e alle spese del Titolo III “Spese per rimborso di prestiti”.

Profilo  
contabile

Da un punto di vista finanziario, l’anticipazione di tesoreria si configura come un prestito a breve termine che va restituito mano a mano che le entrate dell’Ente vengono riscosse. In questo senso, infatti, la Corte dei Conti ha osservato che l’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l’Ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all’indebitamento (art. 3, comma

Profilo  
finanziario

17, Legge n. 350/2003). Tuttavia, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'Ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento<sup>15</sup>.

## **2.6 L'indebitamento nel nuovo sistema di armonizzazione contabile del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

Modalità di attuazione dell'armonizzazione

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 definisce le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strumentali.

Il principio applicato alla contabilità finanziaria, approvato con l'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, disciplina nel dettaglio le modalità di contabilizzazione di ogni fatto gestionale che abbia contenuto finanziario, economico e patrimoniale. Tra questi fatti gestionali rilevano anche le operazioni di indebitamento. Invero, alcune operazioni che oggi non sono da considerarsi come operazioni in indebitamento, sono indicate nel principio di cui all'allegato 2 del citato D.P.C.M. come operazioni che crescono lo stock del debito locale secondo le indicazioni europee di contabilizzazione.

Le regole fondamentali prima di assumere nuovi prestiti sono:

- a) il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'Ente (ad esempio, a fronte di avanzo di amministrazione disponibile, è sana gestione applicare al bilancio il risultato della gestione del rendiconto prima di ricorrere al debito);
- b) nel caso di accesso a capitale in prestito, è suggerito il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'Ente, per garantire l'inerenza e

---

15) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Piemonte, delibera n. 92/2012/SRCPIE/PRSE.

la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all’indebitamento e fabbisogni di spesa d’investimento;

- c) il periodo di ammortamento dell’indebitamento deve essere commisurato al presumibile periodo nel quale gli investimenti con esso finanziati potranno produrre la loro utilità.

Il nuovo principio contabile individua modalità del tutto analoghe a quelle attualmente seguite dagli Enti locali, fatta eccezione per l’assunzione di mutui con soggetti che non erogano la somma mutuata all’atto della stipula del relativo contratto (come, ad es., la Cassa DD.PP.). In tali casi le somme si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse, effettuando le opportune registrazioni in contabilità finanziaria.

Casi  
particolari

Così operando, anche in tali casi l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili.

Per rendere evidente il fatto che le somme non sono depositate presso la tesoreria dell’Ente, è necessario registrare tra le spese l’impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa DD.PP. (o altro istituto).



### III – Le fonti di finanziamento sotto il profilo contabile e programmatico

#### 3.1 L'allocazione contabile delle fonti di finanziamento e delle spese di investimento nel TUEL

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali trova il suo fondamento nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

La delibera  
del bilancio

La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

La parte  
entrata

Nell'ambito dei titoli, ai fini dell'allocazione delle risorse in entrata da destinare ai finanziamenti di spese d'investimento, si registrano i seguenti:

Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti

La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli Enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

La parte  
spesa

Ai fini dell’allocazione contabile della spesa d’investimento, in particolare, gli stanziamenti relativi sono inseriti nell’ambito dei seguenti titoli:

Titolo I	Spese correnti (relativamente alle spese per interessi sui mutui)
Titolo II	Spese in conto capitale
Titolo III	Spese per rimborso di prestiti

### 3.2 La programmazione degli investimenti e la strategia finanziaria

Programma-  
zione  
dei lavori  
pubblici

La programmazione dei lavori pubblici è strettamente collegata a quella finanziaria, ossia alla capacità di tradurre, per le opere pubbliche programmate, gli obiettivi in risultati concreti.

Infatti, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che gli Enti predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente, costituendo tale programma l’atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti che gli Organi di governo intendono conseguire, e rappresenta lo strumento di razionalizzazione della spesa pubblica la quale presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie<sup>16</sup>.

Art. 128 del  
Codice dei  
contratti

In questo senso, infatti, l’art. 128 del Codice dei contratti, riprendendo analogo previsione contenuta nell’art. 14 della Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, ha disposto che un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie, con la conseguenza che il mancato inserimento dell’opera non implica l’illegittimità della sua esecuzione quando essa sia finanziata con fondi diversi da quelli previsti in sede di redazione del programma medesimo<sup>17</sup>.

16) T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15 settembre 2006, n. 1405.

17) T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 16 aprile 2004, n. 1162.

La citata disposizione aggiunge che si applicano agli Enti locali le disposizioni previste dal TUEL, il quale all'art. 172 stabilisce che al bilancio di previsione di competenza dell'organo consiliare è allegato anche il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, dovendosi perciò prevedere nel bilancio pluriennale (art. 171 TUEL) gli investimenti programmati e gli oneri indotti dalla loro realizzazione.

Art. 172  
TUEL

Invero, detti investimenti devono essere esplicitati sotto il profilo della programmazione finanziaria nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 TUEL, ove dovranno essere esplicitate le ragioni di fondo, le finalità perseguite e le modalità di raggiungimento, precisando al contempo la fonte di finanziamento delle opere relative a ciascun centro di costo previsto in contabilità.

Art. 170  
TUEL

Inoltre, l'art. 200 TUEL dispone che per tutti gli investimenti degli Enti locali, comunque finanziati, l'Organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'Organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Art. 200  
TUEL

Pertanto, se l'effetto dell'investimento ha ricaduta negli esercizi successivi a quelli contenuti nel bilancio pluriennale, l'Organo deliberante deve assumere l'impegno di inserire negli esercizi di futura competenza le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Particolare attenzione, poi, è posta dal Legislatore affinché l'opera programmata ed oggetto di finanziamento sia assistita da un piano economico-finanziario di gestione.

La finalità del piano economico-finanziario è quella di individuare una tariffa per il servizio offerto in grado di assicurare l'equilibrio sia finanziario che economico, tenendo conto degli oneri derivanti dall'indebitamento, dalla costruzione dell'opera e dalla successiva gestione.

Finalità  
del piano  
economico e  
finanziario

Pertanto, la deliberazione consiliare d'approvazione del piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni d'approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e del perfezionamento del finanziamento previsto.

Gli Enti locali, dunque, devono analizzare la capacità dell'investimento proposto di coprire le spese di gestione, gli oneri di ammortamento del bene e quelli derivanti dall'indebitamento, sulla base di un sistema di tariffe adeguato, in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

### 3.3 Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici

Bilancio di  
previsione

Come per qualsiasi azienda, anche per gli Enti locali è fondamentale il momento della programmazione. Il bilancio di previsione, infatti, stanziava tutte le risorse finanziarie che devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili dei servizi con il successivo piano esecutivo di gestione (obbligatorio per gli Enti superiori a 15.000 abitanti, ex art. 169 TUEL).

Art. 200  
TUEL

In questo senso, l'art. 200 TUEL dispone che per tutti gli investimenti degli Enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Art. 172  
TUEL

Nell'ambito della programmazione generale contenuta nei documenti di bilancio, costituisce elemento fondamentale la programmazione dei lavori pubblici. Infatti, l'art. 172 TUEL dispone che tra gli allegati al bilancio previsionale vi sia il programma triennale dei lavori pubblici espressamente disciplinato dall'art. 128 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), in base al quale l'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Ordine di priorità

Dunque, il Programma triennale delle opere pubbliche costituisce l'atto fondamentale d'individuazione degli obiettivi concreti che gli Organi di governo intendono conseguire e rappresenta lo strumento di razionalizzazione della spesa pubblica, la quale, evidentemente, presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie<sup>18</sup>.

Individuazione degli obiettivi concreti

Con riferimento ad un'Amministrazione locale, l'approvazione dello schema del programma triennale e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di impulso, ben rientra nelle competenze della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 TUEL, mentre è competente per l'approvazione definitiva del programma e dell'elenco annuale delle opere da realizzare soltanto il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 TUEL, trattandosi in ultima analisi di un atto di programmazione e di indirizzo e spettando esclusivamente all'Organo consiliare la valutazione delle proposte operate dalla Giunta comunale e delle osservazioni svolte dagli interessati, per giungere alla concreta individuazione dei bisogni della collettività e alla loro corretta soddisfazione, che deve avvenire nella contrapposizione dialettica tra maggioranza e opposizione che solo nella sede consiliare può realizzarsi<sup>19</sup>.

Gli organi competenti per l'approvazione dei programmi

18) Vedi Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2002, n. 5824; T.A.R. Umbria, 1° ottobre 2001, n. 499.

19) Vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917.



## IV – Le fonti di finanziamento nel TUEL

### 4.1 Norme di riferimento

#### **Art. 199 – TUEL**

##### **Fonti di finanziamento**

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
  - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
  - b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
  - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
  - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
  - e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187;
  - f) mutui passivi;
  - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

#### **Art. 201 – TUEL**

##### **Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario**

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle Regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

### **Le nuove opere**

Per le nuove opere il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli Enti approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

Criteria per  
la determi-  
nazione  
delle tariffe

Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

## **4.2 Le tipologie di risorse finanziarie**

### **4.2.1 Entrate destinate per legge agli investimenti**

#### **Premesse**

Le risorse finanziarie sono indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di competenza dell'Ente. Soltanto la legge può disciplinare la destinazione di risorse specifiche a particolari e precisate attività.

#### **Le risorse aventi specifica destinazione**

Non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine dell'esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi dell'Ente le spese atte a garantire il regime del vincolo di destinazione o di scopo delle seguenti entrate una volta accertate dal competente ufficio:

- 1) entrate derivanti da mutui concessi definitivamente da istituti di credito pubblici;
- 2) entrate derivanti da mutui per i quali si è proceduto alla stipulazione del contratto con istituti di credito;

- 3) entrate derivanti dall'emissione di prestiti e obbligazioni;
- 4) entrate derivanti da trasferimenti finalizzati;
- 5) entrate aventi destinazione vincolata per legge.

### **L'esempio**

Nel caso di un'opera finanziata con l'assunzione di un mutuo (o altra tipologia di finanziamento), la spesa è direttamente correlata alla fonte di finanziamento nel senso che la copertura finanziaria sussiste nel momento in cui sorge il diritto da parte dell'Ente a ricevere l'erogazione del mutuo e, pertanto, al momento della concessione o della sottoscrizione del contratto del mutuo.

## **Le varie entrate da destinare a specifici interventi**

### **1) L'imposta di scopo**

#### *a) L'origine*

L'imposta di scopo è stata introdotta nell'ordinamento tributario italiano dall'art. 1, commi 145 e ss. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare opere pubbliche e in particolare le opere viarie (esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle già esistenti), il trasporto pubblico urbano, la realizzazione di parcheggi pubblici, parchi e giardini e gli interventi di edilizia scolastica.

Legge n.  
296/2006

L'imposta si applicava sulla base della disciplina dell'ICI con un'aliquota massima dello 0,5 per mille e per un periodo massimo di 5 anni.

Il D.Lgs. n. 23/2011 sul Federalismo municipale, all'art. 6, ha confermato l'impianto normativo del tributo demandando ad un provvedimento di attuazione la definizione di regole per l'estensione a dieci anni del periodo massimo di applicazione dell'imposta e per l'individuazione di ulteriori opere da finanziare, eventualmente anche per intero, con il gettito.

D.Lgs. n.  
23/2011

#### *b) La disciplina attuale*

In base all'attuale disciplina recata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

Legge n.  
296/2006

modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m., i Comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma 145, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:

- l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 1, comma 149, della Legge n. 296/2006;
- l'aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'art. 1, comma 147, della Legge n. 296/2006;
- la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

È tuttora vigente la disposizione di cui all'art. 1, comma 151, della Legge n. 296/2006, secondo la quale, nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile Imu un'aliquota non superiore allo 0,5 per mille e dovrebbe essere versata, come l'Imu, con il modello F24.

### *c) I limiti legali dell'imposta di scopo*

D.Lgs. n.  
446/1997

L'imposta è soggetta agli stessi limiti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di entrate. Quindi, non possono essere derogate le previsioni concernenti:

- i soggetti passivi;
- le fattispecie imponibili;
- l'aliquota massima;

che sono definiti ex lege.

## **2) L'imposta di soggiorno**

### *a) L'origine*

D.Lgs. n.  
23/2011

Introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in tema di federalismo fiscale municipale, consente ai Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire,

con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il gettito relativo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

#### *b) La disciplina attuativa*

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.

In conformità a quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel predetto termine, i Comuni possono, comunque, adottare gli atti previsti dal citato articolo.

D.Lgs. n.  
446/1997

### **3) La IUC**

Con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta

Legge n.  
147/2013

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### 4) Le “*misure compensative*” in materia ambientale

a) *Il procedimento di autorizzazione unica in materia ambientale*  
Ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 387/2003, recante l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, che fa seguito ad un procedimento unico mediante conferenza dei servizi, cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

Fonti  
rinnovabili

L'autorizzazione «*non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province*» (comma 6, art. 12, D.Lgs. n. 387/2003).

b) *La nozione di misure compensative*

Monetiz-  
zazione  
degli effetti  
deteriori  
dell'impatto  
ambientale

Come precisato da recente giurisprudenza<sup>20</sup>, per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'Ente locale cui compete l'autorizzazione una prestazione in denaro ovvero determinati servizi o prestazioni privi di alcuna diretta connessione con l'impianto da autorizzare.

c) *Le linee guida dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*  
Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>21</sup>, non dà luogo a misure compensative, in modo automatico:

20) Vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, sentenza 9 aprile 2013, n. 4275.

21) Vedi AS680 del 14 aprile 2010, “Regolamentazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della costruzione ed esercizio dei relativi impianti”.

- la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
- le “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” sono determinate in riferimento a “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”, con specifico riguardo alle opere in questione;
- le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
- secondo l'art. 1, comma 4, lett. f), Legge n. 239/2004, le misure compensative sono solo “eventuali”, e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
- possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f), Legge n. 239/2004;
- le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, sulla base di quanto stabilito dai singoli provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
- nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
- qualora, nei presupposti e alle condizioni sopra elencate, le misure di compensazione ambientale e territoriale siano correlate (comunque in via non esclusiva) a parametri economici riferiti all'unità di energia prodotta dall'impianto, l'entità di tali corrisposizioni non dovrebbe comunque essere superiore al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

### **4.3 Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti**

#### **4.3.1 L'avanzo**

##### **Le norme di riferimento**

Art. 199 TUEL L'art. 199 TUEL individua tra le fonti di finanziamento degli investimenti l'avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187 TUEL.

Art. 187 TUEL L'art. 187 TUEL distingue l'avanzo di amministrazione in:

- fondi non vincolati;
- fondi vincolati;
- fondi per finanziamento spese in conto capitale;
- fondi di ammortamento.

Componenti dell'avanzo di amministrazione Per procedere quindi all'esatta qualificazione ed al corretto utilizzo dell'avanzo di amministrazione, occorre scomporlo in tutte le sue componenti:

- 1) avanzo derivante da altre entrate a destinazione vincolata (contributi finalizzati);
- 2) avanzo derivante da mutui ed altri prestiti;
- 3) avanzo derivante da spese finanziate con entrate del Titolo IV (PIP, PEEP, ecc.);
- 4) ammortamenti;
- 5) avanzo libero.

##### **La nozione di avanzo di amministrazione**

Eccedenza di risorse Sotto il profilo definitorio, l'avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, ovvero eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare<sup>22</sup>.

L'avanzo non è, dunque, classificabile quale utile di gestione e, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell'Ente locale.

---

22) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia/61/PAR/2009, 25 marzo 2009.

Inoltre, l'avanzo di amministrazione si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, avuto riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo.

### **L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione**

L'art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente e destinato:

- a) al reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) alla copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 TUEL;
- c) all'estinzione anticipata di prestiti;
- d) all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio quando non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- e) al finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- f) al finanziamento delle altre spese correnti solo in sede di assestamento.

Tuttavia, per attivare le spese relative alle finalità appena citate, è necessario attendere l'approvazione del rendiconto relativo, tranne nei casi di utilizzo dei fondi, contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

### **L'allocazione ideale**

L'allocazione ideale dell'avanzo di amministrazione è quella per il finanziamento degli investimenti senza creazione di nuovo indebitamento, nonché per la riduzione dello stock di debito residuo dell'Ente pubblico locale.

L'avanzo di amministrazione può essere, inoltre, correttamente impiegato per finanziare le spese correnti di gestione e per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio, qualora riconoscibili.

Destinazioni  
dell'avanzo  
di amministrazione

Attivazione  
delle spese

Ne consegue che non corrisponde ai principi di sana e corretta gestione finanziaria l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche per la parte non vincolata, per il finanziamento di operazioni economiche non in linea con le politiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

### **L'estinzione anticipata dei mutui**

Convenienza  
economica  
dell'estin-  
zione

L'avanzo di amministrazione può essere impiegato per finanziare la spesa corrente derivante dall'estinzione anticipata dei mutui, finalità pur non espressamente prevista dall'art. 187 TUEL, ma coerente con una modalità di sana gestione dell'Ente, a condizione dell'accertata convenienza economica dell'estinzione anticipata rispetto al pagamento delle rate di mutuo alle normali scadenze<sup>23</sup>.

Peraltro, l'orientamento è stato confermato in sede legislativa, poiché si è espressamente introdotta la possibilità d'impiegare l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti, mediante le previsioni dell'art. 11 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, comma 13, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha modificato l'art. 187, comma 2, del TUEL.

### **Il D.L. n. 174/2012**

Intanto, il D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, onde evitare il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle Amministrazioni locali in difficoltà finanziarie o, comunque, di liquidità, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 187 TUEL disponendo che l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 TUEL.

### **L'avanzo presunto**

Art. 187  
TUEL com-  
ma 2, lett.  
a), b) e c)

Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lett. a), b) e c), comma 2, art. 187 TUEL. Per tali

---

23) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delibera n. 40/2007.

fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

### Le diverse posizioni

#### **L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali Principio contabile n. 1/2004**

*“... l'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto.”*

#### **Corte dei Conti<sup>24</sup>**

*“Se la riduzione di spesa non è sufficiente a compensare le minori entrate o se, comunque, è tale da pregiudicare l'attività dell'Ente in relazione alle funzioni ed ai servizi essenziali, l'Ente potrà prendere in considerazione l'ipotesi di addivenire all'equilibrio finanziario di bilancio anche applicando l'avanzo di amministrazione (presunto) riferito all'esercizio precedente... L'Ente potrà procedere in questa direzione solo dopo avere verificato l'impossibilità di ridurre la spesa corrente ed in presenza di ulteriori tre condizioni: si tratti di avanzo libero e non vincolato; si tratti di un avanzo effettivo, risultante a seguito di una completa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi; vi sia stata la delibera con la quale la Giunta ha approvato la proposta di rendiconto, dalla quale risulti l'avanzo e l'organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull'esistenza di quest'ultimo”.*

#### **L'avanzo nel nuovo sistema contabile c.d. “armonizzato”**

L'art. 12 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 riguardante la sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha

D.P.C.M.  
28/12/2011  
art. 12

24) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 133 del 16 marzo 2011.

Finalità  
dell'utilizzo  
dell'avanzo

espressamente disposto che l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Sempre secondo il citato art. 12, D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli Enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell'Ente, possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati.

#### **4.4 Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni**

##### **4.4.1 L'alienazione e la valorizzazione del patrimonio**

###### **1) Premesse**

Importanti risorse per gli investimenti possono derivare dalla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, che ha mostrato una scarsa capacità di rendere economicamente redditizi i propri cespiti immobiliari.

Pertanto, la valorizzazione del patrimonio immobiliare è stata oggetto di diversi interventi normativi, a partire dalla Legge n. 351/2001. Successivamente, la Legge Finanziaria 2007 ha previsto, nell'ambito delle procedure di dismissione, programmi unitari di valorizzazione (PUV) degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale.

Programmi  
unitari di  
valorizza-  
zione

**2) L'art. 58 del D.L. n. 112/2008**

L'art. 58 del D.L. n. 112/2008 disponeva<sup>25</sup> che Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali predispongano piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegati al bilancio di previsione, individuando i beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Piani di alienazioni e valorizzazioni immobiliari

**3) La sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità del predetto articolo, per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, esclusa la proposizione iniziale: *«L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»*.

Ad avviso della Corte Costituzionale, invero, *«ancorché nella ratio dell'art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli Enti, non c'è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch'essa rientrando nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all'effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione»*.

Ne consegue, quindi, che l'inserimento nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale, come originariamente previsto, essendo necessario che la deliberazione che dispone la destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni

25) *«La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.»*

regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali.

#### 4) Il piano delle alienazioni

##### *Nozione*

Analisi  
costi-benefici

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari costituisce documento fondamentale per l'analisi costi-benefici dei beni immobili di un Ente ed un allegato obbligatorio al bilancio di previsione annuale, costituendo uno strumento di pianificazione strategica di medio periodo per la cui redazione è fondamentale la corretta tenuta degli inventari.

##### *Disciplina attuale*

Art. 58 D.L.  
n. 112/2008

Intanto, per effetto di vari interventi legislativi e della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, la disciplina dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 prevede:

- 1) la redazione di apposito elenco per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti;
- 2) l'approvazione da parte di ciascuno di tali soggetti, con delibera dell'Organo di Governo, dell'anzidetto elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- 3) l'allegazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del demanio, tra quelli che insistono nel relativo territorio;
- 4) la pubblicazione dell'elenco nelle forme previste per ciascuno di tali Enti, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 C.C., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in

- catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- 5) la possibilità di individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560.

### ***I nuovi vincoli di utilizzo dei proventi da alienazione***

Intanto, l'art. 1 della Legge n. 228/2012 ha introdotto rilevanti novità sul tema dei vincoli all'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni dei beni patrimoniali disponibili:

Art. 1 Legge  
n. 228/2012

- a) il comma 441 ha abrogato il comma 28 dell'art. 3 della Legge n. 350/2003, in base al quale era consentito l'utilizzo delle plusvalenze derivanti dall'alienazione degli immobili per le spese aventi carattere non permanente;
- b) il comma 442 ha abrogato il comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 che consentiva l'utilizzo del plusvalore derivante dalla vendita di immobili per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui;
- c) il comma 443 ha stabilito che, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

### ***La destinazione dei proventi da alienazione secondo la Sezione autonomie della Corte dei Conti***

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti<sup>26</sup>, circa i proventi da alienazioni, alla domanda «*se sia possibile derogare, in forza della specialità della normativa sul riequilibrio, agli attuali limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da alienazioni immobiliari, similmente a quanto già avviene per gli Enti in condizione di dissesto finanziario (artt. 244 e ss. TUEL)*», ha risposto che «*I proventi da alienazione di beni*

26) Vedi Corte dei Conti, Sez. delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2013/QMIG, Adunanza del 6 maggio/20 maggio 2013.

*patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della Legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva.»*

### **5) La riscossione dei crediti e la cessione di quelli tributari**

Provenienza  
dei crediti

La riscossione dei crediti rappresenta un'entrata che può derivare da:

- a) finanziamenti concessi a terzi;
- b) contratti attivi (ossia da cui discenda un canone o prezzo in favore dell'Ente);
- c) riscossione di corrispettivi tariffari o di canoni patrimoniali;
- d) penalità contrattuali da incassare.

Art. 76  
Legge n.  
342/2000

L'art. 76 della Legge n. 342/2000 consente agli Enti locali di realizzare una particolare forma di gestione finanziaria delle proprie entrate ricorrendo alla cessione a terzi, a titolo oneroso, dei propri crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

Cessione  
“pro soluto”

L'Ente locale è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Si realizza quindi una cessione “pro soluto” di cui all'art. 1267 C.C., in cui il cessionario libera il cedente (in questo caso l'Ente locale) da ogni obbligo o garanzia nei suoi confronti.

Efficacia  
immediata  
della  
cessione

Precisa il citato art. 76 della Legge n. 342/2000 che alle cessioni considerate dalla norma non si applica l'art. 1264 C.C. per il quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. La cessione del credito tributario è quindi immediatamente efficace anche nei confronti del debitore ceduto, a prescindere dalla sua accettazione o dalla sua conoscenza dell'avvenuta cessione mediante notificazione, producendo automaticamente l'effetto traslativo del credito.

Posto che la cessione avviene a titolo oneroso, l'Ente locale ha l'obbligo di effettuare una procedura comparativa per realizzare le condizioni più vantaggiose sulle quali fondare il negozio di cessione, tendendo conto di elementi quali quelli connessi all'ammontare dei crediti, alla difficoltà della riscossione ed ai relativi costi, al tasso di interesse. Infatti, l'operazione di cessione non deve mani-

festare elementi di irrazionalità o diseconomicità che potrebbero configurare ipotesi di danno erariale nei confronti dell'Ente.

### **6) I proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni**

Si tratta di entrate che rappresentano risorse vincolate da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici.

Entrate destinate alla realizzazione di opere pubbliche

#### ***Il quadro normativo di riferimento***

Le disposizioni riguardanti gli oneri concessori in edilizia e la loro determinazione, prima previste dall'art. 5 della Legge n. 10/1977, sono ora contenute nell'art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.

Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

Contributo per oneri di urbanizzazione

Il contributo per il rilascio della concessione edilizia (permesso di costruire) imposto dalla legge e commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall'esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell'utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita<sup>27</sup>.

Contributo per rilascio concessione edilizia

Sia nella precedente che nell'attuale normativa in effetti (artt. 3, 5, 6 della Legge n. 10/1977 e art. 16 del D.P.R. n. 380/2001) alle nuove edificazioni e agli altri interventi – comunque soggetti a titolo abilitativo – corrisponde il pagamento di un contributo

27) Vedi T.A.R. Veneto, 27 gennaio 1988, n. 12; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21 aprile 2006, n. 2258.

commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. La natura giuridica del predetto contributo è quella di prestazione patrimoniale imposta, anche indipendentemente dall'utilità specifica del singolo concessionario, comunque tenuto a concorrere alla spesa pubblica per le infrastrutture che debbono accompagnare ogni nuovo insediamento edificatorio.

In particolare, il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae<sup>28</sup>. Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell'area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d'uso concreta.

Correspon-  
sione e  
quantifica-  
zione  
degli oneri

Per quanto riguarda la corresponsione e quantificazione degli oneri in oggetto, il Legislatore ha previsto che:

- la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire;
- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite da ciascuna Regione;
- nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni devono provvedere, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio comunale;
- ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- quanto al contributo relativo al costo di costruzione, il potere di determinazione è stato affidato alle Regioni e solo in deter-

---

28) Vedi, *ex multis*, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 10 febbraio 2011, n. 243.

minate ipotesi, tassativamente previste, è affidata ai Comuni, in via subordinata, la possibilità di provvedere a ciò.

Tale sistema consente di aggiornare gli importi ricorrendo, con riferimento alla voce relativa agli oneri di urbanizzazione, «*ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale*» (cfr. art. 16, comma 6, D.P.R. n. 380/2001) o, in relazione alla voce relativa al costo di costruzione, facendo «*riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata*» su determinazione regionale, e in assenza di quest'ultima «*in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT*» (cfr. art. 16, comma 9, D.P.R. n. 380/2001).

Aggiornamento degli importi

Il procedimento di revisione mira dunque ad adeguare l'importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva – legati all'aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione – in maniera da far corrispondere a permessi edilizi rilasciati in epoche diverse un impegno economico sostanzialmente uniforme sui singoli istanti.

Procedimento di revisione

Sotto il profilo contabile, si registra una notevole evoluzione dei proventi concessori:

Profilo contabile

- vigente l'art. 12 della Legge n. 10/1977, i contributi venivano allocati in entrata al Titolo IV (entrate da alienazioni, riscossioni crediti) ed in uscita al Titolo II (spese in conto capitale), essendo unicamente destinate a opere di urbanizzazione, espropriazioni, complessi edilizi, ecc.;
- abrogata detta disposizione dal D.P.R. n. 380/2001, si è aperto il fronte a molteplici interpretazioni conseguenti. Secondo una tesi, per effetto dell'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 378/2001 i contributi di costruzione (già “oneri di urbanizzazione”) sono riscossi come le altre entrate comunali ed entrano, secondo il principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese, come recita l'art. 162, comma 2, TUEL. In tal senso si era espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 7 ottobre 2003, rilevando come il Legislatore, con la norma introdotta dal D.Lgs. n. 378/2001, avesse voluto attribuire agli Enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie, rendendoli non più soggetti a vincolo di de-

stinazione. Analogo orientamento è stato espresso dalla Corte dei Conti<sup>29</sup> la quale ha ritenuto che le entrate dei contributi di costruzione, riscosse senza vincoli di destinazione, debbano essere iscritte, ai sensi del D.P.R. n. 194/1996, nel Titolo I, categoria 2, delle entrate secondo le indicazioni del Principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per le finanze e la contabilità degli Enti locali del Ministero dell'Interno;

- al contrario, successivamente, sia il Ministero delle Finanze, attraverso la posizione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007, hanno espresso l'avviso che «*una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione in entrata al Titolo IV (entrate di parte capitale)*» dei proventi concessori, salvo che non sussistano specifiche disposizioni derogatorie che consentano la libera allocazione in bilancio, come, ad esempio, nei casi del comma 43 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004, del comma 713 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e di altre disposizioni più recenti sopra richiamate che hanno stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia percepiti dai Comuni possono essere utilizzati anche per finanziare spese correnti e, quindi, allocati nel Titolo IV delle entrate e nel Titolo II delle spese.

#### **4.5 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati di organismi comunitari o internazionali**

##### **4.5.1 I trasferimenti in conto capitale**

I trasferimenti in conto capitale sono attribuzioni di somme a titolo di assegnazione, sovvenzione e concorso, destinate alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisto di beni patrimoniali.

---

29) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1/pareri/2004.

La Direzione Centrale per la finanza locale provvede a determinare in conformità alla legge e ad erogare i finanziamenti erariali agli Enti locali sulla base dei fondi stanziati.

I trasferimenti in conto capitale, prima della riforma del sistema, erano disciplinati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che agli artt. 41 e 42 disciplinava, rispettivamente, il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti e il Fondo nazionale speciale per gli investimenti stanziato per il finanziamento di opere pubbliche.

Il quadro di riferimento in materia è profondamente mutato a seguito della riforma federale attuata attraverso tutta una serie di leggi. Infatti, gran parte delle attribuzioni di risorse ai Comuni e alle Province ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario vanno attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale, ex D.Lgs. n. 23/2011, e Provinciale, ex D.Lgs. n. 68/2011.

Significativi effetti finanziari discendono anche dalla riduzione di risorse per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province, in applicazione dell'art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010.

Mutamento  
del quadro  
di riferi-  
mento

#### 4.5.2 I finanziamenti europei

Una delle fonti di maggior interesse per il finanziamento di spese d'investimento, peraltro sottratte in genere dai vincoli della spesa del Patto di Stabilità Interno<sup>30</sup>, è costituita dai finanziamenti dell'Unione Europea.

Quest'ultima, infatti, adotta una programmazione economica che ha una durata di sette anni. L'ultimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione Europea è quello 2007-2013 che si propone il conseguimento di due obiettivi principali:

- sostenere il consolidamento dell'Unione;
- favorire la cooperazione di lungo periodo tra attori sociali, economici e politici.

Programma-  
zione  
finanziaria  
Unione  
Europea  
2007-2013

30) Vedi Circolare MEF 14 febbraio 2012, n. 5.

- Fondi comunitari I Fondi comunitari costituiscono le principali risorse economiche destinate al raggiungimento di questi due obiettivi, attraverso il finanziamento delle politiche di riequilibrio territoriale e di sviluppo settoriale della nuova Unione Europea.
- Fondi diretti - Le tipologie di Fondi dell'Unione Europea e le Reti europee:  
- Fondi diretti: sono finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione Europea a beneficiari appartenenti a diverse categorie (università, imprese, associazioni);
- Fondi indiretti (o strutturali) - Fondi indiretti (o strutturali): sono finanziamenti la cui gestione è affidata agli Stati membri attraverso le autorità nazionali e regionali, in conformità a una programmazione che deve essere approvata dalla Commissione Europea;
- Reti europee - Reti: le reti europee sono organismi permanenti di collaborazione tra Enti, istituti universitari, centri studi, esperti individuali, sia europei che extra-europei, su un'area tematica ben individuata e selezionata per la sua rilevanza.

## 4.6 I mutui

### 4.6.1 Definizione

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta “mutuante”, consegna all'altra, detta “mutuatario”, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.

Art. 1813 C.C. Si tratta di un contratto reale e può essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso (detto anche mutuo feneratizio), che si perfeziona con la consegna al mutuatario. È inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1813 C.C.

Contabilizzazione operazioni d'indebitamento L'assunzione di mutui degli Enti locali è ammessa esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti (art. 119 Costituzione), con vincolo di destinazione delle relative entrate. Le operazioni d'indebitamento sono contabilizzate al Titolo V delle entrate del bilancio ed in corrispondenza del Titolo II della spesa, categoria 03 “mutui”, mentre la spesa per interessi è allocata al Titolo I della spesa.

Si tratta della forma di finanziamento maggiormente utilizzata dagli Enti locali – almeno sino a qualche anno fa, quando le possibilità legali e finanziarie lo consentivano – di ricorso all'in-

debitamento le cui condizioni e limiti sono fissati negli articoli 202 e ss. del TUEL.

#### 4.6.2 La capacità d'indebitamento

Gli anzidetti limiti alla capacità d'indebitamento costruiscono principi di coordinamento alla finanza pubblica e, pertanto, sono inderogabili. Secondo la magistratura contabile<sup>31</sup>:

... tra l'altro, il comma 3, dell'art. 8, Legge n. 183/2011 (c.d. "Legge di stabilità 2012"), ha ribadito che le disposizioni in materia di debito pubblico degli Enti territoriali costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, la natura cogente delle disposizioni di legge in esame (art. 24 TUEL e art. 8 Legge n. 183/2011) riguarda non solo il rispetto del limite della capacità di indebitamento, ma anche l'andamento decrescente del rapporto tra gli oneri passivi derivanti dalla contrazione dei mutui e le entrate dei primi tre titoli del bilancio. Ne consegue che l'Ente ha il dovere di rispettare la normativa che disciplina l'indebitamento e, in presenza di opere improcrastinabili, ha l'onere di reperire ulteriori risorse proprie o procedere ad economie di spesa per finanziare l'intervento.

L'inderogabilità della norma che, investendo la capacità di indebitamento, si proietta sui bilanci futuri dell'Ente comporta che, anche nell'asserita ipotesi di assoluta necessità dell'opera pubblica, l'Ente debba in primo luogo cercare di individuare altre modalità di finanziamento della spesa, contraendo altre voci di spesa o aumentando il livello delle entrate nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Si tratta di un'attività valutativa di esclusiva competenza dell'Ente al quale spetta il compito di raffrontare i limiti e i vincoli posti da norme statali di coordinamento della spesa pubblica con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La contrazione di mutui da parte dell'Ente locale se, per un verso, determina un'entrata (Titolo V dell'entrata) necessaria per coprire il fabbisogno derivante dal finanziamento di spese di inve-

31) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 6 marzo 2012, n. 56.

stimento che non possono trovare copertura con le risorse proprie dell'Ente, per l'altro fa sorgere un'obbligazione di restituzione della quota di capitale e della quota di interessi che gravano sul bilancio dell'Ente locale e che vengono contabilizzate, rispettivamente, al Titolo III e al Titolo I della spesa.

Adempimento dell'obbligo di restituzione

Tale obbligo di restituzione può essere adempiuto o secondo quanto pattuito nel contratto di mutuo e nel relativo piano di ammortamento che comporta il pagamento delle rate (della quota capitale e della quota interessi) a determinate scadenze periodiche, oppure mediante una politica di gestione attiva del debito che consente all'Ente locale di modificare le proprie posizioni debitorie, compiendo operazioni di ristrutturazione, quali la rinegoziazione e l'estinzione anticipata dei mutui.

#### 4.6.3 Le condizioni

Condizioni necessarie per ricorso all'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove, nel corso dell'esercizio, si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi suddetti. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;
- c) oltre al rispetto delle condizioni suddette, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 12% per l'anno 2011, l'8% per gli anni 2012 e 2013 e il 6% a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del

Percentuali limite di riferimento

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli Enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite suddetto e non possono impegnare più di un quinto di tale limite e la garanzia prestata dall'Ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'Ente stesso (art. 207 TUEL).

Intanto, il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2014, in vigore in pari data), all'art. 5 ha previsto per gli Enti locali che, al fine di favorire gli investimenti, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi Enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

Interessi  
annuali

D.L. n.  
16/2014

#### 4.6.4 L'art. 119 della Costituzione ed i limiti costituzionali

A norma dell'art. 119 della Costituzione, nel testo conseguente alla riforma del Titolo V recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, l'assunzione di mutui è possibile solo per finanziare spese d'investimento, sotto pena di nullità e delle sanzioni a carico degli amministratori previste dall'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/2002. A tal riguardo si deve rammentare che con la Circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 e con il successivo comunicato del 18 giugno 2003, la Cassa DD.PP. ha fornito agli Enti locali mutuatari i criteri per la finanziabilità dei debiti fuori bilancio.

La Cassa DD.PP. ha affermato che, in coerenza con il principio sancito a livello costituzionale dall'art. 119, consente l'indebitamento per sostenere solo spese di investimento, pur ammettendo il ricorso allo stesso a determinate condizioni anche per le spese correnti, purché il relativo debito sia maturato anteriormente al termine dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001.

Infatti, l'art. 41, comma 4, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per il finanziamento di spese di parte corrente, il

Circolare  
Cassa  
DD.PP. n.  
1251/2003

comma 3 dell'art. 194 TUEL si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Debito  
"maturato"

Secondo la Cassa DD.PP., dunque, per debito "maturato" si intende quello riferito a spese rispetto alle quali il correlato diritto di credito presenti contestualmente i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità<sup>32</sup>.

La compresenza di tali requisiti costituisce condizione in genere rilevabile dalla data dell'atto da cui deriva il debito (data di deposito della sentenza, data di emissione della parcella o della fattura, data di approvazione, da parte dell'Ente locale, del bilancio consuntivo di aziende e consorzi, ecc).

La verifica della sussistenza di tale condizione trova una peculiare applicazione nel caso di debiti costituiti da interessi e rivalutazione monetaria, la cui maturazione è, per legge, intrinsecamente e direttamente correlata allo scorrere del tempo.

Per tale tipologia di debiti, gli Enti, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, possono ottenere il finanziamento, limitatamente alla quota calcolabile anteriormente a tale termine e riconosciuta come debito a norma di legge, fatte salve le successive specifiche indicazioni.

Casi di  
procedure  
espropriative

Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, la Cassa ha adottato il criterio secondo il quale, al debito dell'Ente corrisponde un diritto di credito certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo dell'esproprio (sia esso decreto, accordo bonario, sentenza). L'importo indicato nel provvedimento – indennità ovvero risarcimento danni – rappresenta il corrispettivo dell'investimento, cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell'Ente.

Si rammenta, inoltre, che la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni – operata dalla Legge Costituzionale

---

32) Secondo la circolare RGS n. 35/2012 in ordine al D.L. n. 35/2012, s'intende:

- a) certezza: il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili;
- b) liquidità: il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;
- c) esigibilità: quanto all'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle Amministrazioni, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la Legge n. 243/2012 – ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'art. 119 della Costituzione e che andranno a restringere ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell'equilibrio complessivo dell'aggregato regionale.

#### 4.6.5 La forma

I contratti di mutuo con Enti diversi dalla Cassa DD.PP., dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

Clausole e  
condizioni

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'Ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.

Le disposizioni suddette si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'Ente locale acceda, come nel caso dell'apertura di credito di cui si dirà di seguito.

#### 4.6.6 L'utilizzo

L'Ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'Ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

#### 4.6.7 La Cassa Depositi e Prestiti

Generalmente, gli Enti locali, in caso di assunzione di mutui, ricorrono alla Cassa DD.PP. Quest'ultima possiede i requisiti propri dell'organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Trattasi infatti di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, e si può anche ritenere che sia istituita per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale.

Scopi della  
Cassa  
DD.PP.

La Cassa ha infatti lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali.

Detta attività è rivolta a garantire a queste ultime i mezzi per assolvere alle proprie funzioni istituzionali laddove, rivolgendosi al mercato, tali mezzi non riuscirebbero a reperire o reperirebbero a condizioni più onerose. Ne consegue che i contratti che vengono stipulati da Stato, Regioni, Enti pubblici, Enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006<sup>33</sup>.

---

33) Vedi T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 aprile 2010, n. 1042.

La Cassa DD.PP. ha svolto tradizionalmente la sua missione attraverso l'erogazione di prestiti a soggetti pubblici (Stato, Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici), utilizzando come principale canale di finanziamento il risparmio postale, garantito dallo Stato.

Via via questa attività di finanziamento pubblico si è evoluta attraverso procedure operative più snelle, nuove tipologie di intervento, nuovi prodotti, adattandosi alle diverse tipologie di clientela. Attualmente, quindi, la Cassa DD.PP. può finanziare:

- opere pubbliche: sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria;
- conferimenti o partecipazioni di capitale a Spa o Srl costituite in base alle facoltà concesse agli Enti dalla legislazione vigente;
- interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali.

I mutui erogati dalla Cassa DD.PP. di interesse degli Enti locali sono, in particolare, il prestito ordinario ed il prestito flessibile, di cui seguono le schede relative alle caratteristiche.

Tipologie  
di finanzia-  
menti  
previste

### **Il prestito ordinario**

Offerto storicamente dalla Cassa DD.PP. agli Enti locali, il prestito ordinario è il prodotto di finanziamento più consolidato della Cassa. Pur modificato per adeguarsi all'evoluzione della domanda, continua a presentare caratteristiche di semplicità ed immediatezza che lo rendono idoneo ad assicurare copertura finanziaria ad un'ampia gamma di investimenti delle Amministrazioni locali.

Il Prestito ordinario risulta particolarmente indicato per la copertura finanziaria di investimenti con profili di spesa programmabili in un orizzonte temporale corrispondente al primo biennio successivo alla data di stipula, quali ad esempio quelli riconducibili all'acquisto di beni e forniture già esistenti o alla realizzazione di interventi di manutenzione.

Disponibile per il finanziamento di un unico investimento, così come per la copertura finanziaria di più interventi, il prestito ordinario consente inoltre la copertura nei casi di finanziamento di debiti fuori bilancio, con soggetto pagatore diverso dal beneficiario e con diversi soggetti pagatori.

L'importo complessivo minimo concedibile per il singolo prestito è pari a 5 mila euro.

Caratteristi-  
che

L'Ente può scegliere, in funzione delle proprie necessità e delle condizioni vigenti di mercato, tra tasso fisso e variabile (indicizzato ad una media del tasso Euribor). Nel caso del prestito a tasso fisso l'ammortamento del debito è a rate costanti (metodo francese), mentre è a quote capitale costanti (metodo italiano) nel caso del prestito a tasso variabile.

Ai fini contabili, il finanziamento ordinario prevede, ai sensi della normativa e salvo eventuali eccezioni dovute a trattamenti agevolati, l'accertamento per l'intero ammontare concesso al Titolo V delle entrate del bilancio di esercizio in cui cade la stipula del contratto.

### **Il prestito flessibile**

Il prestito flessibile è un prodotto diverso sia rispetto al prestito ordinario della stessa Cassa DD.PP., sia agli altri prodotti disponibili sul mercato: la caratteristica principale è quella di consentire all'Ente una contabilizzazione dell'impegno limitatamente alle sole somme erogate e non all'intero ammontare concesso dalla Cassa DD.PP.

Il prestito flessibile quindi è ideale per il finanziamento di progetti di grandi dimensioni e impegno, i cui tempi di realizzazione siano particolarmente lunghi o in cui la complessità di realizzazione non consenta di programmare con elevato grado di accuratezza la tempistica di attuazione e la dinamica di avanzamento dei lavori.

Tale tipologia di finanziamento è inoltre particolarmente efficace nel fornire copertura finanziaria a investimenti per i quali possano essere previste forme agevolate di compartecipazione alla spesa da parte dello Stato o di altri soggetti interessati, come le Regioni.

L'importo complessivo non può essere inferiore a 250 mila euro (la soglia è ridotta a 100 mila euro per i Comuni con meno di 5 mila abitanti oppure a 100 mila euro per la quota di partecipazione minima nel caso di progetti congiunti tra più Enti).

Le caratteristiche principali del prestito flessibile sono: periodo di utilizzo e preammortamento fino a 6 anni, durata complessiva fino a 30 anni, possibilità di passaggio da regime a tasso variabile a regime a tasso fisso, facoltà di estinzione anticipata o di riduzione senza indennizzo (nel caso rispettivamente di mancata realizzazione dell'opera o di accertamento di risorse finanziarie alternative di natura esclusivamente non debitoria), possibilità di finanziare con il medesimo prestito più interventi riconducibili a piani di investi-

Importo  
minimo  
concedibile

Caratteristi-  
che

mento tra loro funzionalmente integrati, modalità di registrazione contabile che, anche sulla base delle note interpretative rilasciate dai competenti organi istituzionali, consente di ripartire l'accertamento delle entrate e l'impegno della relativa spesa su base pluriennale e sino al termine massimo di scadenza del periodo di utilizzo.

### **La Circolare della Cassa Depositi e Prestiti del 27 giugno 2013, n. 1280**

Con la suddetta circolare, la Cassa DD.PP. ha disciplinato le modalità di accesso ai prestiti destinati agli Enti ai quali si applica il TUEL alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica avvenuta negli ultimi anni. La circolare disciplina quindi le condizioni generali di accesso al credito della gestione separata della Cassa DD.PP., riordinando, alla luce del mutato contesto, le disposizioni precedentemente impartite con le circolari nn. 1255, 1263 e 1273.

La devoluzione di un mutuo per spese diverse da quelle di "investimento" non è consentita (ex art. 119, comma 6, Costituzione) e comporta, se posta in essere, la nullità del relativo contratto, oltre che l'applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che lo hanno deliberato (art. 30, comma 15, della Legge n. 289/2002). La prassi, a dimostrazione della diffusione avuta dal fenomeno, ha addirittura individuato tre distinte figure di devoluzione (in senso ampio):

- a) la devoluzione in senso stretto, caratterizzata dalla diversità per *species*, nell'ambito dello stesso *genus*, dell'opera da realizzare (ad esempio, da una scuola ad una strada);
- b) il diverso utilizzo del mutuo, caratterizzato dalla diversità per opera da realizzare nell'ambito della stessa *species* (da una strada ad un'altra strada);
- c) l'accorpamento, figura plastica e meramente descrittiva, caratterizzata dal fatto che più mutui sono devoluti e/o utilizzati per una finalità diversa da quella originaria.

Così individuato il fondamento normativo e la causa "tipica" della devoluzione, è evidente che il problema dei suoi rapporti con la novazione si risolve proprio in base alla causa del relativo negozio.

Come la devoluzione, anche la novazione costituisce un negozio di "secondo grado"; un negozio, cioè, che opera su un rapporto obbligatorio non ancora (o ancora non del tutto) attuato, al quale apporta una modifica essenziale per l'"oggetto" (c.d. "novazione reale"), o per il "titolo" (c.d. "novazione causale").

Devoluzione non consentita ex art. 119 Costituzione

Figure di devoluzione

La novazione

In tale ultima ipotesi, sul piano modificativo (*aliquid novi*) devoluzione e novazione si sovrappongono, almeno nei casi, e sono i più numerosi, in cui la devoluzione ha ad oggetto un mutuo di scopo.

### **Il mutuo concesso a società con partecipazione pubblica**

La concessione di un mutuo da parte di un Comune in favore della propria società in house rientra nel novero delle operazioni di finanziamento provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell'indebitamento per le sole finalità d'investimento ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli artt. 201-204 TUEL e art. 62 Legge n. 133/2008. Il finanziamento concesso si configura quale mutuo di scopo. La determinazione del tasso d'interesse è rimessa al prudente apprezzamento dei competenti organi comunali, i quali possono anche prevedere il tipo contrattuale del mutuo gratuito<sup>34</sup>.

Limiti

Mutui di  
scopo

La quasi totalità dei mutui contratti dagli Enti locali, in effetti, si configurano mutui di scopo: mutui, cioè, nei quali la somma di danaro viene consegnata al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale<sup>35</sup>. Tali vengono considerati dalla giurisprudenza i mutui erogati dalla Cassa DD.PP.

Orbene, la modifica causale che si lega alla devoluzione dei mutui di scopo, potrebbe in astratto anche lasciar pensare alla novazione del relativo rapporto originario ma, in concreto, il rapporto originario non si estingue perché, nella devoluzione, mancano sia l'*animus novandi* – ovvero la “volontà di estinguere l'obbligazione precedente” (ex art. 1230, comma 2, C.C.) – sia la *causa novandi*, ovvero l'“interesse comune delle parti all'effetto novativo”.

Né, peraltro, come nella novazione (novazione soggettiva), un nuovo debitore o un nuovo creditore si sostituiscono, rispettivamente, all'antico – che rimane, così, liberato – né la precedente obbligazione è, per così dire, trasformata in un'altra che ne prende il posto e la estingue mediante la creazione di un nuovo vincolo obbligatorio e l'estinzione di un altro (novazione oggettiva).

34) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, 29 giugno 2009, n. 385.

35) Vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 629/1989 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 1885/2003.

Nella devoluzione, anzi, l'*animus* e la *causa novandi* si presentano capovolti: le parti non vogliono affatto estinguere il rapporto originario, poiché intendono destinarlo – nel suo originario assetto negoziale – ad una finalità diversa (*animus*) per un loro comune interesse all'effetto devolutivo (*causa*)<sup>36</sup>.

*Animus  
novandi e  
causa  
novandi*

#### 4.6.8 Le economie dei mutui

La Cassa DD.PP. dal mese di aprile 2014, ha lanciato una maxi-operazione sui residui sui mutui di oltre 6 mila Enti locali che si trovano ad avere residui inutilizzati.

Lottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili da parte degli Enti locali può avvenire secondo due modalità:

- 1) se si tratta di residui da economie rilevate nel corso dei lavori o a completamento dell'opera, è possibile richiedere il diverso utilizzo dei residui, ovvero la riduzione del finanziamento a quanto effettivamente necessario. Sono potenzialmente coinvolti in questa fattispecie residui per circa 1,8 miliardi di euro su mutui concessi fino al 31 dicembre 2012, per i quali non risultano alla Cassa DD.PP. richieste di erogazione o di diverso utilizzo successive al 1° gennaio 2013. La distribuzione geografica di tale portafoglio è: 50% Sud, 29% Nord e 21% Centro Italia;
- 2) se si tratta di residui inferiori a 5.000 euro, ovvero al 5% dell'importo del finanziamento, e l'opera risulti completata, l'Ente può richiedere l'erogazione delle somme per altre finalità consentite dalla legge. I residui coinvolti sono, in questo caso, pari a quasi 130 milioni di euro. La distribuzione geografica è 42% Sud, 35% Nord e 23% Centro Italia.

Per attivare le richieste, gli Enti possono visionare, il portale Enti locali e Pubblica Amministrazione del sito Internet Cassa DD.PP. ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

Secondo la magistratura contabile, la sana gestione finanziaria e i principi di regolarità contabile richiedono che, in presenza di opere ultimate, si provveda a fare confluire le eventuali economie realizzate nell'avanzo di amministrazione, attraverso, appunto, l'eliminazione dei corrispondenti residui passivi. Le disponibilità rimaste inutilizzate, provenienti dall'indebitamento, risultano contabilizzate tra i residui attivi nei casi in cui la disciplina del mutuo

*Eliminazione  
residui  
passivi*

36) Vedi Corte dei Conti, Giurisd. centrale d'appello, Sez. III, 4 novembre 2009, n. 475.

comporti la riscossione del mutuo/prestito a stato di avanzamento lavori (mutui Cassa DD.PP. e alcune nuove forme di mutui con istituti di credito privati). In tali ipotesi la contabilità finanziaria registra l'accertamento dell'entrata nel momento dell'accensione del mutuo/prestito e l'incasso solo al momento in cui si presenta lo stato di avanzamento lavori. Al termine dei lavori, nel caso di realizzazione di una economia, a fronte del residuo passivo da eliminare si troverà il corrispondente residuo attivo per la quota di prestito contratto ma non ancora riscosso.

Nelle fattispecie nelle quali, invece, l'entrata da mutuo viene contemporaneamente accertata e riscossa per l'intero importo concesso, le disponibilità non utilizzate andranno ad impinguare soltanto la cassa, senza essere più rilevate nella competenza. In presenza di disponibilità non impiegate l'Ente può contrattare con il soggetto che ha concesso il mutuo la riduzione dello stesso o la relativa devoluzione.

### **La contabilizzazione delle economie**

Metodologie  
registrazione  
contabile

L'operazione di devoluzione dell'economia del mutuo ad altre destinazioni viene contabilizzata dagli Enti locali attraverso differenti metodologie di registrazione contabile:

- 1) mantenimento dei residui passivi: le risorse vengono immediatamente riutilizzate previa approvazione degli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento, senza che i residui passivi vengano eliminati e le corrispondenti risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione;
- 2) esclusiva eliminazione del residuo passivo: il residuo passivo viene cancellato e confluisce nell'avanzo; il residuo attivo viene conservato. Le spese per le nuove opere, che si andranno ad impegnare nell'esercizio successivo, troveranno il loro finanziamento nella quota di avanzo di amministrazione derivante dall'eliminazione del residuo passivo e il pagamento avverrà sul residuo attivo relativo al mutuo originario devoluto;
- 3) eliminazione del residuo passivo e del corrispondente residuo attivo: la contestuale eliminazione dei residui rende l'operazione ininfluenza rispetto all'avanzo di amministrazione. La nuova opera, finanziata col mutuo devoluto, verrà iscritta nella competenza dell'anno successivo sia nella parte entrata (come entrata da economie su mutui devoluti) sia nella parte spesa, con contestuale accertamento e impegno.

Con riferimento al primo caso, la Corte dei Conti ha rilevato che il mantenimento dei residui passivi si discosta dalla corretta applicazione della normativa (artt. 190 e 228 del TUEL) e dei principi contabili (principio contabile n. 3/88), in base ai quali le operazioni di riaccertamento degli impegni riportati a residuo conducono al riaccertamento delle posizioni debitorie e all'eventuale eliminazione dei residui per i quali possono essere svincolate le risorse per la successiva riconversione. In questo modo l'economia realizzata, transitando per l'avanzo di amministrazione, viene come tale evidenziata. Inoltre potrebbe avere dei riflessi sull'indebitamento dato che la quota di mutuo devoluto, riscritta nella competenza dell'esercizio successivo, genera nuovo debito (pur restando invariata la posizione creditoria e i termini contrattuali) il quale, ai fini della corretta quantificazione dell'indebitamento complessivo, richiederà operazioni di rettifica extra contabili.

Mantenimento residui passivi

La conservazione del residuo attivo, permanendo il credito, appare maggiormente conforme ai principi contabili, in quanto manca in questi casi il titolo per l'eliminazione e sussiste, invece, quello per il relativo riaccertamento.

Conservazione residuo attivo

Inoltre, la Magistratura contabile ritiene che le risorse corrispondenti ai residui passivi eliminati debbano confluire nei «fondi per finanziamento spese in conto capitale» di cui all'art. 187 TUEL e non nei «fondi vincolati». L'eliminazione di residui passivi per valori assai elevati attinenti la spesa in conto capitale può costituire la conseguenza di una non adeguata contabilizzazione delle relative operazioni, per un'insufficiente o ritardata correlazione fra programmazione e gestione degli interventi. Se da una parte la loro ridefinizione consente di riportare gli importi agli effettivi fabbisogni, attraverso la modifica dei quadri economici originari o variati in corso d'opera, d'altra parte occorre che l'Ente valuti l'adozione di iniziative finalizzate ad accelerare la chiusura di interventi ancora aperti.

Il ritardo nel disimpegno di somme non necessarie impedisce di devolvere con prontezza le risorse liberate per altri interventi e causa, secondo la fonte di finanziamento utilizzata, la corrispondenza di interessi passivi non giustificati<sup>37</sup>.

37) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n. 4/2011/VSG depositata il 24 gennaio 2011.

#### 4.6.9 Fondi agevolati per la Pubblica Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti

Leggi speciali affidano a Cassa DD.PP. la gestione di fondi e strumenti che supportano l'implementazione delle politiche locali in svariati ambiti settoriali: programmazione e progettazione infrastrutturale, tutela dell'ambiente e del territorio, mobilità sostenibile, sviluppo economico, politiche abitative, ecc.

Risorse agevolate

Le risorse agevolate, rese disponibili attraverso questi fondi, in alcuni casi sono riservate esclusivamente alle Amministrazioni locali (Fondo per la progettualità e Fondo demolizioni opere abusive), in altri sono rivolte ai diversi attori, pubblici e privati, che a vario titolo sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo settoriale.

Tipologie di fondi

Tra questi fondi, ricordiamo i seguenti:

- Fondo per la progettualità;
- Fondo demolizione opere abusive;
- Fondo Kyoto.

#### 4.6.10 L'istituto per il credito sportivo

Oltre alla Cassa DD.PP., nel panorama operativo degli investimenti degli Enti locali, assume particolare importanza l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Rappresenta un istituto di credito specializzato nel concedere finanziamenti connessi al settore dello sport e della cultura.

Finalità dell'istituto e finanziamenti previsti

Nell'attività dell'Istituto rientravano il credito per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti sportivi o strumentali all'attività sportiva compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili da destinare a tali attività.

L'Istituto per il credito sportivo eroga finanziamenti per:

- la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree;
- l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;
- la promozione della cultura sportiva;
- la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi;
- le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa.

Per acquisto di impianti sportivi o di immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa si intende ogni tipo di acquisto (anche mediante trasferimento di quote o azioni della società proprietaria) impianti e/o immobili esistenti a condizione che il soggetto acquirente si impegni ad assicurarne, anche indirettamente, la gestione secondo le finalità sportive e/o culturali per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Sono inoltre finanziabili interventi strumentali al raggiungimento di uno scopo sportivo o culturale.

Nell'esercizio delle attività creditizie e finanziarie, l'Istituto opera prevalentemente con:

- Comuni, Province e Regioni;
- Enti Pubblici;
- CONI Servizi S.p.A., Federazioni sportive nazionali;
- Società, Associazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- Società e associazioni culturali;
- Enti di promozione culturale e dello spettacolo;
- ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali (ad esempio Discipline Sportive Associate; Associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI; Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; Associazioni e società senza personalità giuridica; persone fisiche, società di gestione di impianti sportivi, etc.).

I finanziamenti possono essere concessi – al netto di eventuali contributi in conto capitale erogati da terzi – sino al 100% delle spese ammissibili documentate. La percentuale di finanziabilità potrà variare in funzione dell'importo e della durata dell'intervento richiesto, nonché delle garanzie offerte.

Per spese ammissibili si intendono:

- costo di costruzione/ristrutturazione/ampliamento dell'opera;
- spese tecniche;
- spese per la redazione del business plan;
- acquisto attrezzature e arredi;
- costo d'acquisto aree interessate dalle opere da finanziare;
- costo di acquisto dell'impianto sportivo (compresa IVA sull'acquisto, l'imposta di registro e le altre imposte relative all'acquisto, gli onorari notarili relativi alla compravendita, eventuali oneri di intermediazione);

Condizioni  
dei finan-  
ziamenti  
concessi

Spese  
ammissibili

- oneri concessori e oneri di urbanizzazione relativi al progetto finanziato;
- spese relative ai pareri CONI, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti;
- IVA.

Finanzia-  
menti di  
oneri diversi

L'ammissibilità al finanziamento di oneri diversi da quelli sopra elencati potrà essere presa in esame a condizione che si tratti di investimenti ed attività complementari o accessorie ai settori dello sport e dei beni e delle attività culturali che, pur essendo suscettibili di autonoma individuazione sono, strutturalmente o per effetto di apposita convenzione, posti al servizio o di utilità per lo svolgimento dell'attività sportiva (o culturale) o immobili o impianti ove queste si svolgono; il rapporto di connessione dovrà permanere per tutta la durata del finanziamento.

Parere  
favorevole  
del CONI

Poiché è necessario il parere favorevole da parte dei competenti Organi tecnici del CONI (CONI Provinciale per progetti con importo lavori fino a euro 1.032.913,80 e Commissione Impianti Sportivi per progetti con importo lavori superiore a euro 1.032.913,80) sul progetto, si consiglia di sottoporre preventivamente al CONI i progetti delle opere da finanziare, al fine di evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti, qualora il CONI stesso formuli dei rilievi di natura tecnica.

#### **4.6.11 L'INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica**

Anche l'INPDAP, oggi assorbito dall'INPS<sup>38</sup>, prevede la possibilità di concedere finanziamenti per l'esecuzione di opere pubbliche, acquisti di stabili da destinare a pubblici servizi e per la costruzione di case in cooperativa.

In linea generale, sono finanziate tutte quelle opere che, essendo di pertinenza degli Enti, ne accrescano il patrimonio, facendone parte, almeno, per tutta la durata dell'ammortamento, e soddisfino le esigenze della collettività.

---

38) Per effetto del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche, nella Legge 27 dicembre 2011, n. 214, dal 1° gennaio 2012 l'Inpdap e l'Enpals sono confluite nell'Inps.

Attualmente la prestazione è sospesa ed è in corso la negoziazione per il debito residuo dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 2002.

Finanziamenti attualmente sospesi

#### 4.6.12 I mutui con il ricorso al sistema bancario

A partire dell'entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, che all'art. 5 ha soppresso la disposizione secondo cui gli Enti locali non potevano assumere mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. se non dopo che la stessa avesse dichiarato la propria indisponibilità, il sistema bancario privato inizia ad assumere rilevanza nella realizzazione dei piani d'investimento programmati dagli Enti locali.

L'opzione del ricorso al mutuo bancario presuppone un'analisi di tipo economico-finanziario circa la sua convenienza sotto vari aspetti:

Analisi della convenienza del mutuo

- i mutui concessi dalle banche, diversamente dalla Cassa DD.PP., fuoriescono dal regime della tesoreria unica e quindi, sulla parte non ancora erogata possono maturare degli interessi attivi, i quali, tuttavia, sono assoggettati al trattamento fiscale;
- i tassi positivi sulle giacenze del capitale mutuato per l'investimento, non soggetti alla tesoreria unica, entrano subito nelle casse del tesoriere, anche se, dal punto di vista strettamente finanziario, risulta indifferente per il soggetto mutuatario che il mutuo sia gestito dal tesoriere o dall'istituto mutuante. In entrambi i casi gli interessi subiscono lo stesso trattamento fiscale. La scelta, però, potrebbe comunque avere una sua rilevanza nel caso in cui il contratto di tesoreria preveda una qualsivoglia utilità aggiuntiva per l'Ente (si pensi ad esempio ad un contributo a tantum per sponsorizzazioni, oppure alla possibilità offerta al personale dipendente di utilizzare i vari prodotti bancari a condizioni più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato, o ancora a fornire gratuitamente servizi di consulenza bancaria e via dicendo).

I vari contratti di tesoreria conclusi dagli Enti locali possono presentare varie caratteristiche e clausole:

- 1) possibilità di reinvestimento della liquidità, in operazioni a basso contenuto di rischio e di sicuro rendimento;
- 2) oneri passivi;

Caratteristiche e clausole dei contratti di tesoreria

- 3) commissioni;
- 4) penali.

Oltre ai predetti elementi che devono essere riportati nei contratti, nel processo decisionale dell'Ente locale vanno considerati altri fattori quali:

- i tempi di definizione e preparazione del prodotto finanziario;
- l'accentuata variabilità dei tassi d'interesse;
- la possibilità di individuare degli strumenti di copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi;
- la possibilità riconosciuta agli Enti locali di rinegoziare le condizioni di un mutuo bancario.

In particolare, per quanto concerne la procedura di accesso al sistema creditizio, la scelta dell'istituto mutuante è regolata dalle disposizioni del TUEL n. 267/2000, in base alle quali, oltre alla forma (contratto pubblico) ed ai contenuti che dovrà presentare il contratto di mutuo, particolare rilevanza riveste il sistema di ammortamento.

Il sistema di  
ammorta-  
mento

Al riguardo vi è un'ampia flessibilità di opzione in ordine alla durata dell'ammortamento (10, 15 ed oltre 15 anni), e potrà essere scelto il tasso fisso o quello variabile. Nel primo caso il rimborso avverrà posticipatamente ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) con rata costante, dove la quota di capitale è crescente, mentre quella degli interessi è decrescente (c.d. "sistema francese"). Nel caso dei mutui indicizzati, fermo restando i tempi e le scadenze dei pagamenti che restano invariati, l'ammontare della rata è variabile, con quota capitale costante e quota interessi calcolata sul debito residuo del periodo precedente (c.d. "sistema italiano").

I tassi

La scelta circa il tipo di tasso di mutuo cui optare è determinata da una serie di elementi quali il tipo di opera da finanziare, le condizioni del mercato finanziario e le aspettative nei tassi.

In genere, il sistema creditizio finanzia le opere pubbliche mediante la concessione, da parte delle banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. Si tratta, quindi, di mutui di scopo per cui l'erogazione è soggetta a vincolo di destinazione.

Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Le operazioni di finanziamento si suddividono in relazione al soggetto finanziato ed alla garanzia prestata:

- finanziamento a carico dello Stato: impegno nel bilancio statale delle somme necessarie per il pagamento delle rate (capitale+interessi);
- finanziamento a carico dell'Ente: impegno nel bilancio delle somme occorrenti al pagamento delle rate di mutuo. Gli Enti locali (Comuni, Province e Comunità montane) delegano il proprio tesoriere a pagare le rate di mutuo avvalendosi delle entrate dei primi tre titoli di bilancio con precedenza su ogni ulteriore pagamento;
- finanziamento con fidejussione rilasciata da Ente pubblico e/o ipoteca.

Tipologie di operazioni di finanziamento

Nei mutui agli Enti territoriali è previsto, in genere, un periodo iniziale di preammortamento, durante il quale maturano solo gli interessi sulle somme effettivamente erogate, ed un successivo periodo di ammortamento, nel quale l'Ente rimborsa rate comprensive di capitale e interessi.

Periodo iniziale di preammortamento

Per gli Enti territoriali il ricorso al credito è soggetto a una serie di vincoli relativi all'impatto dell'indebitamento sul bilancio dell'Ente ed al Patto di Stabilità.

Le principali caratteristiche dei mutui agli Enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni) sono:

Caratteristiche dei mutui agli Enti locali

- 1) durata: minimo 5 anni, massimo 30 anni (limiti validi anche per le Regioni);
- 2) tasso di interesse: può essere fisso o variabile. In alcuni casi è previsto un tasso misto (ad es. variabile nella fase di preammortamento e fisso nella fase di rimborso). Per gli Enti locali sono fissati dalle normative vigenti dei tassi massimi applicabili;
- 3) ammortamento: di norma avviene con rate semestrali posticipate, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel 1° semestre dell'anno, anticipata al 1° luglio dello stesso anno. La rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota di capitale e della quota interessi;

- 4) erogazione: in genere, l'erogazione dei fondi è consentito all'Ente a fronte dello stato di realizzazione dell'investimento da finanziare. In coincidenza con l'inizio dell'ammortamento i fondi vengono interamente erogati al mutuatario, a prescindere dallo stato di realizzazione;
- 5) contratto: è obbligatoria la stipula in forma pubblica.

La delegazione di pagamento

La principale forma di garanzia per l'istituto mutuante è la delegazione di pagamento, consistente nell'ordine che lo stesso Ente impartisce al proprio tesoriere di pagare, alle scadenze dovute, le somme spettanti all'istituto mutuante, con imputazione al proprio conto di tesoreria. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione da parte degli Enti Locali ed è notificato al tesoriere da parte dell'Ente, costituendo titolo esecutivo.

I tassi massimi per i mutui agli Enti Locali vengono periodicamente determinati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) in modo da riflettere le prevalenti condizioni di mercato per il finanziamento del settore pubblico.

Interest Rate Swap

Per Interest Rate Swap (IRS) si intende il valore del tasso fisso verso tasso variabile EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR.

Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Tasso variabile

Per i finanziamenti a tasso variabile con facoltà periodica di passaggio a tasso fisso, il rispetto dei limiti di tasso al momento di esercizio di tale opzione è da verificare prendendo a riferimento di volta in volta il limite di tasso vigente per i mutui a tasso fisso di durata pari alla durata di applicazione del tasso prescelta dall'Ente. L'aggiornamento dei limiti di tasso a cura del MEF avviene con periodicità irregolare.

#### **4.6.13 Le operazioni di ristrutturazione del debito da mutui**

Spesso gli Enti locali ipotizzano di ricorrere ad operazioni di ristrutturazione del proprio debito al fine di abbattere il costo degli interessi passivi pagati sui mutui esistenti e, al contempo, di conseguire eventuale liquidità destinata a spese correnti o a quelle in conto capitale.

La rinegoziazione ha l'obiettivo di modificare una o più clausole del contratto originariamente stipulato, modificando la misura del tasso e la durata dell'intera operazione, prevedendo in tal modo un nuovo piano di ammortamento che varia i termini di scadenza per la restituzione del capitale.

La rinegoziazione

L'estinzione anticipata permette all'Ente di risolvere il contratto prima della scadenza originariamente prevista, rimborsando in un'unica soluzione il capitale residuo, maggiorato di una somma a titolo di indennizzo.

Estinzione anticipata

Le anzidette operazioni di ristrutturazione del debito possono essere effettuate, oltre che per la presenza di consistenti entrate patrimoniali che permettono di estinguere il debito con risparmio sui futuri interessi, anche dalla possibilità di rinegoziare la passività in presenza di mutate condizioni di mercato quali, in particolare, la modificazione dei tassi di interesse in senso decrescente rispetto a quelli del debito originario<sup>39</sup>.

Quanto poi alle concrete modalità di estinzione anticipata dei mutui, l'art. 28, comma 3, della Legge n. 448/1998 (Finanziaria 1999), ha previsto che gli Enti potevano procedere all'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. senza oneri aggiuntivi, cioè senza il pagamento di alcuna penale, attraverso quindi la restituzione del solo residuo debito, mediante piani finanziari di progressiva e continuata riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il Pil, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Tale possibilità non è più consentita in quanto la predetta disposizione è stata soppressa dall'art. 1, comma 699, Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I cambiamenti dopo la Legge Finanziaria del 2007

Per porre in essere un'operazione di ristrutturazione del debito è necessario, quindi, reperire fondi nell'ambito del bilancio dell'Ente che consentano di far fronte al diverso, rispetto a quello originariamente pattuito, impegno contrattuale.

In particolare, per quel che riguarda l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, è necessario reperire risorse sufficienti per

39) Vedi Sez. Riunite in sede di controllo, deliberazione 18 febbraio 2009, "Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle Pubbliche Amministrazioni".

saldare, in un'unica soluzione, il residuo debito e corrispondere l'indennizzo.

Tale operazione esula, senz'altro, dall'ambito di applicazione oggettivo della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 66, Legge n. 311/2004, trattandosi di fattispecie diversa rispetto a quella ivi disciplinata. La richiamata disposizione normativa consente, infatti, di destinare la plusvalenza realizzata a seguito dell'alienazione di beni patrimoniali al rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non comportando alcuna ristrutturazione del contratto originariamente stipulato.

### **La finanziabilità dell'estinzione anticipata (della quota capitale residua) di contratti di mutuo con l'avanzo di amministrazione**

Condizioni  
e limiti  
dell'estinzione  
anticipata

La magistratura contabile si è già espressa, in più occasioni<sup>40</sup> in relazione alla possibilità di coprire gli oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di contratti di mutuo con le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali (art. 199, lett. f), TUEL). La Corte dei Conti<sup>41</sup> ritiene che si tratti di un'operazione ammissibile nei limiti in cui la suddetta fonte di finanziamento venga destinata, come intenderebbe fare il Comune istante, a rimborsare la quota capitale residua, ma non l'indennizzo dovuto all'istituto mutuante a fronte del recesso anticipato dal contratto, che, dal punto di vista giuscontabile, non può essere considerata una spesa di investimento, ma un onere straordinario di gestione corrente da allocare al Titolo I della spesa<sup>42</sup>.

È in ogni caso necessario che l'Ente valuti la convenienza economica dell'operazione prospettata che sussisterà se la sommatoria delle quote di interessi dovuti sino alla naturale scadenza dei contratti di mutuo sarà maggiore rispetto all'importo della penale dovuta per l'estinzione anticipata.

Resta ferma, comunque, la disciplina di cui all'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, e, successivamente,

Art. 62  
D.L. n.  
112/2008

40) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 36 e 40/pareri/2007; 27/2009/PAR; 317/2011/PAR.

41) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 14/2012/PAR del 18 aprile 2012.

42) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 317/2011/PAR.

sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha stabilito per Regioni ed Enti locali, da un lato, il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza e, dall'altro, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non superiore a 30 né inferiore a 5 anni.

## 4.7 Le garanzie

Ai fini dei mutui e delle altre operazioni d'indebitamento, gli artt. 206 e 207 TUEL prevedono quali garanzie gli istituti della delegazione di pagamento e della fidejussione.

### 4.7.1 La delegazione di pagamento

#### Nozione

La delegazione è l'incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce ad un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare ad un terzo, detto delegatario.

I soggetti

In particolare, la delegazione di pagamento costituisce garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti che gli Enti locali possono rilasciare a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'Ente locale e costituisce titolo esecutivo.

#### Ambito operativo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>43</sup>, ha ritenuto non applicabile la delegazione di pagamento alle operazioni in derivati concluse da Enti territoriali in quanto il rilascio di tale titolo giuridico esecutivo è esplicitamente riferibile ai mutui e ai prestiti, mentre gli strumenti derivati non rientrano nella fattispecie dei mutui e prestiti né tanto meno nell'accezione più ampia della

43) Vedi Dipartimento del Tesoro, Direzione II, con circolare Prot. 63013 del 22 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2007, n. 151.

definizione di indebitamento; per cui su tali prodotti non devono essere rilasciate delegazioni di pagamento.

#### 4.7.2 La fidejussione

##### Nozione

La fidejussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato *fidejussore*, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal Codice civile italiano all'art. 1936, ai sensi del quale «È *fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui.*»

Art. 42  
TUEL

Gli Enti locali possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, TUEL, la garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle Comunità montane di cui fanno parte.

La garanzia fidejussoria può essere, inoltre, rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. e) TUEL, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 116, comma 1, TUEL. In tali casi i Comuni, le Province e le Città metropolitane rilasciano la fidejussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

#### 4.7.3 La fidejussione a favore di terzi

Condizioni  
della  
garanzia

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'Ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'Ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'Ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra Ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

In ogni caso, la scelta di rilasciare garanzie fidejussorie, pur consentita dall'ordinamento (cfr. art. 207 TUEL), non può essere compiuta dall'Ente locale senza la valutazione di molteplici aspetti che attengono non solo alla legittimità della specifica operazione, ma anche all'idoneità del progetto finanziato a realizzare un'utilità per l'Ente medesimo nonché per la comunità amministrata<sup>44</sup>.

Contestualmente, l'Ente istante dovrà verificare i risvolti dell'operazione sul piano più strettamente finanziario. La fidejussione comporta infatti l'assunzione di un rischio che l'ordinamento assimila, sotto molteplici aspetti, a quello del ricorso all'indebitamento, implicando per l'Ente medesimo la riduzione delle possibilità di ricorrere direttamente a ulteriori operazioni finanziarie.

Inoltre, anche il ricorso alla fidejussione incontra i limiti imposti dall'art. 119, comma 6, della Costituzione che vieta di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento<sup>45</sup>. Al di là delle concrete probabilità di escussione, si ritiene comunque opportuno che la passività derivante dalla fidejussione debba sempre trovare adeguata rappresentazione nei documenti contabili fin dal sorgere dell'obbligazione principale<sup>46</sup>, a fronte dell'alea "tipica" della fidejussione che espone l'Amministrazione locale al rischio (attuale) del verificarsi dell'insolvenza del debitore e, conseguentemente, dell'attivazione della responsabilità patrimoniale. A tale conclusione si perviene alla luce dei principi desumibili dalla normativa civilistica e giuscontabile, nonché dai principi contabili,

Limiti posti  
dall'art. 119  
Costituzione

44) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Friuli V.G., deliberazioni FVG/197/2010/ PAR e FVG/20/2004.

45) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n. 153/2011; Sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 368/2011.

46) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 368/2011.

idonei, da un lato, a individuare il contenuto degli obblighi assunti mediante il rilascio della fidejussione e, dall'altro, gli oneri di copertura finanziaria e di rappresentazione contabile<sup>47</sup>.

#### 4.7.4 La contabilizzazione

Esclusione iscrizione nei servizi in conto terzi

Ai fini di una corretta contabilizzazione delle somme relative alla fidejussione ed al pagamento degli oneri finanziari del mutuo, si deve escludere senz'altro l'iscrizione nei servizi in conto terzi, da riservarsi alle tipologie di entrata e di spesa strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile<sup>48</sup>. Inoltre, va considerata l'incidenza di operazioni siffatte sulla capacità di indebitamento dell'Ente, ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in capo agli Enti locali, quali il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti nell'esercizio successivo a quello nel quale non è stato rispettato il Patto (art. 77-bis, comma 10, D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008), oltre ai limiti quantitativi all'indebitamento di cui all'art 204 TUEL.

#### 4.7.5 I limiti da indebitamento

Art. 207 comma 4 TUEL

L'art. 207, comma 4, TUEL stabilisce che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. A quest'ultimo riguardo va per completezza ricordato che le norme di cui all'art. 207 rientrano fra le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile, da considerarsi cedevoli rispetto alle eventuali differenti norme contenute nel regolamento di contabilità di un Ente locale (art. 152 TUEL)<sup>49</sup>. Pertanto, soltanto in virtù di una deroga regolamentare, gli Enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia

Deroga regolamentare

47) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Friuli V.G., deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012.

48) Vedi principio contabile n. 2.25; rispetto ad un'ipotesi similare cfr., in tal senso Sez. reg. di controllo per la Toscana, n. 97 del 21 luglio 2010.

49) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 144 del 14 settembre 2011.

fidejussoria in favore di soggetti diversi da quelli espressamente previsti all'art. 207 dello stesso TUEL. L'operazione fideiussoria, peraltro, deve essere valutata anche ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, atteso che l'art. 20, comma 12<sup>50</sup>, del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, sanziona l'artificioso rispetto del Patto di Stabilità Interno attraverso una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o "altre forme elusive".

---

50) «Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del Patto di Stabilità Interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di Stabilità Interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.»



## V – Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge e la gestione attiva della tesoreria

### 5.1 I prestiti obbligazionari

Gli Enti locali, ai sensi dell'art. 205 TUEL sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a lungo termine che si realizza mediante emissione di obbligazioni, da parte di una società o Ente, a favore degli investitori. Questi ultimi pretendono una cedola di interesse (o partecipazione) a scadenza fissa (trimestrale, semestrale o annuale), fino al completo rimborso del prestito. Il versamento del prestito può coincidere, o meno, con il momento dell'emissione. Il rimborso del prestito obbligazionario avviene, secondo contratto, a una determinata data, o in blocco o a estrazione (rimborso rateale a quote fisse o variabili, da versare insieme ai pagamenti delle cedole di interesse).

Definizione

A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più Enti locali, gli Enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri Enti emittenti rilasciano garanzia fidejussoria a favore dell'Ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza (art. 207 TUEL).

Le operazioni di indebitamento sono contabilizzate al Titolo V delle entrate del bilancio ed in corrispondenza del Titolo II della spesa (Cat. 04, prestiti obbligazionari), mentre la spesa per interessi è allocata al Titolo I della spesa.

### 5.2 Le aperture di credito

Le aperture di credito negli Enti locali sono state disciplinate per la prima volta dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), che ha introdotto nel TUEL l'art. 205-bis, rubricato "Contrazione di apertura di credito", successivamente oggetto di modifiche. In base all'attuale

Art. 205-bis  
TUEL

disciplina, gli Enti locali, ai sensi dell'art. 205-bis TUEL, sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina degli investimenti mediante mutuo di cui all'art. 204, comma 3, TUEL.

Clausole e  
condizioni  
dei contratti  
di apertura  
di credito

I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'Ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'art. 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'Ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
- b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
- c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
- e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno.

Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

Sotto l'aspetto contabile, le spese di investimento finanziate da un'apertura di credito si considerano impegnate interamente all'atto della stipula del contratto di apertura di credito per l'importo del progetto. A chiusura dell'esercizio, le somme non erogate costituiscono residui attivi.

Aspetto contabile

Rispetto all'allocazione in bilancio, le voci interessate sono:

- 1) Titolo V delle entrate (accensione di prestiti), per il valore complessivo sottoscritto;
- 2) Titolo II della spesa (conto capitale), per l'importo del progetto finanziato;
- 3) Titolo III della spesa (rimborso prestiti), per la restituzione della quota capitale;
- 4) Titolo I della spesa (spese correnti – interessi passivi), per la parte di interessi e oneri finanziari da corrispondere alla banca per l'utilizzo del credito.

Sotto il profilo dell'opportunità, l'apertura di credito appare maggiormente conveniente quando esiste un'altra forma di finanziamento per la copertura di un determinato investimento, essendo vantaggioso utilizzare dapprima il contributo e, successivamente (ma nel limite massimo di tre anni dalla data di stipula del contratto), il fido concesso dalla banca con l'apertura di credito, atteso che in tal modo gli interessi e gli oneri connessi cominceranno a decorrere dal momento dell'utilizzo della somma messa a disposizione dall'Ente creditizio, con evidenti risparmi sulla parte corrente della spesa.

### 5.2.1 La dottrina e la giurisprudenza

Secondo dottrina e giurisprudenza, caratterizzante l'apertura di credito è l'accreditamento, elemento di importanza decisiva per delimitare l'ambito di applicazione della relativa disciplina, definibile come la messa a disposizione di una somma di denaro in funzione di una sua futura, anche se eventuale, utilizzazione; ne consegue che la banca non può essere considerata alla stessa stregua del debitore di una somma di denaro, ovvero di un soggetto che deve assolvere ad un'obbligazione immediata di consegnare una somma di denaro, ma ha la diversa funzione di mettere a disposizione dell'affidato il bene se e quando questi riterrà di accedere alla descritta disponibilità.

Accreditamento

Afferma, al riguardo, la giurisprudenza: «*Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 C.C., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 C.C. cit.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili. L'interpretazione dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o nell'altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito*»<sup>51</sup>.

Pertanto, sulla base delle situazioni fattuali, l'operazione finanziaria pur qualificata quale apertura di credito semplice, quando non ha le caratteristiche tipiche dell'anzidetto contratto, può essere espressione di una volontà di accedere ad un finanziamento per far fronte a spese correnti, utilizzando il surrettizio strumento della cessione di crediti tributari, con conseguente responsabilità erariale<sup>52</sup>.

## 5.3 Le operazioni in derivati

### 5.3.1 Aspetti generali

Definizione

Il termine “derivati” indica la caratteristica fondamentale di questi prodotti: il loro valore “deriva” dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente<sup>53</sup>. Sostanzialmente, i derivati sono dei titoli che possiedono un valore che si basa sul valore di mercato di altri beni. Alla base dei titoli troviamo quindi delle variabili, chiamate attività sottostanti che possono essere di molteplice natura: azioni, obbligazioni, indici, *commodities* come il petrolio o anche un diverso derivato<sup>54</sup>.

---

51) Vedi Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2000 n. 1225.

52) Vedi Corte dei Conti, Lazio, sentenza n. 473 del 29 novembre 2010.

53) Vedi [http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti\\_derivati/cosa-sono\\_prodottiderivati.html](http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/cosa-sono_prodottiderivati.html).

54) Vedi <http://www.guidaacquisti.net/derivati>.

Secondo la giurisprudenza, con il contratto di swap finanziario due contraenti, uno dei quali è un intermediario finanziario, si scambiano flussi di interesse futuri relativi ad un determinato capitale di riferimento (c.d. “capitale nozionale”); generalmente, al debitore di un mutuo che comporta il pagamento di interessi a tasso fisso, fermo restando il contratto originario, viene offerta la possibilità di stipulare in aggiunta al precedente contratto, un diverso contratto (lo swap di tasso di interesse) che preveda di pagare per il futuro un importo determinato in base ad interessi calcolati secondo tassi variabili, indicizzati a determinati parametri, e, contestualmente, di ricevere dall’intermediario finanziario il pagamento di un importo determinato sulla base di interessi a tasso fisso. Il vantaggio o svantaggio dell’operazione è dato dal differenziale fra i due importi che può essere positivo o negativo per l’Ente territoriale, a seconda dei parametri di riferimento e, soprattutto, dell’evoluzione della curva dei tassi di interesse che può variare, anche in misura significativa rispetto alle previsioni effettuate al momento della conclusione del contratto<sup>55</sup>.

Parere giurisprudenziale

Con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 maggio 2004, pubblicata in G.U. 3 giugno 2004, n. 128, è stato chiarito che swap, forward, cap e collar possono essere acquistati dagli Enti territoriali solo nella formula detta plain vanilla, vale a dire secondo la struttura più elementare, che non incorpori ulteriori opzionalità.

Circolare MEF 27/05/2004

Sempre la predetta circolare ministeriale ha ribadito che il livello del tasso di interesse che l’Ente territoriale deve sostenere allo scattare delle soglie contrattuali deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente alla conclusione dell’operazione derivata.

### 5.3.2 L’art. 62 del D.L. n. 112/2008

A seguito dell’innalzamento dei tassi di riferimento in area BCE e delle perdite registrate dagli Enti pubblici, è intervenuto il Legislatore che con l’art. 62 del D.L. n. 112/2008, novellato dalla

---

55) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 26 ottobre 2007, n. 596.

Doppia  
disciplina:

Legge n. 203/2008, reca una duplice disciplina normativa: la prima a regime e la seconda transitoria:

a) a regime

a) la prima è contenuta nel comma 3, art. 62, il quale prevede che *«il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati»* previsti all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52) che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali *«possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi Enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento»*. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che *«al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere»*;

b) norma  
transitoria

b) con la norma transitoria, contenuta nel comma 6 dello stesso art. 62, il Legislatore ha disposto che ai predetti Enti *«è fatto divieto di stipulare»*, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno, *«contratti relativi agli strumenti finanziari derivati»*.

Il secondo inciso dello stesso comma puntualizza che *«resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura»*.

Sentenza  
Corte Costi-  
tuzionale  
n. 52/2010

Sulla nuova disciplina introdotta, la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2010, n. 52, non ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 70, 77 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione – dell'art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (*“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pe-*

requazione tributaria”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ed ulteriormente modificato dall’art. 3 della Legge n. 203/2008, il quale detta una disciplina volta a contenere l’uso degli strumenti finanziari derivati da parte delle Regioni e degli Enti locali, in modo da contenere l’indebitamento.

### 5.3.3 Il declino delle operazioni in derivati

Intanto, l’avvenuta effettiva percezione della rischiosità delle operazioni in derivati, dovuta tanto all’azione informativa dei mass media che alle raccomandazioni della Corte dei Conti, hanno spinto gli Enti ad estinguere anticipatamente siffatto tipo di operazioni o, comunque, a non effettuarne in futuro.

Rischiosità

Inoltre, ha certamente contribuito alla concreta sterilizzazione delle operazioni di finanza creativa la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009), che ha sostanzialmente modificato le disposizioni recate dall’art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, delegando il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad individuare, con proprio regolamento:

Legge n.  
203/2008

- a) la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che possono essere conclusi da Enti territoriali e locali;
- b) le componenti derivate che gli stessi Enti possono includere nei contratti di finanziamento;
- c) le informazioni che i contratti derivati, o che includono componenti derivate, devono contenere.

Dopo molti mesi, il Ministero ha predisposto e pubblicato il 22 settembre 2009 una bozza di regolamento sottoposta a consultazione pubblica.

Lo schema di regolamento comprende altresì delle istruzioni metodologiche, che sono mutate dall’approccio largamente utilizzato in altri contesti dall’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari relativamente all’informazione obbligatoria da rendere al sottoscrittore meno esperto.

Istruzioni  
metodolo-  
giche

In sintesi, il testo include:

- a) l’elenco delle operazioni ritenute ammissibili e l’indicazione di talune caratteristiche che le stesse, o la controparte con cui vengono concluse, devono possedere (art. 2);

- b) il contenuto dell'allegato informativo e della dichiarazione rilasciata dalla persona incaricata della sottoscrizione del contratto (artt. 3 e 4);
- c) la specificazione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni precedenti (art. 5);
- d) l'indicazione degli adempimenti in termini di bilanci pubblici (art. 6) e di comunicazioni preventive (art. 7) e, infine, le disposizioni relative all'entrata in vigore delle varie disposizioni previste dal regolamento (art. 8).

### 5.3.4 La responsabilità per operazioni in derivati

Il parere  
della Corte  
dei Conti

Sul piano delle responsabilità, la Corte dei Conti è spesso intervenuta condannando per la sottoscrizione di contratti finanziari derivati ad alta rischiosità, atteso che il pregiudizio finanziario pubblico, conseguente alla sottoscrizione di detti contratti, sorge sia per l'assenza di una qualsiasi disciplina normativa che garantisca l'andamento anche potenziale delle operazioni finanziarie, fin quando non si manifesti un danno in concreto e l'Ente decida di chiudere l'operazione diventata fortemente negativa, sia per l'esposizione dello stesso Ente al valore fortemente fluttuante dei contratti stessi ad alta rischiosità<sup>56</sup>.

Al contrario, è stata esclusa la responsabilità nell'acquisto di prodotti finanziari derivati nel caso di danno veramente contenuto, riconoscendo il rapporto di servizio dell'istituto di credito che aveva cumulato la funzione dell'*advisor* con quella di venditore del prodotto finanziario (in evidente conflitto d'interessi). In particolare, in siffatto caso non è stato rilevato un danno certo e attuale, perché l'Ente locale era riuscito ad uscire dal contratto per tempo<sup>57</sup>.

### 5.4 La gestione attiva della tesoreria

Art. 209  
TUEL

Nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria dell'Ente, ai sensi dell'art. 209 TUEL, il tesoriere provvede alla riscossione

---

56) Vedi Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio, sentenza 11 luglio 2011, n. 1044.

57) Vedi Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Abruzzo, sentenza 22 aprile 2010, n. 259.

delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie. Inoltre, ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Dall'esistenza di ingenti liquidità in tesoreria, quindi, potrebbero derivare risorse finanziarie sia dall'interesse attivo riconosciuto all'Ente dal tesoriere, in base alla convenzione disciplinante il servizio, sia da operazioni finanziarie eventualmente previste dal regolamento di contabilità dell'Ente e dalla convenzione regolante i rapporti tra le parti (ad es., operazioni pronti contro termine, acquisto di buoni del Tesoro, ecc.).

Tuttavia, la situazione d'ingente liquidità è attualmente rara per la maggior parte degli Enti locali e anche per quelli più ricchi recenti disposizioni di legge hanno inciso sulla possibilità di disporre della propria liquidità. Infatti, il Decreto liberalizzazioni (art. 35, commi 8-13, del D.L. n. 1/2012) ha sospeso per tre anni, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica mista previsto dal D.Lgs. n. 279/1997, in base al quale possono giacere sui conti del tesoriere le entrate proprie (da tributi, vendita di beni, canoni, tariffe) degli Enti. Al suo posto è previsto il ritorno al regime di tesoreria unica tradizionale (art. 1, Legge n. 720/1984), in base al quale tutte le disponibilità degli Enti sono accentrate presso le contabilità speciali aperte in Banca d'Italia.

Sono escluse le somme derivanti da operazioni di mutuo, prestito (anche obbligazionario) e altre forme di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre Pubbliche Amministrazioni. Questa esclusione oggettiva è stata concessa per non incidere sulle possibilità degli Enti di ottenere, in attesa dell'utilizzo delle somme prese a prestito per lo specifico investimento, una maggiore remunerazione.

La novità, inserita all'interno delle misure per la tutela dell'unità economica della Repubblica e per il coordinamento della finanza pubblica, si applica a tutti gli Enti che nel corso degli ultimi quindici anni sono stati sottoposti al regime di tesoreria mista: Comuni, Province, Regioni, Aziende sanitarie, Università, Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali.

Interpretazioni divergenti della norma

Sospensione del regime di tesoreria mista

Somme escluse

Con l'entrata in vigore delle predette disposizioni, quindi, gli Enti interessati non potranno effettuare una gestione autonoma delle entrate, ma potranno utilizzare le entrate solo al momento del pagamento; fermo restando per gli Enti la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere.

### **5.5 La circolare n. 11 del 24 marzo 2012, il MEF-RGS**

L'art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica.

Il MEF ha chiarito l'applicazione della nuova disciplina, rammentando:

- 1) la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. "mista", regolato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, e l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della Legge n. 720/1984, agli Enti già assoggettati alla tesoreria unica mista (comma 8);
- 2) il rientro nel regime di tesoreria unica dei dipartimenti universitari e degli altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università statali (comma 11);
- 3) il versamento alla tesoreria statale delle disponibilità depositate presso i tesorieri o cassieri degli Enti coinvolti, in due tranches: la prima, pari al 50% delle somme presenti alla data del 24 gennaio 2012, entro il 29 febbraio, la seconda, per la quota rimanente entro il 16 aprile. Il riversamento riguarda anche le somme depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, da accentrare presso il tesoriere entro il 15 marzo (comma 9);
- 4) lo smobilizzo entro il 30 giugno 2012 degli investimenti finanziari, individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2012, con conseguente riversamento delle risorse presso la tesoreria statale;
- 5) l'esclusione dal regime di tesoreria unica delle disponibilità che gli Enti detengono presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle Regioni

o di altre Pubbliche Amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi (comma 8);

- 6) la vigenza del principio del prioritario utilizzo, in base al quale i pagamenti sono imputati prioritariamente alle risorse presenti presso il tesoriere, fino al completo riversamento delle disponibilità, previsto entro il 16 aprile (comma 10).

Infine, nell’ottica della conservazione allo Stato della maggiore liquidità disponibile, come rammentato dalla circolare RGS n. 5 del 7 febbraio 2013, al punto E.2 “Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria”, il comma 21 dell’art. 31 della Legge n. 183/2011 autorizza il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli Enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Unione Europea.

Misure di  
contenimen-  
to dei  
prelevamenti



## VI – Entrate da leggi e disposizioni speciali

### 6.1 I diritti d'imbarco

La Legge Finanziaria n. 350/2003 ha istituito nella misura di 1 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. Il gettito prodotto da tale disposizione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, è destinato, per il 20%, a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante. La quota spettante ad ogni singolo Ente è calcolata in base al territorio comunale nel quale è inserito l'aeroporto ed alla superficie totale del Comune (art. 2, comma 11, Legge n. 350/2003).

Destinazioni  
dell'addizio-  
nale

### 6.2 Le risorse dalla distribuzione del gas

L'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito nella Legge n. 222/2007, come modificato dall'art. 2, comma 175, Legge Finanziaria 2008, detta nuove disposizioni che possono così essere riassunte:

Nuove  
disposizioni

- a) di individuare, entro tre mesi, i criteri di gara e di valutazione dell'offerta;
- b) di determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, secondo l'indicazione di bacini ottimali di utenza;
- c) la proroga delle concessioni in essere. La gara di affidamento è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 222/2007;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2008 i Comuni interessati dal rinnovo possono incrementare il canone di concessione fino al 10%, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi

Contributi  
compensa-  
tivi

dei consumi del gas da parte delle fasce deboli di utenti.

L'art. 2, commi 558, 559 e 560, Legge n. 244/2007 prevede contributi compensativi ai Comuni sede di stabilimento di stoccaggio del gas ed ai Comuni con essi confinanti.

Il calcolo per determinare l'importo spettante ai singoli Comuni direttamente interessati dalle opere e ai Comuni limitrofi è piuttosto complesso<sup>58</sup>: partendo dall'importo spettante alla Regione, viene considerata l'area occupata dagli impianti, il numero di abitanti dei Comuni, la lunghezza dei confini comunali. Nel 2011, per un valore complessivo fissato in 1.480.809,31 euro (Abruzzo 26,4%; Emilia Romagna 31,9%; Lombardia 39%; Veneto 2,7%), il contributo minimo/massimo per un singolo Comune sul cui territorio ricade l'opera è stato di circa 700/170.000 euro mentre i corrispondenti valori per i Comuni limitrofi erano compresi tra 20 e 46.000 euro.

Per i progetti da realizzare nell'ambito del "Piano" predisposto e accettato dal Ministero dello Sviluppo economico secondo le disposizioni del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 130, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio è corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede gli stabilimenti che lo destinano, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 per almeno il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sede operativa nei medesimi Comuni.

### **6.3 I proventi previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.)**

#### **I proventi dei parcheggi a pagamento**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992, i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

#### **I proventi da violazione delle disposizioni sui limiti di velocità**

L'art 142 del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992, in materia di limiti di velocità, ai commi 12-bis e ss., dispone che:

a) i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle viola-

---

<sup>58</sup>) Vedi deliberazione ARG/gas n. 119/2010.

zioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni predette non si applicano alle strade in concessione. Gli Enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;

b) gli Enti suddetti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al Patto di Stabilità Interno.

Ogni Ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 30% annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

Relazione  
annuale

### 6.3.1 I proventi ex art. 208 Codice della Strada

L'art. 208 del Codice della Strada dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

In particolare, l'art. 208, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), così come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010, per la parte che qui interessa, statuisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata a soddisfare un triplice ordine di interventi:

- a) per almeno  $\frac{1}{4}$  di tale ammontare per interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) per almeno un altro  $\frac{1}{4}$  per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- c) per la parte rimanente per altre varie finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, elencate espressamente, tra cui, a norma del comma 5-bis, per quota *«destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187...»*.

Interventi ammessi

Vincoli alla destinazione per proventi derivati da accertamenti con apparecchi o sistemi di rilevamento

Specifici vincoli di destinazione risultano previsti anche con riguardo ai proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni per limiti di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 142 del Codice, come modificato dalla Legge n. 120/2010). Dette somme, spettanti per il 50% all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e per il restante 50% all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, devono essere destinate *«alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione*

*stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al Patto di Stabilità Interno».*

Per i proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni per limiti di velocità attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettroniche è prevista dunque una specifica disciplina, distinta da quella generica di cui all'art. 208 del Codice. Tuttavia, con riguardo a tutti i proventi derivanti dall'accertamento di violazioni del Codice della Strada, tanto per quelli di cui all'art. 208, quanto per quelli di cui all'art. 142, si è stabilito un obbligo di rendiconto al termine dell'esercizio, per consentire ai competenti Ministeri i dovuti riscontri in ordine alla loro corretta destinazione.

In particolare, l'art. 142, comma 12-quater, prevede che *«ciascun Ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».*

Obbligo  
di relazione  
annuale

In generale, le somme che derivano da sanzioni riferite a violazioni al Codice della Strada costituiscono una risorsa peculiare in quanto si fondano su una contestazione che non può essere considerata certa fino a che la sanzione amministrativa non sia stata portata formalmente a conoscenza del trasgressore e non sia stato concluso il relativo contenzioso, tenendo presenti le notevoli difficoltà di riscossione, che in molti casi avviene dopo anni, o non avviene affatto. L'accertamento di tale risorsa per sua natura "aleatoria" ed il suo utilizzo prima della sua concreta riscossione, può essere potenzialmente idonea ad arrecare pregiudizio alla sana gestione finanziaria dell'Ente. Principi di prudenza imporrebbero

Verifica del  
contenzioso

agli Enti locali di accertare tale risorsa contestualmente alla riscossione del relativo importo<sup>59</sup>.

Gli Enti determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità indicate. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità suddette.

### 6.3.2 La magistratura contabile

Può ritenersi ammissibile l'impiego dei proventi relativi alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per finanziare l'estinzione anticipata di un mutuo (rimborso anticipato dell'intero importo) acceso per realizzare opere di per sé finanziabili con le risorse vincolate ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, anche alla luce delle novità recate dalla Legge n. 120/2010 che annovera esplicitamente, tra le attività finanziabili, la manutenzione straordinaria delle strade, l'installazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la messa a norma di barriere e la sistemazione del manto stradale, attività che possono aver richiesto anche l'accensione di un mutuo; in tal caso, tuttavia, il finanziamento con mutuo deve riguardare un'opera direttamente connessa con le finalità della norma del Codice della Strada, restandone fuori, pertanto, le spese inerenti il trasporto pubblico urbano. Tuttavia, i proventi relativi alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada non possono essere utilizzati per finanziare l'estinzione anticipata di un mutuo (pagamento della quota o degli interessi di un mutuo), sia pure contratto per finalità ammissibili al finanziamento, sul presupposto che trattasi di spese ripetitive negli anni che l'Ente non ha certezza di poter finanziare interamente con entrate aleatorie come i proventi in questione<sup>60</sup>.

Limiti  
dell'utilizzo  
dei proventi

### 6.4 Fondo di solidarietà (già Fondo sperimentale di riequilibrio)

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, il comma

---

59) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Campania, parere n. 132 del 21 marzo 2013; Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 601/2009.

60) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n. 104/2010.

3 dell'art. 2, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 13, comma 18, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo era di 3 anni e comunque fino alla data di attivazione del Fondo perequativo a regime successivo alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 13.

### **6.5 Fondo nazionale progettazione opere pubbliche**

L'art. 54 della Legge n. 448/2001 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche con una dotazione, per l'anno 2002, di 50 milioni di euro.

L'art. 4, comma 143 della Legge n. 350/2003 ha stanziato 30 milioni di euro per l'anno 2004, stabilendo che le domande per ottenere il contributo devono essere corredate dal progetto preliminare (art. 4, comma 145, Legge n. 350/2003).

L'art. 6-ter del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha stabilito che il Fondo di rotazione per la progettualità è destinato prioritariamente alla progettazione di opere inserite nei Piani triennali degli Enti locali approvati alla data di conversione dello stesso Decreto e che ricadano sui terreni demaniali o già di proprietà dell'Ente locale interessato.

### **6.6 Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale**

L'art. 4, comma 144, della Legge n. 350/2003 ha stanziato la somma di 70 milioni di euro per il finanziamento del Fondo in oggetto.

L'art. 23 del D.L. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 ha stanziato risorse per la realizzazione di micro progetti di arredo urbano e di interesse locale.

L'art. 5, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha stanziato la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per investimenti infrastrutturali degli Enti locali che hanno operato dismissioni societarie.

Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno. La quota assegnata a ciascun Ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

### **6.7 Fondo per la realizzazione opere nel settore idrico**

L'art. 4, commi da 35 a 39, della Legge n. 350/2003 ha definito i contenuti del Programma di intervento nel settore idrico e dettato norme di coordinamento e finanziarie.

Il comma 78, art. 1, della Legge Finanziaria 2006 ha istituito un Fondo di 200 milioni di euro per interventi infrastrutturali, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche, a decorrere dall'anno 2007.

### **6.8 Fondo per l'innovazione**

L'art. 1, comma 895, della Legge Finanziaria 2007 ha previsto un fondo di 15 milioni di euro per finanziare progetti di digitalizzazione degli Enti locali.

### **6.9 Fondo per l'edilizia residenziale pubblica e sociale**

L'art. 1, comma 1154, della Legge Finanziaria 2007, ha stanziato 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008/2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

L'art. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ha disciplinato l'approvazione di un Piano nazionale di edilizia abitativa per l'incremento di abitazioni di edilizia residenziale destinato prioritariamente a prima casa per soggetti bisognosi.

Piano nazionale di edilizia abitativa

Il finanziamento è previsto con risorse pubbliche e private e con i proventi dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono concesse agevolazioni a cooperative edilizie costituite con i soggetti beneficiari, il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi costruttivi e la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione.

Finanziamenti e agevolazioni

È istituito un apposito Fondo ministeriale nel quale confluiscono le somme stanziare dall'art. 1, comma 1154, della Legge n. 296/2006 e dal D.L. n. 159/2007, convertito nella Legge n. 222/2007 (artt. 21, 22-bis e 41). L'art. 7-quater, comma 12, D.L. n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009, ha elevato da 100 a 200 milioni di euro le risorse per l'avvio degli interventi regionali.

Fondo ministeriale

L'art. 58, D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, prevede che le intese sul Piano casa avvengano in sede CIPE e che anche agli Accordi di programma sia conferito valore di dichiarazione di pubblica utilità. Sono concesse agevolazioni a cooperative edilizie costituite con i soggetti beneficiari, il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi costruttivi e la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione.

## 6.10 Fondo demolizione opere abusive

Sono istituiti i Fondi per la demolizione di opere abusive e per il ripristino del paesaggio ex art. 2, commi 340, 341, 404, 405 e 406, della Legge Finanziaria 2008.

## 6.11 Fondo interministeriale per gli impianti sportivi

Il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2013 (G.U. n. 98 del 27 aprile 2013) concerne la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'art. 64, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Decreto interministeriale 25/02/2013

Il Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

### **6.12 Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio**

Art. 13  
D.L. n.  
112/2008

Si tratta del fondo che alimenta i contributi statali assegnati in attuazione dell'art. 13, comma 3-quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". In particolare, il comma 3-quater, art. 13, D.L. n. 112/2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli Enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

### **6.13 Le entrate dalla lotta all'evasione fiscale**

L'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (c.d. "collegato alla Finanziaria 2006"), convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m., rubricato "Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale", al comma 1 dispone: «*Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.*»

Art. 2  
comma 10  
D.Lgs. n.  
23/2011

L'art. 2, comma 10, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha ulteriormente incrementato al 50% la misura della percentuale delle riscossioni da attribuire ai Comuni; successivamente è stata ulterior-

mente elevata al 100% con il nuovo art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, la quota percentuale delle maggiori somme che vengono riscosse a titolo definitivo dall’Agenzia delle Entrate. Detta disposizione normativa è finalizzata al potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione ai principi di economicità, efficienza, efficacia e collaborazione amministrativa.

Per la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale dei tributi erariali è riconosciuta una quota nella misura percentuale innanzi menzionata sulle maggiori somme, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo.

Il comma 2 del summenzionato decreto, prevedeva l’emanazione di un apposito provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui dovevano essere stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni. Con Provvedimento del 3 dicembre 2007, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Con il suddetto provvedimento è prevista la possibilità, per le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, di definire appositi protocolli d’intesa con i Comuni, tesi a formulare programmi locali di recupero dell’evasione.

L’art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato “Efficienza dell’Amministrazione finanziaria”, prevede fattiva partecipazione dei Comuni all’accertamento erariale in materia di determinazione sintetica del reddito, nonché specifica partecipazione degli stessi, diretta al contrasto delle fittizie residenze all’estero.

Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 rubricato “Codice dell’Amministrazione digitale”, dispone, all’art. 50, comma 2, lo scambio di dati necessari per lo svolgimento di compiti istituzionali fra le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Mediante la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate e Comuni, le parti si impegnano a definire le modalità di accesso alle banche dati, necessarie al fine di trasmettere agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competente le segnalazioni qualificate ed immediatamente utilizzabili per gli accertamenti fiscali.

Modalità di partecipazione all’accertamento

Efficienza dell’amministrazione finanziaria

Codice dell’Amministrazione digitale

Accesso alle banche dati



## VII – Le fonti di finanziamento mediante capitale privato previste dal Codice dei contratti

### 7.1 Premesse

Il Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. prevede talune forme di realizzazione di investimenti mediante apporto di capitali privati. In particolare, si fa riferimento alle concessioni di lavori pubblici, al project financing o finanza di progetto ed al leasing in costruendo, nonché alle opere a scomputo da parte dei privati.

### 7.2 Il partenariato pubblico-privato

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti<sup>61</sup>: *«Il concetto di PPP definisce forme contrattuali basate sulla cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.»* Definizione

Le procedure di PPP sono riconducibili, quindi, a tre categorie: Procedure

- 1) concessione di lavori;
- 2) concessione di servizi;
- 3) altre forme.

La concessione di lavori in PPP riguarda la concessione di costruzione e gestione su proposta del promotore (finanza di progetto) e concessione di costruzione e gestione su proposta della stazione appaltante; le altre operazioni di PPP comprendono le sponsorizzazioni, il partenariato societario, i programmi di riqualificazione urbana, il leasing in costruendo, il contratto di disponibilità.

L'operazione di PPP può non essere contabilizzata nel bilancio dell'Amministrazione a condizione che vi sia assunzione in capo al contraente privato del rischio di costruzione, oltre che, alternativa-

Non contabilizzazione del bilancio

---

61) Vedi Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, maggio 2013.

mente, dei rischi di disponibilità o di domanda dell'opera. E ciò, tenendo fermo che l'esclusione del rischio a carico dell'Amministrazione non può coesistere con l'assunzione di un contributo in conto capitale maggioritario a carico dell'Amministrazione stessa, con la concessione di una garanzia pubblica che copra integralmente il debito, con clausole contrattuali relative alla rescissione del contratto di PPP che prevedano il pagamento di un indennizzo da parte dell'Amministrazione, con l'allocazione dell'asset alla fine del contratto che determini la contabilizzazione *on balance*.

### 7.3 Le concessioni di lavori pubblici

#### 7.3.1 La disciplina

D.Lgs. n. 163/2006  
e D.P.R. n. 207/2010

Gli artt. 142 e ss. del Codice dei contratti, nonché gli artt. 115 e 116 del regolamento d'attuazione D.P.R. n. 207/2010, disciplinano la concessione di lavori pubblici. Si tratta di un istituto che consente di realizzare opere pubbliche tramite capitali privati in cambio della gestione dell'opera realizzata. La giurisprudenza ha chiarito che la concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall'appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere, estendendo ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto<sup>62</sup>, trattandosi di un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico, ma che si caratterizza per un dato: la remunerazione degli investimenti compiuti dall'operatore economico privato selezionato è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate<sup>63</sup>.

#### 7.3.2 L'oggetto

Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione-

---

62) Vedi Consiglio Stato, Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 591.

63) Vedi T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 213.

ne di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

### 7.3.3 La controprestazione

La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

Le Amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'Amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione, ai sensi dell'art. 97 Codice dei contratti, del

Determinazione del prezzo

Valorizzazione dei beni immobili

progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153 Codice dei contratti (ossia in caso di finanza di progetto), le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'Amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità.

## 7.4 Il project financing

### 7.4.1 La disciplina

Opere  
finanziabili  
con capitali  
privati

L'art. 153 del Codice dei contratti disciplina il project financing stabilendo che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'art. 128 Codice dei contratti, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le Amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143 Codice dei contratti, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

“Opere  
calde”

Come osservato dalla Corte dei Conti, la tipologia di opere finanziabili mediante l'istituto in argomento è da considerarsi limitata alle sole c.d. “opere calde”: *«ciò, conseguentemente al carattere self-liquidating dell'opera, o del servizio, che deve avere l'attitudine ad autofinanziarsi. L'oggetto è quindi costituito da opere alle quali è possibile applicare un prezzo del servizio, come controprestazione che è tenuto a corrispondere l'utente, tali da generare un flusso di cassa in grado di consentire il rimborso dei finanziamenti ottenuti»*<sup>64</sup>.

---

64) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, 19 gennaio 2012, n. 5, che, facendo leva su un precedente pronunciamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 15/2010), ha ritenuto che possa considerarsi elusiva del Patto di Stabilità l'operazione di project financing nella quale le risorse pubbliche superano metà del valore dell'opera.

Inoltre, come è stato rilevato dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo, con delibera n. 15/2010, nell'ambito del "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica", anche il project financing è un valido strumento di coinvolgimento dei privati per la realizzazione di opere pubbliche, purché l'opera venga realizzata integralmente con capitali privati, limitando l'eventuale contribuzione pubblica ad importi non significativi. Nelle prassi operative, tuttavia, è dato riscontrare contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle partnership pubblico-private. L'istituto *de quo*, infatti, può costituire un importante strumento a disposizione degli Enti locali, al fine di permettere la realizzazione di opere pubbliche, giovandosi dell'ausilio finanziario, ma anche tecnologico ed organizzativo dei privati. La finanza di progetto, tuttavia, si presta anche ad un utilizzo distorto. Nel caso in cui, infatti, l'apporto pubblico sia superiore alla metà del valore dell'opera, i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla fattispecie tipizzata dal Legislatore, finendo per avere il solo nome del project financing, ma natura giuridica del tutto diversa. Similmente, accade nel caso in cui l'Ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore, normalmente un istituto bancario, rispetto al capitale concesso in credito al promotore. In tal modo, infatti, si svincola la funzione del project financing, la quale non può ridursi esclusivamente ad una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche, ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto.

Delibera  
n. 15/2010  
Corte dei  
Conti

#### 7.4.2 Le opere "calde" e quelle "fredde"

Secondo la Corte dei Conti<sup>65</sup>, nonostante le diverse novelle che sono intervenute, successivamente all'introduzione della finanza di progetto, è possibile rilevare che, già nella disciplina originaria, era specificato come l'operazione avesse lo scopo di finanziare un'opera

---

65) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2012.

“Opere  
calde”

pubblica. La tipologia di opere finanziabili mediante l’istituto in argomento è, peraltro, da considerarsi ulteriormente limitata alle sole c.d. “opere calde”: ciò, conseguentemente al carattere *self-liquidating* dell’opera, o del servizio, che deve avere l’attitudine ad autofinanziarsi. L’oggetto è quindi costituito da opere alle quali è possibile applicare un prezzo del servizio, come controprestazione che è tenuto a corrispondere l’utente, tali da generare un flusso di cassa in grado di consentire il rimborso dei finanziamenti ottenuti. Restano escluse le c.d. “opere fredde”, in cui la funzione sociale è assolutamente predominante e rispetto alle quali le eventuali tariffe non sono in grado di coprire i costi.

“Opere  
fredde”

La destinazione della finanza di progetto alle opere calde è riconosciuta indirettamente dal Legislatore il quale, nel disciplinare la programmazione triennale, all’art. 128 del Codice dei contratti, prescrive che *«le Amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica»*, in tal modo escludendo le opere fredde.

Corte dei  
Conti  
Delibera  
n. 15/2010

In particolare, è utile ricordare quanto autorevolmente evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con delibera n. 15/2010 nell’ambito del “Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica”: *«Anche il project financing è un valido strumento di coinvolgimento dei privati per la realizzazione di opere pubbliche, purché l’opera venga realizzata integralmente con capitali privati, limitando la eventuale contribuzione pubblica ad importi non significativi. Nelle prassi operative è dato riscontrare contratti nei quali l’intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell’opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle partnership pubblico-private»*.

### 7.4.3 Il rischio ridotto

Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa è ammesso anche il “rischio ridotto”<sup>66</sup>. In sostanza, il rischio ridotto per l’im-

---

66) Vedi Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39, con riferimento alla ristrutturazione di una villa, di proprietà dell’Ente, verso il corrispettivo della gestione trentennale dell’immobile stesso che sarebbe stato dato in locazione al Comune previo versamento di un canone. Nel caso di specie, erano stati previsti oneri a carico dell’Amministrazione, che si era assunta

presa e la sussistenza di oneri a carico del soggetto pubblico sono elementi compatibili con l'istituto del project financing, che non rendono illegittimo l'utilizzo di tale procedura, ma che possono al limite essere rivalutati sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza, come in concreto avvenuto alla luce di quanto illustrato in seguito. In questo senso, allora, il project financing comporta la necessaria partecipazione finanziaria del soggetto promotore, cui può aggiungersi l'eventuale contributo pubblico; si tratta, tuttavia, di una procedura caratterizzata da un elevato tasso di elasticità, che consente di adattare il progetto alle specifiche esigenze delle parti.

## 7.5 Leasing in costruendo

### 7.5.1 La nozione

Il leasing (dall'inglese *to lease* che significa affittare) costituisce un contratto di locazione finanziaria che trae le sue origini dal sistema del *common law*. Si tratta di un contratto che, nato come atipico nel nostro ordinamento ossia non codificato da alcuna previsione all'interno del Codice Civile, è stato oggetto di vari interventi legislativi che lo hanno normato.

Definizione

### 7.5.2 Il leasing in costruendo

Rientra nel *genus* della categoria del leasing immobiliare, attualmente previsto dall'art. 3, comma 15-bis, del Codice dei contratti

---

l'impegno di pagare per trenta anni i canoni di locazione a fronte delle opere di ristrutturazione e di realizzazione dell'urbanizzazione primaria affidate all'impresa; tale struttura dell'operazione non è di per sé incompatibile con l'istituto, che – ad avviso del citato indirizzo – consente che l'utilizzo delle risorse dei soggetti proponenti sia solo parziale. Non si poteva, quindi, sostenere che il rischio dell'impresa fosse in concreto azzerato, in quanto i calcoli del Comune, oltre a includere anche l'Iva tra i ricavi dell'impresa, non tengono conto del fatto che l'impegno finanziario dell'impresa era immediato (realizzazione delle opere), mentre gli oneri posti a carico dell'Amministrazione erano dilazionati in trenta anni sotto forma di pagamento del canone (circostanza che impediva di equiparare il valore dell'importo a carico del Comune con quello posto a carico dell'impresa, trattandosi di dati comparabili solo indicizzando gli importi alla data degli esborsi).

Art. 3  
comma  
15-bis  
Codice dei  
contratti

D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui «*la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori*» ed è regolato dall'art. 160-bis del Codice dei contratti che prevede l'istituto della locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, stabilendo che per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del Codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

### 7.5.3 L'interpretazione della Corte dei Conti

Compatibilità del leasing col contesto normativo

La Corte dei Conti<sup>67</sup> ha approfondito la compatibilità del contratto di leasing finanziario per la realizzazione di opere pubbliche con l'attuale contesto normativo. La magistratura contabile ha dato atto che il Legislatore ha riconosciuto piena legittimità al contratto di leasing finanziario quale modalità di realizzazione di opere pubbliche, estendendone l'ambito di operatività a tutti i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti e disciplinando con particolare cura il leasing in costruendo in relazione alle regole per la procedura di gara e di affidamento, le cui norme sono state successivamente introdotte ed ampliate dai già citati decreti correttivi al Codice dei contratti.

In particolare, la Corte dei Conti ha affermato che nel leasing immobiliare in costruendo la funzione economica del contratto è volta non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un periodo determinato di tempo, bensì alla realizzazione di un'opera pubblica a carico della stessa società finanziaria da destinare stabilmente al servizio della collettività amministrata.

### 7.5.4 Gli effetti sull'indebitamento

Secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (Delibera n. 41/2011), gli effetti finanziari del leasing in costruendo sono assimi-

---

67) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 13 novembre 2008, n. 87.

labili all'indebitamento, con i consueti divieti per gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità o che hanno superato i limiti nel rapporto tra spese per interessi ed entrate correnti, quando i rischi riguardanti l'opera e la sua gestione ricadano sull'Amministrazione. Il parere si allarga a prevedere per l'Ente l'indispensabilità di una dettagliata analisi di convenienza economica dell'operazione, come condizione preventiva per la sua realizzazione. Il punto focale è che il leasing è un contratto con un'importante componente di finanziamento, in cui l'Ente locale vincola in modo continuativo una parte delle risorse per pagare i canoni di locazione e questo vincolo è da considerare come debito.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono operare una valutazione di convenienza, prima di procedere all'utilizzazione di un leasing in costruendo. A tal fine, è necessario considerare alternativamente il ricorso al contratto di mutuo o al finanziamento ad opera della Cassa DD.PP., valutando anche l'impatto di sostenibilità per il bilancio dell'Ente di tali diverse forme di finanziamento, anche con riferimento ai vincoli di bilancio<sup>68</sup>.

Valutazione  
di conve-  
nienza

## 7.6 Il “contratto di disponibilità”

### 7.6.1 La nozione

Tra gli istituti diretti all'acquisizione e all'utilizzo di opere per finalità pubbliche rientra, altresì, il contratto di disponibilità.

L'istituto, decisamente innovativo, costituisce una nuova forma di partenariato pubblico-privato, introdotta per consentire la realizzazione di opere fredde e, in particolare, per far fronte alla necessità degli Enti pubblici di disporre di beni immobili efficienti per lunghi periodi di tempo. Le parti contraenti hanno l'ulteriore possibilità di convenire che il bene venga trasferito all'Amministrazione aggiudicatrice al termine del periodo di disponibilità.

Di rilievo come la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'Amministrazione di un'opera di proprietà privata, destinata all'esercizio di un pubblico servizio, siano a “rischio e spese” dell'affidatario.

---

68) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo dell'Emilia Romagna, deliberazione 19 gennaio 2012, n. 5.

La disciplina di tale contratto ha il dichiarato scopo di consentire l’allocazione dell’*asset* fuori dal bilancio dell’Ente e quindi senza effetti sul calcolo dell’indebitamento; ciò, nel rispetto della Decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare del 27 marzo 2009, avente ad oggetto il partenariato pubblico-privato. L’Eurostat consente che le infrastrutture (*asset*) legate a forme di partenariato pubblico-privato, non siano classificate come patrimonio attivo e, pertanto, siano registrate fuori bilancio (*off balance*) delle Amministrazioni Pubbliche, ove il soggetto privato si assuma il rischio di costruzione nonché, alternativamente, il rischio di disponibilità o di domanda; quindi in presenza di un effettivo trasferimento, in capo al privato, dell’operazione concretamente posta in essere.

Art. 3  
Codice dei  
contratti

L’art. 3 del Codice degli Appalti, al comma 15-bis aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 44, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, definisce il “contratto di disponibilità” quale negozio *«mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’Amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti»*.

L’art. 160-ter del Codice dei contratti, come introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. d), Legge n. 27/2012, ha disciplinato il contratto di disponibilità mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione di un’opera a favore dell’Amministrazione.

Retribuzione  
all’affida-  
tario  
del contratto

L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

- a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza dell’effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi

motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

- b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lett. b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'Amministrazione aggiudicatrice.

Per un'interessante ricostruzione dell'istituto in esame si veda la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 439 del 23 ottobre 2012. Secondo la Sezione lombarda di controllo della Corte dei Conti spetterà all'interprete del caso concreto valutare se la spesa inerente all'infrastruttura (*asset*) realizzata in esecuzione di un contratto di disponibilità possa essere considerata fuori dal bilancio dell'Ente (*off balance*) e, quindi, dal debito pubblico, applicando il criterio del "riparto dei rischi" tra soggetto pubblico e soggetto privato secondo le indicazioni di Eurostat sopra riportate.

Delibera-  
zione  
Corte dei  
Conti  
n. 439/2012

In particolare, i tipici rischi di impresa che gravano sul soggetto privato che realizza l'opera (ovvero, il rischio di costruzione e di gestione dell'opera medesima nell'ottica di metterla a disposizione dell'Amministrazione Pubblica), devono essere valutati anche nella logica "civilistica" del sinallagma contrattuale che caratterizza i contratti commutativi, verificando la misura con cui il rischio di impresa trova un suo bilanciamento in un incremento del corrispettivo per l'utilizzo dell'opera da parte dell'Amministrazione. In questo senso, poiché l'art. 160-ter non indica i parametri alla stregua dei quali dovrebbe essere quantificato il canone di disponibilità, l'interprete (alla stregua dei criteri elaborati da Eurostat) dovrà accertare che in concreto l'entità del canone non sia tale da coprire anche i costi del finanziamento.

Occorre che il regolamento negoziale, concretamente predisposto, sia rispettoso della disciplina dettata dal Legislatore, in particolare per quanto concerne i rischi di costruzione e di disponibilità. Nel caso in cui, infatti, l'operazione si allontanasse dal tipo legale,

accollando all'Amministrazione parte dei citati rischi, la stessa avrebbe il solo nome di contratto di disponibilità, ma non la sostanza, dovendo di conseguenza essere considerata elusiva<sup>69</sup>.

## **7.7 La realizzazione di opere coi contributi dei privati**

### **7.7.1 Premesse**

Donazione  
modale ex  
art. 793 C.C.

Posto che la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche sono assoggettate a precise disposizioni di natura pubblicistica, non è ammissibile che dette attività siano svolte direttamente dal privato, per cui quest'ultimo può solo eseguire un'opera pubblica per poi donarla alla Pubblica Amministrazione, potendo, invece, donare alla stessa una somma da destinare a tali scopi mediante una donazione modale con la quale si vincola la medesima ad un determinato fine (art. 793 C.C.), somma che, se accettata, sarà gestita direttamente dall'Ente pubblico nel rispetto delle ordinarie procedure vigenti previste dal Codice dei contratti.

### **7.7.2 Le opere di urbanizzazione a scomputo**

L'art. 16 del TU edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m., dispone che a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m. (ora art. 32, comma 1, lett. g), e art. 122, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006), con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

Dall'inequivoco tenore letterale della norma si desume che il titolare del permesso non può realizzare le opere di sua iniziativa, ovvero limitandosi ad inviare una richiesta di autorizzazione, mai riscontrata al Comune, essendo invece necessario che l'Ammini-

---

69) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo, Deliberazione n. 432/2012.

strazione disciplini espressamente le modalità di esecuzione delle opere e le necessarie garanzie<sup>70</sup>.

### **La Deliberazione dell'AVCP n. 46, Adunanza del 3 maggio 2012, REG 06/2012**

L'AVCP ha ritenuto che:

- a seguito delle modifiche, introdotte dall'art. 45, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla disciplina della realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, qualora l'importo dei lavori afferenti le opere di urbanizzazione primaria sia inferiore alla soglia comunitaria, ai fini del calcolo per la determinazione della soglia di riferimento, occorre valutare separatamente l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria da quello relativo alle opere di urbanizzazione secondaria; ove l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sia di importo superiore alla soglia comunitaria, rimane fermo il criterio indicato nella Determinazione n. 7/2009;
- in assenza di un espresso regime transitorio, la nuova disciplina, contenuta nel citato D.L. n. 201/2011, si applica agli interventi per i quali l'accordo tra Amministrazione e privato si sia perfezionato successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso (6 dicembre 2011). Per gli accordi perfezionatisi prima del 6 dicembre 2011, invece, trova applicazione la previgente disciplina. Resta ferma la facoltà del privato e dell'Amministrazione comunale di addivenire, di comune accordo, ad una modifica della convenzione edilizia già stipulata.

### **7.7.3 L'istituto nella giurisprudenza**

Per sottrarsi al pagamento degli oneri non basta la disponibilità di massima manifestata dalla Pubblica Amministrazione alla realizzazione di opere a scomputo. L'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione richiede preliminarmente l'instaurazione di trattative formali tra la Pubblica Amministrazione e il privato,

Trattative formali tra P.A. e privato

---

70) Vedi T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 aprile 2011, n. 501.

dimostrabili non attraverso meri accordi verbali o impegni, ma con documenti scritti. Solo facendo ricorso alla forma scritta dell'accordo è possibile interrompere il decorso dei termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione e quindi evitare la mora e le relative sanzioni<sup>71</sup>.

Opere  
ammissibili  
per lo  
scomputo

Sono suscettibili di scomputo le opere di urbanizzazione eseguite per la collettività, non anche quelle – eseguite nel solo interesse del privato operatore – tecnicamente indispensabili per rendere compatibile l'intervento con la realtà circostante, tanto più quando esse, una volta realizzate, non siano trasferite in proprietà al Comune<sup>72</sup>. Una volta ricondotte al regime del patrimonio indisponibile, le opere di urbanizzazione godono del sistema di protezione di cui all'art. 828, comma 2, C.C., secondo cui «*I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*», il che ne impedisce l'alienazione e l'usucapione da parte dei privati<sup>73</sup>.

L'istituto delle opere a scomputo non altera il titolo edilizio, ma si limita a trasformare il corrispettivo dovuto dal privato per i diritti edificatori da obbligazione pecuniaria a prestazione d'opera, senza che sia necessario approvare il piano di lottizzazione<sup>74</sup>.

In ogni caso, l'art. 32, comma 1, lett. g), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non trova applicazione quando non si tratti di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione ma di un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell'area e che rimane nella proprietà del privato, il quale è tenuto solo a mantenerne la destinazione ad uso collettivo in conformità alle disposizioni del piano particolareggiato che disciplina l'area<sup>75</sup>.

#### **7.7.4 La realizzazione di opere da trasferire al Comune in relazione agli strumenti di edilizia complessa o negoziata**

L'art. 3, comma 64, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie.

---

71) Vedi T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 22 marzo 2013, n. 356.

72) Vedi T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 7689.

73) Vedi T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 04 agosto 2011, n. 880.

74) Vedi T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2010, n. 2481.

75) Vedi T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 30 gennaio 2009, n. 157.

Si è posto, quindi, il dubbio in ordine alla possibilità di prevedere, a titolo di corrispettivo di tale cessione (nel rispetto di criteri e modalità di valutazione di tale corrispettivo indicati allo stesso comma 64, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della Legge 12 dicembre 2002, n. 273), la realizzazione di opere da trasferire al Comune.

L'art. 27 della Legge n. 865/1971 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità e modifiche ed integrazioni alle Leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847) prevede che «*i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi*». Lo stesso articolo specifica che le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai Comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla legge in materia di espropriazione per pubblica utilità e dispone che il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.

Art. 27  
Legge n.  
865/1971

Espropria-  
zione

In quest'ultimo caso, la concessione del diritto di superficie ad Enti pubblici (per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano), è a tempo indeterminato, mentre negli altri casi (in sostanza a soggetti/imprese private), ha una durata non inferiore a sessanta e non superiore a novantanove anni.

Concessione  
diritto di  
superficie

Sempre la citata norma precisa, infine, che «*contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il Comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza*».

### 7.7.5 L'avviso della Corte dei Conti

Come rilevato dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, nel parere n. 222 del 21 maggio 2012, il dato normativo non prevede

la necessaria corresponsione, da parte del privato assegnatario dell'area, di un corrispettivo in denaro, ma la sottoposizione ad oneri, funzionali alla realizzazione degli obiettivi posti dal Piano per gli insediamenti produttivi, essendo il privato, in sostanza, beneficiario delle aree, ma in virtù di un provvedimento di concessione finalizzato alla realizzazione di superiori interessi di carattere generale per la comunità comunale. Il provvedimento gli attribuisce diritti sulle aree interessate (di superficie o piena proprietà), ma anche dei relativi connessi "oneri", con la previsione di "sanzioni per la loro inosservanza".

Corte  
dei Conti  
Lombardia

La Corte dei Conti lombarda, quindi, ha dato risposta positiva al dubbio sopra indicato, evidenziando che *«Come per altri strumenti di edilizia complessa o negoziata (si rimanda all'art. 35 della stessa Legge n. 865/1971 per i Piani di edilizia economica e popolare, c.d. PEEP; ai Piani di riqualificazione urbana di cui alla Legge n. 493/1993; ai Piani integrati di interventi di cui alla Legge n. 179/2002, etc.), l'obbligazione che assume il concessionario non è necessariamente limitata al pagamento di una somma di denaro, ma eventualmente (se in tal senso depongono gli accordi con il Comune), alla realizzazione di opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche funzionali alla realizzazione del piano (nello specifico, per insediamenti produttivi).*

*In tal modo il Comune consegue gli obiettivi posti in sede di programmazione/piano (nel caso di specie approvato dalla Regione), trasferendo sui privati concessionari gli oneri dei costi di realizzazione (esplicita necessità in tal senso si ritrova nell'art. 35 della Legge n. 865/1971 sui PEEP, oltre che in generale nell'art. 16, comma 3, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in Legge 26 febbraio 1982, n. 51; cfr. anche il parere Piemonte n. 117/2011/PAR), sia quelli di eventuale esproprio/acquisizione delle aree, sia quelli necessari a rendere le aree medesime funzionali agli scopi produttivi perseguiti.»*

Tuttavia, ad avviso della Corte dei Conti Lombardia, sulla base dei presupposti di fatto e degli obiettivi da esplicitare nella motivazione della delibera di Consiglio, il Comune potrebbe optare, in luogo di un corrispettivo in denaro, per una differente forma di attribuzione patrimoniale, fermi restando i limiti legislativi imposti dal combinato disposto degli artt. 27 Legge n. 865/1971 e 3, comma 64, Legge n. 662/1996, oltre che quelli desumibili dall'ordinamento giuridico generale.

## 7.8 I contratti di sponsorizzazione

### 7.8.1 La nozione

La sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (*sponsee*) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor*) il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà ed il proprio ritorno d'immagine verso il pubblico. Nel rapporto giuridico che s'instaura, lo *sponsee* funge da mezzo di comunicazione, garantendo, grazie alla sua popolarità o prestigio, la diffusione del nome o del segno dello *sponsor*, ed impegnandosi a porre in essere una serie di comportamenti rivolti a formare o accrescere la notorietà dello *sponsor*<sup>76</sup>.

*Sponsee e sponsor*

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, anche gli Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (art. 43, Legge n. 449/1997 e art. 119 TUEL).

Art. 43  
TUEL

Il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli Enti pubblici, ma tipologia ordinaria di acquisizione di risorse. In concreto, la sponsorizzazione è modalità ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli Enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare<sup>77</sup>.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 119 TUEL, prevedendo la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di perseguire contemporaneamente maggiori economie di spesa ed una migliore qualità dei servizi prestati, ha risolto la controversa questione, più volte rimessa all'attenzione del Giudice amministrativo<sup>78</sup>, inerente alla legittimazione dei soggetti

Art. 119  
TUEL

76) Vedi Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione 15 dicembre 2010, n. 163.

77) Vedi T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 6 settembre 2006, n. 7939.

78) Vedi Cons. Giust. Amm. Sicilia, sentenze 4 novembre 1995, n. 336; 28 aprile 1997, n. 35; 16 settembre 1998, n. 495.

pubblici di ricorrere a tali tipologie contrattuali, ricoprendo la posizione di *sponsee*, per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse.

Condizioni  
di legittimità  
del contratto

Tale contratto deve ritenersi lecito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) perseguimento di interessi pubblici;
- b) esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
- c) necessità di risparmi di spesa per le Amministrazioni coinvolte.

### **7.8.2 Il contratto di sponsorizzazione e quello di patrocinio**

Dal contratto di sponsorizzazione deve distinguersi quello di patrocinio atteso che secondo la Suprema Corte di Cassazione, con riguardo alle Amministrazioni Pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, appunto, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di Enti pubblici); perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenza dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atterrebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive.

### **7.8.3 La disciplina**

Il Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 6/2007 e, da ultimo, dal D.L. n. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012, prevede e disciplina i contratti di sponsorizzazione.

### **7.8.4 La sponsorizzazione di lavori pubblici**

La c.d. "sponsorizzazione di lavori pubblici" – disciplinata dagli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti – corrisponde ad un con-

tratto atipico, in cui un soggetto (“*sponsee*” o “sponsorizzato”) assume, normalmente in cambio di un corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (detto “*sponsor*”, o “sponsorizzatore”), quale forma di pubblicità indiretta; quando di contratti del tale tipo sia parte una Pubblica Amministrazione (come specificamente previsto in materia di beni culturali, a norma dell’art. 120, D.Lgs. n. 42/2004) e la sponsorizzazione non comporti alcun onere finanziario per l’Amministrazione stessa, l’accordo – non qualificabile come contratto passivo – non è assoggettato alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, pur restando applicabili i principi del trattato in materia di scelta della controparte e più in generale in tema di «*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità*», come disposto dall’art. 27 del Codice dei contratti, appunto per i contratti sottratti all’ambito di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti (2004/18/CE e 2004/17/CE), ma non anche ai principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell’Unione Europea<sup>79</sup>.

### 7.8.5 I beni culturali

La sponsorizzazione pura, inoltre, è specificamente contemplata anche con riferimento ai beni culturali, nell’art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi del quale «è *sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante (...)*». La norma statuisce al riguardo (comma 3) che con il contratto di sponsorizzazione sono definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da

Art. 120  
D.Lgs. n.  
42/2004

79) Vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31 luglio 2013, n. 4034; conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 6028/2012; Corte Cost., 10 febbraio 2010, n. 45; Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2011, n. 5547; Cons. Stato, Ad. Plen., 1° agosto 2011, n. 16.

parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Si tratta, dunque di un contributo del soggetto privato strumentale alla progettazione o alla realizzazione di un'iniziativa istituzionale di tutela o di valorizzazione del patrimonio culturale.

Circa le regole per le sponsorizzazioni per il restauro dei beni culturali, il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali 19 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2013, n. 60) ha approvato le norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

Norme tecniche e linee guida

Determinazione n. 24/2001 AVCP

In assenza di specifiche disposizioni di riferimento nell'assetto previgente al D.Lgs. n. 163/2006, l'AVCP aveva delineato le caratteristiche dell'istituto in esame, in particolare nella determinazione n. 24/2001 (con orientamento confermato nella deliberazione n. 48/2008), affermando che il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale una Pubblica Amministrazione (lo *sponsee*) offre a un terzo (lo *sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti; in tale contratto il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità.

### 7.8.6 Il parere dell'AVCP

L'Autorità ha evidenziato che gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione, sottolineando tuttavia l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di sorvegliare e vigilare sugli interventi la cui esecuzione è affidata allo sponsor, trattandosi di beni pubblici in relazione ai quali è configurabile una specifica responsabilità dell'Amministrazione; è stato altresì evidenziato l'obbligo per lo sponsor di rivolgersi ad imprese adeguatamente qualificate (ex art. 8 della Legge n. 109/1994, confluita ora nel D.Lgs. n. 163/2006).

Obblighi a carico della P.A.

Inoltre, l'Autorità di Vigilanza ha affermato che per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione non trova applicazione la normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi, bensì comportano un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la Pubblica Amministrazione mediante un risparmio di spesa.

Tale orientamento è stato poi recepito dal Legislatore con Legge n. 166/2002 che, nel modificare la Legge n. 109/1994, ha previsto all'art. 2, comma 6, l'inapplicabilità della stessa legge sugli appalti pubblici di lavori ai contratti di sponsorizzazione (ad esclusione dell'art. 8).

Secondo l'AVCP<sup>80</sup> si tratta, dunque, di contratti sottratti all'applicazione dell'ordinaria disciplina del Codice dei contratti e sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art. 27 Codice dei contratti, a tenore del quale il relativo affidamento *«avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto»*.

---

80) Il Consiglio dell'AVCP, in particolare, ha ritenuto che:

- a) i contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art. 27;
- b) i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratti attivi, sono sottratti alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono l'esperimento di procedure trasparenti;
- c) la mutata volontà della stazione appaltante di concludere un contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice, nei termini indicati, giustifica il ricorso ad una procedura negoziata con gli operatori interessati alla precedente procedura ad evidenza pubblica e non appare in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.



## **APPENDICE**



## **Normativa di interesse per la materia**

Cassa DDPP, Circolare 27 giugno 2013, n. 1280  
Cassa DDPP, Circolare 29 novembre 2001, n. 1245  
Cassa DDPP, Comunicato 18 giugno 2003  
Cassa DDPP, Circolare 13 marzo 1998, n. 1227  
Cassa DDPP, Circolare 22 luglio 2008, n. 1273  
Cassa DDPP, Circolare 27 maggio 2003, n. 1251  
Cassa DDPP, Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250  
Cassa DDPP, Circolare 27 maggio 2003, n. 1251  
Cassa DDPP, Circolare 28 ottobre 2004, n. 1254  
MEF, Circolare 22 giugno 2007  
MEF, Circolare 31 gennaio 2007  
MEF, Circolare 7 febbraio 2013, n. 5  
Corte dei Conti, Deliberazione n. 5/2012  
Corte dei Conti, Toscana, Deliberazione n. 4/2011  
Corte dei Conti, Deliberazione n. 143/2013  
Corte dei Conti, Lombardia, parere n. 56/2012  
Corte dei Conti, Piemonte, Delibera n. 114/2011  
AVCP, Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013  
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



## **Modulistica**



**1. Schema di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano delle alienazioni degli immobili comunali – Determinazioni”**

Comune di .....  
Provincia di .....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano delle alienazioni degli immobili comunali – Determinazioni

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano: .....

ne risultano presenti n. .... e assenti n. ....

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ....  
con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. ....  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri previsti:

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**.

lì ....., .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**.

lì ....., .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona .....

Visto l'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 secondo cui «*Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'Organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione*»;

Vista la documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

Ritenuto di approvare l'allegato piano di alienazione/valorizzazione degli immobili individuati da questo organo come non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

Visto il TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ex art. 49 TUEL, dando atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ex art. 230 TUEL;

con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della disposizione di cui all'art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e s.m.;
- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 58, comma 1, e ss. D.L. n. 112/2008, l'allegato piano di alienazione/valorizzazione degli immobili individuati da questo organo come non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- 3) di riservarsi eventuali successive modifiche ed integrazioni al presente piano in base a successive e/o sopravvenute esigenze o diverse valutazioni d'interesse pubblico;
- 4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, per quanto di competenza, anche ai fini dell'allegazione dello stesso ai documenti di bilancio .....

Quindi, con successiva e separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 TUEL.

**Allegato alla DGC n. .... del .....**

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  
(l'art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.)

ALLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO .....

**ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE, TERRENI, STRUTTURE E IMMOBILI**

**1. Mercato Coperto**

Foglio ..... part. .... cat. ....  
 rend. catastale € .....  
 l'immobile è stato valutato con stima di € .....  
 al valore commerciale di € ..... (v. perizia allegata)

**2. Lotti**

Foglio ..... nn. ....,  
 secondo perizia di stima dell'Ufficio ..... del .....  
 prot. n. ....

**3. Immobile**

**appartamento di via** .....  
 Foglio Sub ..... part. ....  
 destinazione a fini socio-culturali-ricreativi da gestire mediante concessione  
 a terzi.

## 2. Schema di deliberazione di Consiglio comunale di assunzione di mutuo

Comune di .....  
Provincia di .....

ORIGINALE

### Verbale di deliberazione del Consiglio comunale – n. .... /.....

L'anno ..... il giorno ..... del mese ....., presso .....,  
appositamente convocato giusta avviso prot. n. .... del .....,  
in sessione ....., all'appello risultano:

Presenti n. ....

Assenti n. ....

Partecipa alla seduta con le funzioni ex art. 97 D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario comunale dott. ....

**Oggetto:** variazione al bilancio di previsione esercizio ..... –  
assunzione mutuo c.d.p. pos. n. ....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione .....

Richiamata la deliberazione n. .... del ....., avente ad oggetto  
l'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario .....  
e relativi allegati;

Ravvisata la necessità di apportare la presente variazione al bilancio di previsione  
annuale, nonché al bilancio pluriennale .....

Dato atto che la variazione si rende necessaria per finanziare l'opera pubblica  
denominata .....

per € ..... mediante l'attivazione di un nuovo mutuo;

Richiamati gli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n. 267/2000, che regolano il ricorso  
all'indebitamento negli Enti locali;

Dato atto che la capacità di indebitamento del Comune è quella di seguito  
specificata:

- ENTRATE TITOLI I – II – III	
da RENDICONTO	€ .....
interessi mutui in essere	€ .....
interessi nuovo mutuo	€ .....
- TOTALE INTERESSI	€ .....
- INCIDENZA PERCENTUALE	€ .....

Verificato, pertanto, che l'assunzione del mutuo di cui trattasi è possibile, in quanto viene rispettata la capacità di indebitamento dell'Ente;  
 Visto il prospetto recante la variazioni al capitolo di Bilancio ....., predisposto dal responsabile del servizio finanziario come dall'elenco allegato A);  
 Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 Visto il programma delle OOPP allegato al bilancio ....., così come variato con deliberazione n. .... del .....;  
 Accertato che sulla presente proposta si è espresso l'Organo di revisione contabile con parere favorevole, allegato B);  
 Acquisiti i pareri favorevoli di competenza, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con la seguente votazione dai ..... presenti e votanti per alzata di mano come accertati dagli scrutatori nominati e proclamato dal presidente:

n. favorevoli .....  
 n. contrari .....  
 n. astenuti .....

per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

- 1) di procedere alla variazione al bilancio ..... come da prospetto allegato alla presente deliberazione, facente parte integrante della stessa;
- 2) di approvare l'assunzione con la Cassa DD.PP. di un nuovo mutuo dell'importo di € ..... destinato al finanziamento dell'opera pubblica denominata .....
- 3) di dare atto che la capacità di ricorso all'indebitamento del Comune con l'assunzione del mutuo di cui al punto precedente, si attesterà al .....

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di avviare le procedure connesse alla variazione suindicata, è deliberata l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

n. favorevoli .....  
 n. contrari .....  
 n. astenuti .....

Allegati:

- A) prospetto variazione di bilancio;
- B) parere dell'organo di revisione contabile.

### 3. Schema di deliberazione di Giunta comunale di approvazione progetto con devoluzione residuo mutuo

Comune di .....  
Provincia di .....

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Lavori di ..... – approvazione progetto definitivo – devoluzione residuo mutuo Cassa DD.PP. pos. n. ....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....

Assenti n. ....

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. .... con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ..... dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL, i seguenti pareri previsti:

- parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

.....

- parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Visto il parere dell'organo di revisione finanziaria ex art. 239 TUEL;

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona .....

Premesso che:

- con nota assessorile prot. n. .... del ....., si disponeva che l'Ufficio LL.PP. predisponesse specifica progettazione per la riqualificazione urbana della piazza .....
- il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. ...., ha predisposto apposito progetto definitivo avente ad oggetto ....., composto da ..... dell'importo complessivo di € ..... di cui al seguente quadro economico .....

Accertato che si può assicurare il finanziamento di tale intervento attingendo in parte dal residuo mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. mediante la devoluzione dello stesso e per la restante parte con fondi di bilancio come di seguito si dettaglia:

IMPORTI RESIDUI DA PRECEDENTE INTERVENTO				
n.	descrizione intervento	importo finanziato	importo residuo	tipo di finanziamento
1	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>mutuo pos. n.</b> ..... Cod. .... RR.PP. anno .....
2	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>Fondi di bilancio</b> Cod. ....

Dato atto che il Responsabile dell'Ufficio LL.PP., ha eseguito una ricognizione degli atti tecnico-amministrativi del sopradetto lavoro realizzato dalla quale è emerso che lo stesso è stato concluso e che, pertanto, le somme residuanti l'originario finanziamento possono essere devolute per il finanziamento dell'intervento in questione.

Viste la circolare della Cassa DD.PP. n. 1227 e ss.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il programma delle OOPP triennio ..... - annualità ....., approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. .... del .....

Visti i pareri ex art. 49 TUEL dei competenti responsabili dei servizi ed il parere dell'organo di revisione finanziaria ex art. 230 TUEL: .....

in esecuzione della predetta deliberazione consiliare, per tutto quanto in premessa riportato, con votazione favorevole

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto definitivo predisposto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. avente ad oggetto ....., composto da ....., dell'importo complessivo di € ..... di cui al seguente quadro economico .....
- 2) di assicurare il finanziamento di tale intervento attingendo in parte dal residuo mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. mediante la devoluzione dello stesso e per la restante parte con fondi di bilancio come di seguito si dettaglia:

IMPORTI RESIDUI DA PRECEDENTE INTERVENTO				
n.	descrizione intervento	importo finanziato	importo residuo	tipo di finanziamento
1	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>mutuo pos. n.</b> ..... Cod. .... RR.PP. anno .....
2	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>Fondi di bilancio</b> Cod. ....

- 3) di dare atto che le somme residuanti l'originario finanziamento con mutuo dell'opera pubblica sopra riportata possono essere devolute senza arrecare pregiudizio alla stessa, essendo stata già da diverso tempo completata, collaudata ed utilizzata;
- 4) di disporre per la richiesta di devoluzione del predetto mutuo presso la Cassa DD.PP.
- 5) di nominare RUP .....

LA GIUNTA

altresì, valutata la necessità, intesa per quanto possibile ad accelerare le procedure al fine di poter appaltare i lavori nel più breve tempo possibile, con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### 4. Delibera della Giunta – Approvazione progetto definitivo – Finanziamento mediante accorpamento e devoluzione residui mutui Cassa Depositi e Prestiti

Comune di .....  
Provincia di .....

##### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Lavori di ..... – approvazione progetto definitivo – finanziamento mediante accorpamento e devoluzione residui mutui CDP pos. n. .... e pos. n. ....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....  
Assenti n. ....

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. .... con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ..... dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri previsti:

- parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

.....

- parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Visto il parere dell'organo di revisione finanziaria ex art. 239 TUEL ...;

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona .....

PREMESSO che:

- con nota assessorile prot. n. .... del ....., si disponeva che l'Ufficio LL.PP. predisponesse specifica progettazione per la riqualificazione urbana della piazza .....
- il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. ...., ha predisposto apposito progetto definitivo avente ad oggetto ....., composto da ..... dell'importo complessivo di € ..... di cui al seguente quadro economico .....

Accertato che si può assicurare il finanziamento di tale intervento attingendo in parte dal residuo mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. mediante la devoluzione dei seguenti mutui:

IMPORTI RESIDUI DA PRECEDENTE INTERVENTO				
n.	descrizione intervento	importo finanziato	importo residuo	tipo di finanziamento
1	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>mutuo pos. n. ....</b> Cod. .... RR.PP. anno ....
2	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>mutuo pos. n. ....</b> Cod. .... RR.PP. anno ....

Dato atto che il Responsabile dell'Ufficio LL.PP., ha eseguito una ricognizione degli atti tecnico-amministrativi del sopradetto lavoro realizzato dalla quale è emerso che lo stesso è stato concluso e che pertanto, le somme residuanti l'originario finanziamento, possono essere devolute per il finanziamento dell'intervento in questione;

Viste la circolare della Cassa DD.PP. n. 1227 e ss.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il programma delle OOPP triennio ..... – annualità ....., approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. .... del .....

in esecuzione della predetta deliberazione consiliare, per tutto quanto in premessa riportato, con votazione favorevole

Visti i pareri ex art. 49 TUEL ed il parere dell'organo di revisione finanziaria ex art. 230 TUEL: ...

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto definitivo predisposto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. avente ad oggetto ....., composto da ....., dell'importo complessivo di € ..... di cui al seguente quadro economico .....
- 2) di assicurare il finanziamento di tale intervento attingendo in parte dal residuo mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. mediante la devoluzione dello stesso e per la restante parte con fondi di bilancio come di seguito si dettaglia:

IMPORTI RESIDUI DA PRECEDENTE INTERVENTO				
n.	descrizione intervento	importo finanziato	importo residuo	tipo di finanziamento
1	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>mutuo pos. n. ....</b> Cod. .... RR.PP. anno .....
2	mutuo per lavori di .....	€ .....	€ .....	<b>Fondi di bilancio</b> Cod. ....

- 3) di dare atto che il Responsabile dell'Ufficio LL.PP., ha eseguito una ricognizione degli atti tecnico-amministrativi dei sopradetti lavori realizzati dalla quale è emerso che gli stessi sono conclusi e che, pertanto, le somme residuanti gli originari finanziamenti possono essere devolute, previo accorpamento, per il finanziamento dell'intervento in questione;
- 4) di disporre per la richiesta di devoluzione, previo accorpamento, dei predetti Mutui presso la Cassa DD.PP.;
- 5) di nominare RUP .....

LA GIUNTA

altresì, valutata la necessità, intesa per quanto possibile ad accelerare le procedure al fine di poter appaltare i lavori nel più breve tempo possibile, con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## 5. Approvazione regolamento sull'imposta di scopo

Comune di .....  
Provincia di .....

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Approvazione regolamento sull'imposta di scopo

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....

Assenti n. ....

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. .... con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ..... dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri previsti:

- parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

- parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione .....

PREMESSO

- che l'art. 1, commi da 145 a 151, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prevede che i Comuni, con proprio regolamento, possano istituire ed applicare un'Imposta di scopo, destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dallo stesso regolamento;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") ha integrato la disciplina relativa all'Imposta di scopo;
- che l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto ulteriori modifiche in materia;

Visti, in materia di potestà regolamentare dei Comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 della Legge n. 131/2003;

Vista la Deliberazione della G.C. n. .... del ..... con la quale è stato approvato in schema il Regolamento sull'Imposta di scopo;

Considerata la necessità di realizzare opere pubbliche essenziali per la comunità locale e, al contempo, di assicurarne il finanziamento con mezzi propri, coerentemente con il perseguimento degli obiettivi in materia di Patto di Stabilità Interno e di riduzione dell'indebitamento;

Ritenuto pertanto di istituire l'Imposta di scopo per la durata di anni tre, con decorrenza dal 1° gennaio ....., e con aliquota fissata nello 0,5 per mille;

Visto:

- lo schema di Regolamento sull'Imposta di scopo, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- il parere dei revisori dei conti;

Dato atto che l'approvazione del suddetto Regolamento è parte essenziale della manovra di bilancio per gli esercizi .....

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'estratto del verbale della seduta del ..... della .....

Commissione consiliare competente;

Visto lo statuto comunale;

Uditi gli interventi di seduta;

con la seguente votazione accertata nei modi di legge .....

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento sull'Imposta di scopo, allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 9 articoli;
- 2) di demandare al responsabile del servizio finanziario ogni adempimento occorrente ai fini dell'esecuzione del presente atto, ivi incluso l'invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e nei modi di legge.

Quindi, con successiva e separata votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.



**Allegato A) alla D.C.C. n. .... del .....**

Comune di .....

Provincia di .....

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DI  
UN'IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. .... DEL .....**)

**Indice**

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Art. 2	Opere pubbliche da realizzare e ammontare della spesa da finanziare
TITOLO II	IMPOSTA DI SCOPO
Art. 3	Applicazione dell'imposta
Art. 4	Determinazione dell'imposta
Art. 5	Esenzioni e Riduzioni
Art. 6	Versamenti
Art. 7	Rimborsi
Art. 8	Attività di controllo
TITOLO III	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9	Entrata in vigore

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m., istituisce e disciplina un'imposta di scopo per la realiz-

zazione di opere pubbliche site nel Comune di ..., come previsto dall'art 1, commi 145 e ss., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2007 ), e come modificato dal D.Lgs. n. 16/2012, convertito con modificazioni, nella Legge n. 44/2012.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 2**

##### **Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare**

L'imposta di scopo è destinata esclusivamente alla totale copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le opere pubbliche da realizzare e l'ammontare della spesa da finanziare con l'imposta sono così individuate:

- tipologia opera pubblica;
- denominazione opera pubblica da realizzare;
- ammontare spesa da finanziare;
- ammontare complessivo dell'opera;
- anni di intervento.

### **TITOLO II IMPOSTA DI SCOPO**

#### **Art. 3**

##### **Applicazione dell'imposta**

A decorrere dal 1° gennaio ... è istituita un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche.

L'imposta è dovuta, in relazione alle stesse opere pubbliche, per un periodo di anni otto.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione dell'imposta**

L'imposta di scopo è determinata applicando, alla base imponibile dell'imposta municipale unica determinata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, un'aliquota nella misura dello 0,5 per mille.

#### **Art. 5**

##### **Esenzioni e Riduzioni**

Per quanto concerne le esenzioni dall'imposta e le riduzioni si fa espresso riferimento alla normativa in materia.

**Art. 6**  
**Versamenti**

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'imposta municipale unica.

Il versamento può essere effettuato con l'ausilio del modello F24. Si precisa che il codice catastale del Comune di ... è ..., e che i codici tributo sono i seguenti:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Art. 7**  
**Rimborsi**

Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, il Comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

**Art. 8**  
**Attività di controllo**

L'Amministrazione effettua controlli sulla corretta applicazione dell'imposta e sul versamento della stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l'applicazione dell'IMU e relative attività di accertamento, riscossione, contenzioso.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 TUEL approvato con Legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1° gennaio ...

Le disposizioni recate dal presente regolamento sono automaticamente integrate e/o modificate da eventuali disposizioni legislative sopravvenute nella materia oggetto di regolamentazione, in virtù del principio di etero-integrazione dinamica.

## 6. Approvazione regolamento sull'imposta di soggiorno

Comune di .....  
Provincia di .....

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Approvazione regolamento sull'imposta di soggiorno

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....

Assenti n. ....

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ... con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ..... dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri:

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione .....

Premesso:

- che gli Enti locali sono titolari della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- che alla potestà regolamentare sono rimessi il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite;
- l'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Visto:

- lo schema di Regolamento sull'Imposta di soggiorno allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- il parere dei revisori dei conti;

Dato atto che l'approvazione del suddetto regolamento è parte essenziale della manovra di bilancio per gli esercizi .....;  
 Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'estratto del verbale della seduta del ..... della .....  
 Commissione Consiliare competente;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative come da verbale del .....

Uditi gli interventi di seduta;

con la seguente votazione accertata nei modi di legge .....

Delibera

- 1) di approvare il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 15 articoli;
- 2) di demandare al responsabile del servizio finanziario ogni adempimento occorrente ai fini dell'esecuzione del presente atto, ivi incluso l'invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e nei modi di legge.

Quindi, con successiva e separata votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.



**Allegato A) alla D.C.C. n... del ...**

Comune di .....  
Provincia di .....

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .....)

**Indice**

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Art. 3	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
Art. 4	Misura dell'imposta
Art. 5	Esenzioni
Art. 6	Versamento dell'imposta
Art. 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Art. 8	Controllo e accertamento imposta
Art. 9	Sanzioni
Art. 10	Riscossione coattiva
Art. 11	Rimborsi
Art. 12	Contenzioso
Art. 13	Rendicontazione annuale
Art. 14	Osservatorio permanente
Art. 15	Disposizioni finali

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

**Art. 2**

**Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli

interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di ....., per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicata nel territorio del Comune di .....

### **Art. 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di ....., che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.

3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

### **Art. 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL, da un minimo di € ..... ad un massimo di € ..... per persona e per pernottamento, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione ....., che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di ..... comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

### **Art. 5**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;
- d) .....

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

#### **Art. 6**

##### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di ..... entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) tramite le procedure telematiche;
  - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di ..... sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di ..... con le modalità indicate nel precedente art. 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

#### **Art. 8**

##### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.

#### **Art. 9 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.

3. Per il mancato versamento al Comune di ..... delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'art. 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni

dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

**Art. 12**

**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.

**Art. 13**

**Rendicontazione annuale**

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 14**

**Osservatorio permanente**

1. È istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

**Art. 15**

**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 TUEL approvato con Legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1° gennaio .....
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento sono automaticamente integrate e/o modificate da eventuali disposizioni legislative sopravvenute nella materia oggetto di regolamentazione, in virtù del principio di etero-integrazione dinamica.

**7. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano di alienazione e di valorizzazione degli immobili comunali con previsione di varianti urbanistiche puntuali**

Comune di .....  
Provincia di .....

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali – Piano di alienazione e di valorizzazione degli immobili comunali con previsione di varianti urbanistiche puntuali – anno ..... / triennio .....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....  
Assenti n. ....

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ....  
con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente .....  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri previsti:

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona .....

Visto l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 come modificato e sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 (conversione del Decreto Salva Italia); secondo cui «*Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi, con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*»;

Vista la proposta formulata dalla Giunta comunale con deliberazione n. .... del .....

Visto l'allegato piano di alienazione e di valorizzazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Responsabile dell'Area tecnica;

Dato atto che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, in quanto tale classificazione rappresenta un mero

effetto legale, conseguente all'accertamento che si tratta di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, che non incide sulla successiva destinazione urbanistica;

Dato atto che relativamente al Comparto ..... previsto dal PRG/PUG, nel quale insiste un'area di proprietà comunale, identificata catastalmente al fg. ...., è prevista la perequazione urbanistica mediante trasferimento e cessione dei diritti edificatori da parte dei privati, con realizzazione di opere pubbliche destinate a servizi a loro intero carico, con variante urbanistica che a fronte del reperimento degli standard collegati all'intervento edilizio proposto dalla parte privata, preveda la realizzazione di servizi nell'area funzionalmente collegata a quella di riferimento;

Rilevato, infatti, che lo standard urbanistico deve collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell'area di intervento edilizio, al fine di legare strettamente e indissolubilmente *commoda e incommoda* della modificazione del territorio (vedi Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 10 febbraio 2014, n. 616);

Ritenuto di approvare l'allegato piano di alienazione-valorizzazione degli immobili individuati da questo organo come non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

Dato atto che i valori riportati a margine dei beni elencati in allegato, benché indicizzati, sono comunque da ritenere soltanto indicativi e dovranno essere accertati in base a più puntuali verifiche da parte dell'U.T.C., eventualmente avvalendosi di servizi forniti dall'Agenzia del Territorio (ex UTE) o specifiche consulenze esterne;

Visto il TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri ex art. 49 TUEL, dando atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visto il verbale dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL;

Visto il verbale del ..... della competente commissione consiliare;

Uditi gli interventi di seduta;

con la seguente votazione accertata nei modi di legge .....

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che quanto riportato in narrativa del presente provvedimento si intende qui materialmente trascritto e riportato, in quanto motivazione del provvedimento medesimo;
- 2) di prendere atto della disposizione di cui all'art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 come modificato e sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011;
- 3) di approvare l'allegato piano di alienazione-valorizzazione degli immobili individuati da questo organo come non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente relativamente all'anno ..... e triennio .....
- 4) di dare atto che i valori riportati a margine dei beni elencati in allegato,

- benché indicizzati, sono comunque da ritenere soltanto indicativi e dovranno essere accertati in base a più puntuali verifiche da parte dell'U.T.C, eventualmente avvalendosi di servizi forniti dall'Agenzia del Territorio (ex UTE);
- 5) di demandare al Responsabile dell'Area tecnica l'esecuzione del presente atto con i poteri di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000;
  - 6) di trasmettere, a cura del responsabile dell'area tecnica, la presente deliberazione ed il relativo piano agli Enti competenti nonché alla Regione, per quanto rispettivamente di competenza ai sensi della normativa vigente in materia.

Quindi, con successiva e separata votazione come di seguito riportata, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 TUEL: ...



**Allegato alla D.C.C. n. .... del .....**

Comune di .....  
 Provincia di .....

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  
 ANNO ..... – TRIENNIO .....

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 come modificato e sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011)

ALLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO ..... E PLURIENNALE .....

**PARTE PRIMA – ALIENAZIONI**

ANNO ...	FABBRICATI
-	Immobile di via ..... Fg. .... part. .... cat. .... rend. cat. .... valore catastale                      euro ..... valore indicativo di mercato        euro ..... <div style="text-align: right;">ALIENAZIONE</div>
-	Immobile di via ..... Fg. .... part. .... cat. .... rend. cat. .... valore catastale                      euro ..... valore indicativo di mercato        euro ..... <div style="text-align: right;">ALIENAZIONE</div>

ANNO ...	AREE EDIFICABILI (TERRENI)
	- Lotto/i zona ..... Fg. .... part. .... cat. .... rend. cat. .... valore indicativo mq euro ..... valore indicativo complessivo euro ..... <p style="text-align: right;">ALIENAZIONE</p>
	- Area ..... Fg. .... part. .... cat. .... rend. cat. .... valore indicativo mq euro ..... valore indicativo complessivo euro ..... ALIENAZIONE CON VARIANTE URBANISTICA da zona ..... a zona .....

ANNO ...	COMPARTI
	- Computo urbanistico ..... Fg. .... part. .... valore indicativo mq euro ..... valore indicativo complessivo euro ..... PEREQUAZIONE CON VARIANTE URBANISTICA E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A CARICO DI PRIVATI da zona ..... a zona .....

**PARTE SECONDA – VALORIZZAZIONI**

ANNO ...	IMMOBILI
	a) campo sportivo ..... <p style="text-align: center;">AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE, CONTRATTO O PROJECT FINANCING</p>
	b) immobile in via ..... Fg. Sub ..... part. .... <p style="text-align: center;">DESTINAZIONE A FINI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVI DA GESTIRE IN ECONOMIA, DIRETTAMENTE O TRAMITE CONCESSIONE A TERZI</p>

ANNO ...	AREE E TERRENI
	a) area in zona ..... Fg. sub ..... part. .... <p style="text-align: center;">DESTINAZIONE AD ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DA GESTIRE CON CONCESSIONE A TERZI</p>

....., lì.....

Il Responsabile Area Tecnica

.....

**8. Destinazione proventi da sanzioni connesse alla violazione del Codice della Strada**

Comune di .....  
Provincia di .....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero ..... del .....

**Oggetto:** Destinazione proventi da sanzioni connesse alla violazione del Codice della Strada – art. 208 C.d.S. – anno .....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti n. ....

Assenti n. ....

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. .... con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ..... dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i seguenti pareri:

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

....., lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

## LA GIUNTA COMUNALE

Relazione .....

Richiamato l'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che stabilisce i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della Strada;

Considerato che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", dispone che gli Enti devono destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo (assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Ritenuto necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata, quantificare preventivamente l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice stradale anche attraverso un'analisi storica dei flussi finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale;

Visto la nota prot. 25 marzo 2013, n. 1553 rimessa dal Dirigente del Settore Polizia locale in cui si provvede alla quantificazione dell'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice stradale per un importo complessivo di € .....

Visto il comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, che prevede l'obbligo da parte di ciascun Ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle quote da destinare alle finalità sopra indicate; Ritenuto che, valutati i programmi di questa Amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa sopra indicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle spese del bilancio di previsione, secondo lo schema riportato nell'allegato "A" della nota sopracitata;

Tanto premesso

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame;

Letto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Letto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.;

Letto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.;

Letto il Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 sulla base delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del Codice stradale del bilancio ....., ammontante ad € ....., alla preventiva destinazione della quota del 50% pari ad € ..... dei predetti proventi alle spese del bilancio di previsione 2013 secondo la destinazione riportata nel prospetto allegato "A" predisposto dal Dirigente del Settore Polizia locale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l'esercizio ..... da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale;
3. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti atteso che il Comune di ..... ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione .....



**Allegato "A" alla D.G.C. n. .... del .....**

Ripartizione anno .....

.....% Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell'Ente Euro .....

.....% Acquisto segnaletica stradale, accessori e vernice spartitraffico Euro .....

.....% Potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale Euro .....

.....%	Acquisto accessori autovelox, collaudo e manutenzione delle apparecchiature	Euro .....
.....%	Acquisto DPI (dispositivi di protezione individuali) per servizi di Polizia Stradale	Euro .....
.....%	Attrezzatura di sicurezza (torce, bastoni ill., ect.)	Euro .....
.....%	Testi e prontuari	Euro .....
.....%	Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo (assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica	Euro .....
.....%	Installazione, ammodernamento, messa a norma e manutenzione barriere architettoniche, manutenzione strade e sistemazione del manto stradale	Euro .....
.....%	Interventi per la sicurezza stradale a favore degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti	Euro .....
.....%	Corsi didattici, tenuti da parte degli operatori di Polizia Municipale, finalizzati all'educazione stradale	Euro .....
.....%	Compenso docenti per formazione al personale di Polizia Stradale ivi compresi i rimborsi. Compenso professionista per redazione dei piani di cui all'art. 36 Codice della Strada	Euro .....
.....%	Assistenza e previdenza per il personale che svolge funzioni di Polizia Stradale	Euro .....
.....%	Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro	Euro .....

.....% Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale Euro .....

100% TOTALE attribuito e ripartito Euro .....  
Euro .....

....., lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

## 9. Contratto di sponsorizzazione

Rep. n. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

REPUBBLICA ITALIANA  
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER .....

L'anno duemila..... addì del mese di ..... in .....  
presso la residenza municipale del Comune di .....,  
ubicata in .....

AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune  
di ....., autorizzato alla stipula dei contratti  
nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza  
dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi  
i requisiti di legge;

SONO COMPARI

DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di .....,  
in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107  
TUEL, C.F.: ....., domiciliato per la sua carica presso  
la sede municipale di ....., il quale interviene in  
questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune  
di .....

DALL'ALTRA PARTE:

l'impresa ....., con sede legale in .....  
alla via ....., iscritta presso la Camera di  
C.I.A.A. di ..... - Ufficio del Registro delle Imprese  
con C.F. .... e numero d'iscrizione .....,  
rappresentata in questa sede da ..... nato il .....  
CF ..... in qualità di .....

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ..... è stato appro-

- vato il regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune di .....;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stato dato atto d'indirizzo per la procedura di sponsorizzazione inerente .....
  - con la Determina del Responsabile del Servizio ..... n. .... del ..... è stata aggiudicata la procedura di sponsorizzazione per .....
  - con la citata Determina è stato individuato lo sponsor, approvando lo schema del presente contratto ai sensi dell'art. 192 TUEL.

TANTO PREMESSO, VIENE STIPULATO QUANTO SEGUE

1. lo sponsor si impegna ad eseguire i lavori/servizi/forniture secondo la proposta progettuale presentata per ..... secondo quanto previsto negli atti di gara ed oggetto di aggiudicazione;
2. l'area inclusa nella sponsorizzazione deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti tecnici presentati ed approvati.  
Lo sponsor, nell'ambito del progetto/servizio/fornitura, deve provvedere alla rimozione e/o sostituzione di eventuali manufatti e/o attrezzature presenti, strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento, che risultino danneggiati o in cattivo stato di manutenzione;
3. la realizzazione del progetto, la gestione e cura dell'area/bene viene attuata direttamente dallo sponsor mediante impresa specializzata, a completa spesa dello sponsor;
4. l'impresa specializzata e le operazioni di manutenzione dell'area devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge;
5. Il Comune di ....., potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori, riservandosi la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari;
6. lo sponsor si assume la responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevando contemporaneamente il Comune di ..... Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area/bene sono a carico dello sponsor;
7. lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione e/o manutenzione di impianti e/o servizi a cura di Aziende comunali e/o di altri Enti per lavori di carattere e di interesse pubblico;
8. l'Amministrazione comunale, con la stipula del contratto di sponsorizzazione:
  - a) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
  - b) concederà l'utilizzo degli spazi per l'apposizione di cartelli che pubbliciz-

- zino l'intervento; la tipologia dei cartelli pubblicitari dovranno essere di misura consona all'ubicazione, al fine di non creare problemi di sicurezza nella viabilità; i cartelli pubblicitari inseriti in dette aree non saranno soggette alla tassa della pubblicità;
- c) riporterà in termini di assoluta trasparenza ed evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;
  - d) autorizza l'inserimento del nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati per la durata del contratto;
9. il Comune di ..... si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, qualora l'area/bene non venga conservato nelle migliori condizioni manutentive e/o in caso di violazione delle prescrizioni sopra riportate, senza che allo sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni;
  10. durante la durata contrattuale, qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino ed all'esecuzione delle opere necessarie;
  11. il presente accordo ha durata di anni ..... Su accordo di entrambe le parti, potrà essere ulteriormente prorogato al termine del periodo contrattuale, per un periodo pari o inferiore a quello oggetto della convenzione. È escluso ogni rinnovo o proroga in forma tacita;
  12. è vietata la cessione anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
  13. il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento, qualora dovessero emergere inadempienze e/o reiterati ritardi dei lavori di sistemazione e/o di manutenzione delle aree assegnate allo sponsor senza che allo stesso sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni; il Comune provvederà ad eseguire le opere eventualmente necessarie addebitandone il costo allo sponsor. Il contratto si intenderà risolto anche qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, nel qual caso il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor;
  14. sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, purchè non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio;
  15. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., i dati personali forniti dallo sponsor saranno utilizzati dal Comune per le finalità collegate all'iniziativa di sponsorizzazione di cui al presente contratto, e saranno custoditi dal responsabile del procedimento;

16. ai fini fiscali, configurandosi l'intervento di sponsorizzazione quale valorizzazione e manutenzione di aree/beni, si determina che lo sponsor fornirà al Comune di ..... copia delle relative fatture qualora il Comune ne facesse richiesta;
17. tutte le spese per imposte, tasse, diritti inerenti al presente contratto sono a carico dello sponsor;
18. per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia agli atti di gara, all'offerta aggiudicata nonché le norme in materia di opere pubbliche (D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, ecc.) e le altre disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.



RICHIESTO, io ....., Segretario Generale del Comune di ..... ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ..... (.....) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

.....

PER L'IMPRESA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

## 10. Contratto di disponibilità

N. di Rep. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI .....

L'anno duemila ..... addì del mese di ..... in .....  
presso la Residenza Municipale del Comune di .....  
ubicata in .....

AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune  
di ....., autorizzato alla stipula dei contratti  
nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza  
dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi  
i requisiti di legge;

SONO COMPARI

DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di .....,  
in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107  
TUËL, C.F. ...., domiciliato per la Sua carica  
presso la sede municipale di ....., il quale inter-  
viene in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del  
Comune di ..... in esecuzione del Decreto Sin-  
dacale n. ...., nel prosieguo per brevità dell'atto "UTILIZZATORE";

DALL'ALTRA PARTE:

l'impresa ....., con sede legale in .....  
alla via ....., iscritta presso la Camera di C.I.A.A. di  
..... - Ufficio del Registro delle Imprese con CF  
..... e numero d'iscrizione ....., rappresentata in  
questa sede da ..... nato il ..... C.F. .... in  
qualità di ....., nel prosieguo dell'atto per brevità "CONCEDENTE"

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con delibera della Giunta Comunale n. .... e delibera del Consiglio Comunale n. .... è stabilito di realizzare ..... mediante il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006;
- che con delibera della Giunta Comunale n. .... è stato stabilito di ubicare la struttura nell'area di proprietà comunale distinta in Catasto del Comune ...
- con determina del responsabile dell'area ..... n. .... è stato stabilito di affidare i lavori mediante gara d'appalto con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con la medesima determinazione venivano approvati il capitolato d'oneri, il bando di gara e lo schema del contratto di disponibilità;
- che, con determinazione n. .... del Responsabile dell'Area ....., ad esito di che detta procedura, previa verifica dei documenti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è stata definitivamente aggiudicata al concedente la "costruzione e messa a disposizione del .....";
- ai sensi dell'art. 106, comma 3, del regolamento di attuazione della Legge quadro approvata con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale datato ..... sottoscritto da tutti gli intervenuti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- con determinazione n. .... del ..... è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, espressamente specificato che è intenzione delle parti di tradurre attraverso un atto pubblico quanto convenuto e rilevato che tra le parti non intercorre alcun legame di parentela, si stabilisce quanto segue:

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**

**Oggetto del contratto**

L'Utilizzatore, come sopra individuato, costituisce in favore del Concedente, che come sopra rappresentato accetta, il diritto di superficie dell'area distinta in catasto del Comune di ..... per la realizzazione dell'opera per una durata di anni ..... decorrenti dalla stipula del verbale di messa a disposizione dell'opera, oltre al tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori risultante dall'offerta.

La proprietà delle opere non si trasferirà all'utilizzatore fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento del contributo in corso d'opera, dei

canoni e dell'importo del riscatto. Nel caso di riscatto anticipato, il corrispondente diritto di superficie si estinguerà per confusione, previo pagamento dell'importo contrattualmente pattuito. La costituzione del diritto di superficie è sottoposta alla condizione risolutiva che il contratto di disponibilità si risolva o si sciolga o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita, per cause diverse dall'esercizio del diritto di riscatto.

Il Concedente concede in contratto di disponibilità all'utilizzatore, che accetta, l'uso del ..... come risulterà a seguito della progettazione e realizzazione dello stesso e secondo le indicazioni del capitolato d'onere facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Concedente si impegna alla progettazione preliminare definitiva, esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento alle condizioni di cui al presente contratto.

L'opera che verrà ad esistenza sarà di proprietà del Concedente fino al pagamento del prezzo di trasferimento da parte dell'Utilizzatore, con ogni consequenziale obbligo a carico del Concedente. Resta di competenza dell'Utilizzatore la manutenzione ordinaria di cui all'art 1576 C.C.

Una volta realizzata l'opera sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

### **Art. 3**

#### **Decorrenza e durata del contratto**

Terminata l'esecuzione dei lavori e dopo il collaudo, l'Utilizzatore sottoscrive il verbale di messa a disposizione delle opere. Il contratto di disponibilità, pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata complessiva di anni ..... (.....).

Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata e collaudata entro ..... giorni (pari a quelli offerti in sede di gara) dalla sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del Concedente**

Il contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) il capitolato d'onere, sottoscritto dalle parti;
- b) il progetto preliminare offerto in sede di gara;
- c) l'offerta economica.

I documenti innanzi richiamati, sia pur materialmente non allegati, sono parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Concedente è tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la

realizzazione e la gestione dell'opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.

Il Concedente assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 2 dell'art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Sono a carico del Concedente:

- a) la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo e di eventuali varianti in corso d'opera, in conformità alla disciplina che regola l'attività edilizia, risultando tuttavia esonerato dal contributo di costruzione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001.

Il progetto e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvate dal Concedente, previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti.

In capo al Concedente resta la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti senza alcun aggravio economico a carico dell'Utilizzatore.

Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti.

Il Concedente assume inoltre l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità necessarie alla costruzione ed alla messa a disposizione dell'opera;

- b) l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Il Concedente è altresì tenuto ad eseguire modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti prescritti dall'Utilizzatore affinché vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell'opera previsti nel capitolato prestazionale;

- c) la messa a disposizione dell'opera, con cui egli assume a proprio rischio l'onere di assicurarne all'Utilizzatore la costante fruibilità nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, la perfetta manutenzione straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Il Concedente inoltre assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente per la gestione del presente contratto.

Il Concedente potrà avvalersi, ove la normativa vigente lo preveda, del subappalto relativamente alle prestazioni di cui ai precedenti punti a), b), c). Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute

nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concedente rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso scolastico, a diretta conseguenza delle attività del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.

Il Concedente si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:

- a) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b) l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concedente ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concedente di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
- c) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato nella fase di esecuzione dell'opera (progettazione e costruzione) e al Responsabile del Contratto durante la fase di esercizio dell'opera.

Il Concedente si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.

## **Art. 5 Obblighi dell'utilizzatore**

L'Utilizzatore si impegna a:

- a) pagare con puntualità al Concedente il canone di disponibilità, il contributo in corso d'opera e il prezzo di trasferimento, ai sensi dell'art. 160-ter comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, come stabilito dal successivo art 7;
- b) esonerare il Concedente da qualsiasi obbligazione inerente la manutenzione ordinaria;
- c) l'Utilizzatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato al Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari e dal personale scolastico, per l'intera durata del contratto.

## Art. 6

### Attuazione del Contratto

La realizzazione dell'opera è a rischio e spese del Concedente il quale si assume l'onere della progettazione e dell'esecuzione dell'opera.

Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dal Concedente previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico del Concedente.

Rimane inteso che l'Utilizzatore non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l'esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all'accettazione dell'opera da parte del Comune di ....., stabilite sulla base del capitolato prestazionale.

Tutte le variazioni e le modifiche previste nel presente contratto rientrano nell'attività di collaudo posta in capo all'Utilizzatore, volta a verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, in quanto l'adempimento degli impegni dell'Amministrazione resta in ogni caso condizionato dal positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa.

L'attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore, incaricato del monitoraggio costante dell'esecuzione dei lavori, anche a garanzia degli Enti finanziatori.

Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.

Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, il RUP, in rappresentanza dell'Utilizzatore, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita.

Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il Collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, consigliando un termine congruo per l'esecuzione di detti lavori. Poiché l'accettazione dell'opera da parte dell'Utilizzatore è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno

unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dell'opera, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente avrà provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto.

Qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.

L'ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all'effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori, in modo da evitare che le eventuali prescrizioni comportino la riapertura di un nuovo procedimento edilizio.

Nel caso in cui tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell'opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, del RUP, in rappresentanza dell'Utilizzatore, e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l'attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.

Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un'attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali essenziali dell'opera, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale sottoscritto dal Concedente.

È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l'ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità dell'opera. In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d'opera, con aggravio di oneri per il Concedente.

Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell'opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente. Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l'opera può considerarsi a disposizione dell'Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all'art 5.

La fase di esercizio dell'opera coincide con l'effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione s'intende l'onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell'opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto.

Rimane in capo al Concedente la gestione tecnica dell'opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento del complesso scolastico in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, architettoniche, impiantistiche e più in generale funzionali.

In particolare è a carico del Concedente la manutenzione straordinaria dell'opera e di tutte le sue parti, come disciplinato dagli artt. 1575 e ss. del Codice Civile in considerazione della natura privatistica dell'opera. Rimangono in capo all'Utilizzatore oltre agli oneri di manutenzione ordinaria, tutti i servizi relativi all'attività scolastica e la gestione delle utenze.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l'opera parzialmente o totalmente indisponibile:

- a) nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione della stessa o comunque quando l'esecuzione della manutenzione sia incompatibile con le attività scolastiche previste;
- b) per vizi compromettenti la funzionalità dell'opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore.

A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da parte del Concedente è dovuta una cauzione da prestarsi secondo le modalità di cui all'art. 9. Durante la fase di esercizio dell'opera l'Utilizzatore procederà alla nomina di un referente tecnico, responsabile del contratto, il cui compito sarà quello di monitorare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del Concedente durante la messa a disposizione dell'opera.

In particolare, il responsabile del contratto dovrà occuparsi:

- a) di verificare periodicamente lo stato di fruibilità dell'opera sulla base del fascicolo del fabbricato;
- b) rilevare eventuali guasti e vizi sopravvenuti e comunicarli al Concedente richiedendone l'intervento;
- c) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti dell'opera e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell'opera.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Responsabile del contratto si relazionerà solo ed esclusivamente con il Concedente.

In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempimento contrattuale punibile con l'escussione della polizza da parte dell'Utilizzatore in misura proporzionale all'entità del vizio o alla ripetitività dell'inosservanza da parte del Concedente.

In particolare, per quanto riguarda:

- a) la mancata manutenzione periodica, qualora essa non sia la causa immediata dell'indisponibilità della struttura o non costituisca condizione di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi e compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche. In caso di mancato intervento, al Concedente viene inflitta una penale proporzionale all'abbassamento degli standard prestazionali dell'opera che tale inadempimento comporta. Alla fine dell'esercizio annuale, la somma delle penalità accumulate autorizza l'Utilizzatore all'escussione della polizza di cui all'art. 9, punto 6, del presente contratto. Le somme escusse potranno essere accantonate per

- ripristinare le condizioni prestazionali iniziali o per far fronte agli eventuali interventi di ripristino, di cui potrebbe doversi far carico l'Utilizzatore a causa dell'incuria del Concedente e nel caso in cui l'entità del danno non sia coperta totalmente dal valore assicurato;
- b) il ritardato intervento su chiamata, rispetto ai tempi concordati, comporta una penale pari a € ..... per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di ..... giorni, trascorsi i quali il responsabile del contratto determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente. L'Utilizzatore otterrà un rimborso da parte del Concedente pari al costo sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del .....% a titolo di indennizzo del disagio causato;
- c) il mancato intervento in situazioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al Concedente, comporta l'ordine da parte del Responsabile del contratto dell'immediata escussione della polizza in essere. Qualora il valore assicurato non corrisponda al danno subito possono ricorrere le condizioni di risoluzione del contratto.

#### Art. 7

##### Canone di disponibilità

Il corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore al Concedente per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ..... (.....), comprensivo di oneri della sicurezza pari a € ..... (.....), spese tecniche, previdenza e I.V.A. nella misura di legge.

Il Concedente del contratto di disponibilità sarà retribuito nel seguente modo:

- a) canone di disponibilità, pari a €/anno ..... oltre IVA, per anni 20 da pagarsi mediante rate semestrali posticipate al 30 giugno (data valuta Concedente) e al 31 dicembre (data valuta Concedente) di ogni anno. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data del verbale di messa a disposizione dell'opera. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura .....
- Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a disposizione e le date del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all'ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del contratto di disponibilità;
- b) contributo in corso d'opera, pari a € ..... da liquidarsi per .....% in n. .... stati di avanzamento lavori, quando l'importo delle opere avrà raggiunto l'importo di € ....., e per il .....% entro ..... gg dalla trasmissione della documentazione finale (collaudo). Tale somma viene peraltro dichiarata sin da ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto, nei limiti delle vigenti normative;

c) prezzo di trasferimento, pari a € ..... oltre IVA, da corrispondersi entro ..... gg dalla scadenza del contratto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale del Concedente. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'Area finanziaria del Comune di .....

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dal Concedente al suddetto competente ufficio del Comune di ....., e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concedente nel rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.

Laddove l'Utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale in oggetto risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti, etc. destinabili all'opera, potrà destinare gli stessi a diminuzione dell'entità dei canoni ovvero all'eventuale riconoscimento di contributo in corso d'opera di cui all'art. 160-ter, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 con conseguente rideterminazione dei canoni annui.

L'Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.

#### **Art. 8**

##### **Penali**

Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato di attestazione di conformità al capitolato prestazionale, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, vengono applicate le penali, mediante escussione della polizza proporzionalmente alla riduzione del valore dell'opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell'opera che ne comportino comunque l'accettazione da parte dell'Utilizzatore.

Durante la messa a disposizione dell'opera si procederà all'escussione della polizza per le inadempienze del Concedente in relazione ai mancati interventi di manutenzione per un importo pari a quello sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del .....% a titolo di indennizzo al disagio causato.

#### **Art. 9**

##### **Garanzie**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Concedente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, indicati all'art. 113, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed indicati, altresì, all'art. 123, comma 2, del regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Concedente ha prestato la cauzione mediante polizza fidejussoria n. .... emessa dalla ..... – con sede legale in ..... (.....), ....., in data ..... a garanzia dell'importo di € ..... corrispondente al .....% del costo dell'opera.

Tale garanzia permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

L'Appaltatore ha prodotto originale della polizza assicurativa n. ...., stipulata ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, con la ..... – con sede legale in ....., via ....., avente scadenza in data .....

Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte del Concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all'Utilizzatore è dovuta una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell'opera, stipulata, a spese e carico del Concedente, avente validità di ..... anni, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvione, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell'opera o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione.

### **Art. 10**

#### **Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell'opera**

In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore e non attribuibile a responsabilità del Concedente dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, l'Utilizzatore dovrà provvedere a rimborsare al Concedente tutte le somme che la stessa avrà anticipato a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto.

In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del Concedente e non attribuibile a responsabilità dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà:

- a) restituire all'Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie nelle medesime condizioni facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi;
- b) provvedere ad indennizzare l'Utilizzatore di tutti gli oneri finanziari derivanti dalla risoluzione contrattuale ivi compresi quelli sostenuti per la nuova localizzazione delle attività didattiche.

### **Art. 11**

#### **Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell'opera**

In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell'opera, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui scaduti e non saldati.

In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte Concedente dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità dell'Utilizzatore, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell'opera, l'Utilizzatore rientra nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie, che si estingue per confusione, e dei volumi ancorché edificati, senza che il Concedente abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento.

### **Art. 12**

#### **Trasferimento di proprietà**

Al termine naturale del Contratto di Disponibilità, e col pagamento del prezzo di trasferimento, il diritto di superficie si estingue ed ai sensi dell'art. 953 C.C. l'Utilizzatore entrerà nella piena proprietà dell'opera; il Concedente non potrà vantare alcun credito su quanto oggetto del presente contratto.

A tal fine dovrà stipularsi l'atto per il trasferimento della proprietà dell'immobile, prima del pagamento del prezzo di trasferimento dovuto, su richiesta della parte più diligente che dovrà comunicare all'altra il nome del Notaio o del Segretario comunale, la data e il luogo della stipula. Laddove una delle parti non adempirà alla stipulazione alla scadenza del termine indicato, si intenderà che l'immobile rientrerà nella piena proprietà del Comune di ..... automaticamente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per l'avvenuto inadempimento.

Le spese dell'atto di trasferimento sono interamente a carico dell'Utilizzatore, così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l'imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.

### **Art. 13**

#### **Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

### **Art. 14**

#### **Clausola arbitrale**

È espressamente esclusa la possibilità del ricorso alla clausola arbitrale.

Per la definizione delle eventuali controversie di qualsiasi tipo è pertanto competente la giurisdizione del Foro di .....

### **Art. 15**

#### **Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere in alcun caso ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.

**Art. 16**  
**Subappalto**

L'eventuale affidamento in subappalto delle opere comprese nell'appalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 vigente e sarà concesso nei limiti consentiti dalla legge. A tal proposito il contratto di subappalto dovrà essere depositato almeno entro ..... gg. dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni con l'attestazione di SOA per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o cottimo ovvero il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.

È fatto obbligo al Concedente di trasmettere, entro ..... gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dal Concedente al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**Art. 17**  
**Obblighi del Concedente nei confronti  
dei propri lavoratori dipendenti**

Il Concedente dichiara espressamente che applicherà ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del relativo comparto e che agirà, nei confronti degli stessi, nel pieno ed assoluto rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.

Il Concedente dichiara altresì espressamente di riconoscere e quindi di obbligarsi a rispettare – in sede di esecuzione del presente atto – tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, da applicarsi in favore dei dipendenti dell'impresa.

**Art. 18**  
**Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che il Concedente ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il diritto ai lavori dei disabili.

**Art. 19**  
**Domicilio del Concedente**

A tutti gli effetti del presente contratto, il Concedente elegge domicilio presso la Casa comunale del Comune di .....

**Art. 20**  
**Spese contrattuali**

Sono a carico del Concedente, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico del Comune.

**Art. 21**  
**Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

**Art. 22**  
**Tracciabilità**

In ossequio alle previsioni di cui al comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, con la firma del presente contratto le parti assumono espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegnano al rigoroso rispetto delle previsioni in essa contenute.

A tal fine, il Concedente, gli eventuali suoi subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai medesimi lavori oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti lavori, servizi e forniture dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I soggetti di cui al precedente comma 2 comunicheranno alla stazione appaltante o all’Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

Ove il Concedente e/o i subappaltatori e/o i subcontraenti dovessero avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m., essi ne daranno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di .....

Con la firma del presente contratto il Concedente assume altresì l’obbligo di verifica che – negli eventuali contratti sottoscritti dal Concedente con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente atto – sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 23**

**Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Concedente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 24**

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati riguardanti l'oggetto, le parti espressamente rinviando alla disciplina normativa applicabile del Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., al regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 e s.m. nonché al Codice civile.



E così richiesto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto dalle parti convenute, dattiloscritto mediante operatore elettronico da persona di mia fiducia e completata a mano da me personalmente

Del presente atto, come per legge, ne ho dato lettura ai contraenti dinanzi a me costituiti, che lo approvano al termine della stessa ed all'uopo lo sottoscrivono insieme a me, essendo quanto letto e scritto la chiara, precisa, completa e fedele volontà delle parti, dispensandomi dalla lettura degli allegati avendo esse parti affermato di conoscerne integralmente il contenuto.

Esso si compone di ..... (.....) pagine per intero e e quante righe occorrono per la chiusura della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

.....

IL CONCEDENTE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

## 11. Contratto di locazione finanziaria (leasing)

Rep. n. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

### REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

L'anno duemila ..... addi del mese di ..... in .....  
presso la Residenza Municipale del Comune di .....  
ubicata in .....

#### AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune di ....., autorizzato alla stipula dei contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge;

#### SONO COMPARI

##### DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di .....,  
in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107  
TUEL, C.F.: ....., domiciliato per la sua carica  
presso la sede municipale di ....., il quale interviene in questo Atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ..... in esecuzione del Decreto Sindacale n. ...., nel prosieguo per brevità dell'atto "UTILIZZATORE";

##### DALL'ALTRA PARTE:

la società ....., con sede legale in .....  
alla via ....., iscritta presso la Camera di C.I.A.A.  
di ..... - Ufficio del Registro delle Imprese con C.F.  
..... e numero d'iscrizione ....., rappresentata in  
questa sede da ..... nato il ..... CF .....  
in qualità di ....., nel prosieguo dell'atto per brevità "CONCEDENTE"

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

## PREMETTONO CHE

- a) la società di leasing è un intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/93 e svolge attività di locazione finanziaria (leasing), ossia d'acquisto di beni mobili ed immobili, su segnalazione e scelta dei propri clienti, all'esclusivo scopo di concedere su tali beni un diritto personale di godimento per un periodo di tempo determinato, oltre al diritto di divenirne proprietari alla scadenza del contratto alle condizioni ivi stabilite;
- b) l'Utilizzatore intende acquistare, con il presente contratto di leasing, il seguente bene: .....
- c) l'Utilizzatore ha indetto una gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento del contratto in oggetto, aggiudicandolo alla concedente giusta determinazione n. .... del ....., esecutiva, che ha approvato lo schema del presente contratto;
- d) la società ..... ha messo a disposizione dell'utilizzatore, giusta verbale del ....., il bene oggetto del presente contratto, previa verifica e collaudo dello stesso nonché rispondenza del bene alle proprie esigenze;
- e) l'utilizzatore a tal fine stipula con il presente atto un contratto di locazione finanziaria che gli attribuisce, per la durata ed alle condizioni nel seguito previste, un diritto personale di godimento sul bene predetto;
- f) in conseguenza di quanto sopra, l'utilizzatore si è dichiarato disposto a manlevare la concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, rendimento, funzionamento, idoneità e presenza di vizi del bene;
- g) per tasso di riferimento per il periodo in decorrenza si intende il tasso ..... (fisso, variabile, swap ..... anni ISDA Benchmark rates collected by Reuters and ICAP PLC). Il predetto tasso in data ..... è pari al .....% (...../.....).

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

**Art. 1****Premesse**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2****Oggetto**

La società ..... concede in leasing all'Utilizzatore, che a tale titolo accetta, il bene descritto in premessa, appositamente acquistato dalla società e consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Realizzatore.

**Art. 3****Durata**

La durata della locazione finanziaria è stabilita per un periodo di ..... mesi e decorre dalla data del collaudo, come risultante dall'apposito verbale di consegna.

#### Art. 4

##### Corrispettivo della locazione finanziaria

Il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria resta convenuto in € .....00 – più I.V.A., e sarà pagato dall'Utilizzatore come segue. Con riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia di attuazione del Capo I del Titolo VI del T.U.B. in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali il tasso leasing è .....%

spese per subentro, rilocalazione e cessione contratto	€ .....
spese per chiusura pratica (riscatto)	€ .....
spese incasso canone	€ .....
spese per ripianificazione canoni	€ .....
spese per copia idonea al contratto	€ .....
spese per ogni altra richiesta contrattuale ed amministrativa	€ .....
spese per gestione polizza assicurativa	€ .....
spese registrazione contratto	€ .....
spese per insoluti	€ .....
spese per invio comunicazioni e trasparenza	€ .....
spese sopralluogo e perizia di tecnici esterni	al puro costo;
spese notarili	al puro costo.

#### Art. 5

##### Pagamento dei corrispettivi periodici – interessi di mora

Il pagamento del corrispettivo periodico dovrà essere effettuato dall'Utilizzatore alla concedente tramite procedura RID, presso un istituto di credito o Ente che verrà dal medesimo indicato. Il pagamento deve essere effettuato il giorno ..... di ogni ..... con decorrenza dalla periodicità successiva alla data di consegna del bene. In caso di RID insoluto l'Utilizzatore si considererà senz'altro costituito in mora per espresso patto così convenuto e sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori che si convengono nella misura del tasso di riferimento vigente al momento, maggiorato di ..... punti, più oneri fiscali e spese. Gli interessi saranno altresì da corrispondersi nella stessa misura per ogni ulteriore insoluto o in generale per ogni altro ritardato pagamento, qualunque ne sia la causa, di somme comunque dovute al Concedente e connesse direttamente o indirettamente al presente contratto. Qualsiasi versamento dell'Utilizzatore sarà imputato in primo luogo agli interessi ed alle spese, successivamente alle mensilità di canone scadute, iniziando da quelle scadute da maggior tempo. È fatta comunque salva diversa imputazione che dovesse essere effettuata a sua discrezione da società di leasing. Le contestazioni che fossero avanzate dall'Utilizzatore o dovessero comunque sorgere anche nei confronti del Realizzatore o di terzi, non legittimeranno in nessun caso l'Utilizzatore a sospendere il pagamento dei corrispettivi periodici nella misura e nei termini pattuiti.

**Art. 6**  
**Indicizzazione**

I canoni del contratto di leasing a partire dalla messa in decorrenza del contratto di leasing si intendono fissi ed invariabili; pertanto non verranno assoggettati ad adeguamenti di sorta.

**Art. 7**  
**Consegna**

Il presente contratto decorre dall'emissione del certificato di collaudo e contestuale consegna del bene direttamente all'Utilizzatore.

**Art. 8**  
**Assicurazione**

Contestualmente alla consegna, l'Utilizzatore dovrà aver assicurato il bene alle condizioni e con le modalità sotto riportate. Per tutto il periodo considerato dal contratto l'Utilizzatore indicando esplicitamente tale sua qualità, è obbligato ad assicurare a sue spese il bene locato con polizza autonoma contro tutti i rischi di danni materiali derivanti da qualsiasi causa (clausola "all risks"), nonché per la responsabilità civile verso terzi del proprietario del bene per il massimale di € ....., .....

L'Utilizzatore del bene dovrà pertanto, in particolare, assicurare il bene contro i seguenti rischi:

- a) danni diretti: danni materiali parziali o totali al bene, per il suo intero valore a nuovo, e in particolare danni causati da guasti al bene e fenomeni elettrici;
- b) danni derivanti da terzi; l'Utilizzatore si obbliga sin d'ora ad installare un sistema di antifurto sul bene;
- c) responsabilità civile verso terzi del proprietario del bene;
- d) danni indiretti: perdita di profitto del bene assicurato.

Le relative polizze di assicurazione, i cui oneri saranno a carico dell'Utilizzatore e i diritti di spettanza del Concedente o chi di ragione, dovranno essere vincolate a favore del Concedente e/o chi da essa designata, così da rendere necessario l'intervento alla liquidazione dei danni. La polizza dovrà altresì contenere l'impegno della compagnia assicuratrice di notificare tempestivamente al Concedente per mezzo di lettera raccomandata A.R. l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data di recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale della società che fornirà, di volta in volta, all'Utilizzatore copia del vincolo per la sua trascrizione in polizza.

Tali assicurazioni dovranno essere accese prima della data di consegna del bene. In caso di proroga della durata del contratto, la polizza di assicurazione andrà preliminarmente prolungata per il periodo della proroga.

Nell'ipotesi che gli eventi di cui sopra riguardino soltanto parti del bene, l'Utilizzatore dovrà immediatamente provvedere a rimpiazzare le stesse con pezzi

originali a sua cura e spese. In caso invece di perdita, distruzione o sottrazione totale, il presente contratto si considererà risolto di diritto allorché l'Utilizzatore avrà ricevuto la relativa comunicazione scritta da parte del Concedente. In tal caso l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, gli eventuali canoni scaduti e rimasti impagati, nonché un importo pari alla somma dei canoni a scadere in uno col prezzo previsto per l'eventuale facoltà d'acquisto, attualizzati alla data del versamento degli importi al tasso di riferimento meno 2 punti. Il Concedente – all'atto del versamento degli importi di cui sopra, provvederà ad emettere la relativa nota e trasferirà contemporaneamente all'Utilizzatore ogni diritto che gli possa competere nei confronti di eventuali terzi responsabili, nonché dei diritti spettantigli nei confronti dell'assicuratore.

Nell'ipotesi di perdita, distruzione o sottrazione soltanto di parti del bene senza che l'Utilizzatore abbia provveduto alla loro sostituzione entro 30 giorni dell'evento, l'Utilizzatore stesso sarà tenuto a corrispondere al Concedente il valore di queste, da calcolarsi in base all'incidenza percentuale delle parti venute meno sul costo globale del bene, con conseguente diminuzione proporzionale dei canoni successivi e dell'importo convenuto per l'esercizio della facoltà di acquisto.

Anche in tal caso il Concedente dovrà surrogare l'Utilizzatore nei suoi diritti nei confronti di eventuali terzi responsabili, nonché nei confronti dell'assicuratore. È data facoltà al Concedente, nel caso non venissero pagati i premi assicurativi, di provvedere al suddetto pagamento fatto salvo ogni diritto derivante da quanto previsto dall'art. 15. L'Utilizzatore si obbliga comunque sin d'ora a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, ogni somma al Concedente anticipata al fine assicurativo. È in facoltà del Concedente provvedere in proprio all'assicurazione del bene, fermo restando, comunque, gli obblighi in capo all'Utilizzatore qui pattuiti.

## **Art. 9**

### **Uso del bene**

L'Utilizzatore si impegna ad usare il bene per tutta la durata del contratto secondo le istruzioni impartite dal Concedente provvedendo altresì a proprie spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e curandone diligentemente la conservazione. Ai sensi del D.P.R. n. 224/1988 l'Utilizzatore si impegna ad usare e far usare il bene dai suoi dipendenti secondo le istruzioni ricevute, dandone ampia ed adeguata conoscenza.

L'Utilizzatore si obbliga:

- a custodire ed usare il bene in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano il funzionamento;
- ad accertarsi affinché tutte le denunce e messa in opera di tutti i dispositivi che siano prescritti a causa della natura e dell'impiego del bene con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, antinquinamento ed a quelle dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, nonché ad ogni altra norma generale o particolare che possa riferirsi al bene stesso ed al suo uso, fossero effettuate dal Realizzatore;

- a richiedere e sottoporre il bene a tutte le verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- a controllare la conformità del bene alle norme vigenti in materia ed eventualmente ad aggiornarlo a sue cure e spese restando comunque acquisiti al Concedente, senza indennizzo a favore dell'Utilizzatore le eventuali addizioni o miglioramenti di qualunque genere apportati al bene;
- non considerare il bene pertinenza di altri;
- far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà sul bene del Concedente, informandola immediatamente in caso di sequestro o pignoramento ed esercitando in tale evenienza ogni eccezione, opposizione e riserva nell'interesse del Concedente;
- a non disinstallare il bene senza il consenso scritto del Concedente;
- a non sublocarlo, darlo in comodato o costituirlo in pegno o farne oggetto di altra garanzia reale di qualsiasi specie;
- a non cedere ad alcun titolo i diritti, anche parziali, nascenti del contratto.

Qualora il bene o i suoi accessori dovessero essere installati su aree o locali di proprietà di terzi, l'Utilizzatore dovrà rimettere la copia della comunicazione, da esso diretta al proprietario dei locali e da quest'ultimo sottoscritta per presa visione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2764, comma 6, C.C., con la quale viene data notizia che il bene è di proprietà del Concedente.

Tale dichiarazione dovrà essere stata preventiva alla installazione del bene e/o dei suoi accessori nei locali o sulle aree. Nel caso che i locali o le aree diventino di proprietà di terzi, l'Utilizzatore dovrà immediatamente informare il Concedente tramite lettera raccomandata A.R., come pure di ogni eventuale formazione ipotecaria pregiudizievole su di essi. Il Concedente, o chi sarà da esso incaricato, avrà sempre la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ed i controlli opportuni per verificare lo stato del bene e dei suoi accessori. L'Utilizzatore si impegna espressamente a manlevare il Concedente da qualsiasi responsabilità anche se di specifica competenza del proprietario-concedente.

L'Utilizzatore si impegna ad utilizzare il bene solo se ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste da disposizioni di legge ed amministrative, assumendosene in caso contrario tutte le responsabilità. È obbligo dell'Utilizzatore adempiere a tutte le obbligazioni da lui assunte con il presente contratto, ivi compresa quella di provvedere al pagamento del canone nei termini e con le modalità convenute.

## **Art. 10**

### **Targa di riconoscimento**

L'Utilizzatore si obbliga ad esporre ed a mantenere per tutta la durata del contratto su una parte essenziale, ben visibile e non mobile del bene una targa fornitagli dal Concedente attestante che il bene stesso ed i suoi accessori sono di proprietà del Concedente e che esso Utilizzatore lo detiene a titolo di leasing. Il Concedente si riserva la facoltà di punzonare con proprio punzone il bene oggetto del presente contratto.

**Art. 11**  
**Responsabilità dell'utilizzatore**

Il bene oggetto del contratto di leasing è stato direttamente consegnato all'Utilizzatore che ne ha verificato la piena corrispondenza alle proprie esigenze, nonché la conformità rispetto alla vigente legislazione antinfortunistica ed antinquinamento, nonché l'assenza di vizi che ne limitino o impediscono il godimento, l'Utilizzatore, con la sottoscrizione dei verbali di consegna e di collaudo espressamente assume a proprio completo ed esclusivo carico la responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a se stesso o ai propri dipendenti come pure a terzi dal bene o dal suo uso e manleva pertanto in proposito il Concedente per quanto attiene a pregiudizi conseguenti o connessi alla conservazione, custodia ed impiego del bene oggetto del presente contratto.

L'Utilizzatore si assume la responsabilità conseguente alla perdita, al furto, alla rapina, distruzione o sottrazione del bene, ovvero parte di esso, anche se imputabili a terzi o derivanti da caso fortuito o forza maggiore. Egli si assume ogni onere e rischio, manlevando in toto il Concedente. In nessuna caso il Concedente potrà essere ritenuto responsabile per difetti di rendimento del bene, per ogni causa dovuta.

Nel caso in cui il bene risultasse obsoleto e non più idoneo all'uso, oppure per qualsiasi causa il Concedente fosse costretto ad ordinarne lo smontaggio, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore, e a spese dello stesso, lo smontaggio del bene, il trasporto e lo smaltimento presso idonea struttura che ne curerà la sistemazione nel rispetto della normativa vigente. Tutte le spese saranno a carico dell'Utilizzatore. In caso di rifiuto, il Concedente è autorizzato a provvedervi di sua iniziativa, addebitando all'Utilizzatore tutti i costi.

In particolare, l'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni esborso in cui il Concedente dovesse incorrere per risarcimenti corrisposti a terzi danneggiati a causa di quanto sopra specificato ed in generale a causa di eventuali difetti del bene locato. In tale caso, contestualmente al completo rimborso da parte dell'Utilizzatore, il Concedente lo surrognerà nei propri diritti nei confronti del Realizzatore. La responsabilità dell'Utilizzatore permarrà anche in caso di danno per il quale è prevista copertura assicurativa ed oltre gli eventuali limiti della stessa; l'impossibilità di utilizzazione totale o parziale del bene, da qualunque causa originata, non costituirà titolo per chiedere indennità alcuna al Concedente.

Tenuto presente quanto sopra stabilito, l'Utilizzatore viene fin d'ora surrogato in ogni diritto ed azione del Concedente nei confronti del Realizzatore o di chi altro a ragione. L'esercizio della surroga avrà luogo senza pregiudizio dei diritti del Concedente che avrà comunque azione autonoma o la possibilità di intervento in causa. L'Utilizzatore si obbliga comunque all'integrale e puntuale pagamento del canone così come pattuito fino alla fine della locazione. Al presente contratto non saranno applicabili, neppure in via analogica, le disposizioni di cui agli artt. 1373, 1526, 1578, 1579, 1584, 1585, 1617, 1622, 1627 C.C.

**Art. 12****Facoltà di cessione del contratto da parte del concedente.****Divieto di cessione del contratto da parte dell'utilizzatore**

Il Concedente ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere parte o tutti i diritti che le derivano dal presente contratto compresa la proprietà del bene; tale cessione, con relativa modalità di esecuzione, sarà notificata a cura del Concedente all'Utilizzatore il quale sin d'ora si obbliga ad accettarla. Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'Utilizzatore in nessun caso, salvo espressa autorizzazione da parte del Concedente.

**Art. 13****Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto è risolto di diritto con il conseguente obbligo dell'Utilizzatore all'immediata riconsegna del bene al Concedente (come da precedente patto), nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone periodico od altra somma dovuta;
- b) inadempienza, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli del presente contratto, le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti:
  - Art. 3) durata e decorrenza – condizione risolutiva;
  - Art. 4) corrispettivo della locazione finanziaria;
  - Art. 5) interessi di mora;
  - Art. 7) consegna del bene;
  - Art. 8) assicurazione;
  - Art. 9) uso del bene;
  - Art. 11) accollo di responsabilità da parte dell'Utilizzatore;
  - Art. 12) divieto di cessione del contratto da parte dell'Utilizzatore;

In tutti i casi la risoluzione opererà con gli effetti di cui al presente contratto, a seguito di semplice comunicazione scritta del Concedente, contenente l'invito a riconsegnare il bene, impregiudicata la facoltà del Concedente di non avvalersene e di chiedere all'Utilizzatore l'adempimento degli obblighi contrattuali;

- c) mancato rispetto dei requisiti dei componenti, degli impianti e degli obblighi previsti dal decreto ministeriale per l'accesso alle tariffe incentivanti.

A seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, l'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire il bene al Concedente. In mancanza, il Concedente sarà autorizzato ad entrare o far entrare i suoi incaricati nel luogo in cui si troverà il bene ed a rimuoverlo, a trasportarlo, a smaltirlo, o nel caso, a depositarlo a spese ed in danno dell'Utilizzatore, il quale rinuncia sin d'ora ad ogni opposizione o contraria eccezione.

Al Concedente resteranno, inoltre, definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, il quale dovrà anche immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico

per canoni scaduti, interessi di mora, spese, ecc., sino alla data di restituzione del bene. In aggiunta a quanto sopra e fatto salvo il diritto a risarcimento dei maggiori danni, l'Utilizzatore dovrà inoltre corrispondere in un'unica soluzione un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso di riferimento, in vigore alla data di stipulazione del contratto, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore comprensivo dell'importo previsto per la facoltà d'acquisto al termine del contratto. Verrà riconosciuto allo stesso Utilizzatore il 75% del prezzo riscosso in caso di successiva vendita del bene riconsegnato, a condizione che l'Utilizzatore abbia corrisposto tutte le somme di cui sopra.

#### **Art. 14**

##### **Termine del contratto – Opzione – Riconsegna del bene**

Qualora l'Utilizzatore non abbia espressamente richiesto la proroga della locazione finanziaria, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa, e tale proroga non sia stata, per qualsiasi motivo, stipulata entro il giorno di scadenza del presente contratto, la locazione finanziaria cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza pattuita, senza necessità di disdetta, restandone quindi esclusa la proroga tacita.

**FACOLTÀ DI ACQUISTO:** nello stesso termine di cui sopra l'Utilizzatore potrà comunicare al Concedente di volersi rendere acquirente del bene oggetto del presente contratto. In tal caso, dovrà far pervenire al Concedente il prezzo relativo all'opzione indicato in calce del presente contratto oltre IVA entro e non oltre il giorno della scadenza del presente contratto. La predetta facoltà di acquisto non potrà essere esercitata qualora l'utilizzatore non abbia adempiuto puntualmente a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Con l'esercizio della facoltà di acquisto al Concedente si obbliga a consegnare il bene libero da ogni vincolo ed onere.

**ACQUISTO ANTICIPATO:** il locatario dovrà corrispondere al locatore il costo dell'estinzione anticipata del rifinanziamento a tasso .....  
L'ammontare dell'importo dovuto si otterrà calcolando la differenza tra il tasso di riferimento alla messa in decorrenza e quella all'atto dell'estinzione anticipata (sempreché questa sia inferiore a quella dell'atto di stipula), poi moltiplicata per il periodo fino alla naturale scadenza del contratto di leasing e moltiplicata per il prezzo d'acquisto indicato in calce al presente contratto.

**RICONSEGNA DEL BENE:** qualora non sia stata perfezionata contrattualmente la proroga della locazione finanziaria, ovvero l'Utilizzatore non abbia esercitato la facoltà di acquisto ovvero il contratto venga risolto di diritto a norma del presente contratto, il bene dovrà essere restituito dall'Utilizzatore al Concedente entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione di intervenuta risoluzione. In ogni caso di ritardo l'Utilizzatore assumerà la veste di custode del bene fino al momento della riconsegna, con tutti gli obblighi e responsabilità di legge, ma senza diritto di compenso – oltre agli obblighi e responsabilità

assunti nel presente contratto. Il bene dovrà essere riconsegnato dall'Utilizzatore al Concedente in buono stato di conservazione in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, e con i miglioramenti e le addizioni che, ai sensi dei precedenti patti, fossero stati, a qualunque titolo, ragione o causa, effettuati nel corso della locazione finanziaria.

Nel caso in cui il bene, al termine del contratto di locazione, risultasse obsoleto e non più idoneo all'uso, il Concedente potrà richiedere all'utilizzatore e a spese dello stesso, lo smontaggio del bene ed il trasporto presso idonea struttura che ne curerà la sistemazione nel rispetto della normativa vigente. In caso di rifiuto, il Concedente è autorizzato a provvedervi di sua iniziativa, addebitando all'Utilizzatore tutti i costi.

Resta fin d'ora convenuto che l'Utilizzatore non potrà esercitare il diritto d'opzione se prima non avrà rilasciato al Concedente una dichiarazione con la quale egli si obbliga, per tutto il tempo che residua al compimento dei dieci anni dalla data di consegna del bene, a tenere indenne il Concedente di ogni somma che il Concedente, anche con specifico riferimento al D.P.R. n. 224/1988, dovesse versare a terzi a titolo di risarcimento per danni provocati da difetti, di qualsiasi tipo del bene oggetto del presente contratto. L'Utilizzatore non potrà esercitare il diritto pattuito ove non abbia scrupolosamente adempiuto a tutti i patti contrattuali e al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo il Concedente, restando tra le parti esplicitamente inteso che gli effetti traslativi della proprietà del bene sono espressamente condizionati al pagamento di tutti gli importi contrattualmente dovuti dall'Utilizzatore pur se successivi al pervenimento della dichiarazione di richiesta di acquisto.

#### **Art. 15**

##### **Spese e imposte**

Spese, tasse, imposte ed oneri di qualsiasi genere, loro inasprimento e/o nuova istituzione, inerenti o conseguenti al presente contratto, anche nell'ipotesi che esso non abbia seguito, sono a carico di ..... Le spese, i diritti e le imposte conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della concedente.

#### **Art. 16**

##### **Elezione di domicilio e foro convenzionale**

L'Utilizzatore dichiara di essere domiciliato a tutti gli effetti all'indirizzo indicato nel presente contratto. Le variazioni di domicilio saranno efficaci nei confronti del Concedente dal momento in cui quest'ultima abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza diretta e indiretta dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di ..... con l'esclusione di ogni clausola arbitrare.

#### **Art. 17**

##### **Prezzo di acquisto del bene al termine della locazione finanziaria**

Il prezzo da corrisondersi nel caso che l'Utilizzatore acquisti il bene al termine

della locazione finanziaria è di € .....00 – più IVA e dovrà essere pagato come previsto dal presente contratto.

**Art. 18**

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati riguardanti l'oggetto, le parti espressamente rinviano alla disciplina normativa applicabile del Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., al regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 e s.m. nonché al Codice civile.



Richiesto, io ....., Segretario Generale del Comune di ..... ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ..... (.....) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

.....

PER L'IMPRESA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

## 12. Contratto di leasing in costruendo

Rep. n. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

### REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI LEASING IN COSTRUENDO

L'anno duemila ..... addì del mese di ..... in .....  
presso la residenza Municipale del Comune di .....  
ubicata in .....

#### AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune di ....., autorizzato alla stipula dei contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge;

#### SONO COMPARI

##### DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di .....,  
in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107  
TUEL, C.F. ...., domiciliato per la Sua carica presso  
la sede municipale di ....., il quale interviene in  
questo Atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
....., nel prosieguo per brevità dell'atto "UTILIZZATORE";

##### DALL'ALTRA PARTE:

la società ....., con sede legale in .....  
alla via ....., iscritta presso la Camera di C.I.A.A.  
di ..... - Ufficio del Registro delle Imprese con C.F.  
..... e numero d'iscrizione ....., rappresentata in  
questa sede da ..... nato il ..... CF ..... in  
qualità di ....., nel prosieguo dell'atto per brevità "CONCEDENTE"

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- il Comune di ..... ha individuato nell'immobile sito in ..... di proprietà di alcune porzioni immobiliari idonee a realizzare una struttura finalizzata a ....., giusta deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva;
- il Consiglio comunale, con deliberazione consiliare n. .... del ..... esecutiva, ha disposto la variazione al piano delle opere pubbliche e autorizzato l'operazione di locazione finanziaria per la finalità di che trattasi;
- il Consiglio comunale di ..... con deliberazione n. .... ha disposto:
  - a) di approvare l'atto preliminare di compravendita, autorizzando il responsabile del competente ufficio comunale a sottoscriverlo;
  - b) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. .... della L.R. n. ...., la variante urbanistica puntuale relativa al cambio di destinazione di un'area da ..... a ..... a zona F1 (attrezzature pubbliche e di pubblico interesse);
- la Giunta Comunale con deliberazione n. .... del ....., esecutiva, ha approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione n. .... del ..... Settore LLPP è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di locazione finanziaria "in costruendo" ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006 relativo all'acquisto immobiliare e alla realizzazione dei lavori di cui al citato progetto esecutivo;
- l'aggiudicatario si è dichiarato disposto ad acquistare l'immobile e realizzare a propria cura e spese le opere di progetto all'esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore, e più precisamente lo stesso si è impegnato:
  - a) a perfezionare con la Banca ..... l'operazione di che trattasi e, per tale effetto, ad acquistare quanto richiestole, al prezzo convenuto – a corpo – di Euro ..... (.....) al netto IVA;
  - b) a realizzare i lavori necessari per la ristrutturazione dell'immobile di cui sopra, a proprie cura e spese, in conformità al progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione giunta n. .... del .....
  - c) a concedere in locazione finanziaria l'immobile alle condizioni di cui al presente contratto;
- il rapporto di locazione finanziaria di cui al presente contratto è regolato oltre che dal capitolato speciale di leasing, dagli atti ed elaborati del progetto esecutivo delle opere, dal bando di gara e relativo disciplinare ed allegati, dalle precedenti premesse che i contraenti si impegnano a rispettare integralmente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che si ritiene formi parte integrante e sostanziale del presente atto tra le suindicate e sottoscritte parti si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1**

**Premesse**

1. Le parti richiamando la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto, convengono che il Capitolato d'oneri di leasing forma un unico

e inscindibile contesto del presente contratto e, pertanto, viene materialmente allegato come inserto segnandolo sotto la lettera “.....” e “.....”.

2. Fanno, altresì, parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato con la delibera giuntale n. .... del ....., il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione.

## **Art. 2**

### **Obblighi del locatore finanziario**

1. Il Locatore finanziario, parte concedente, in accoglimento della proposta a contrarre avanzata dal Comune di ..... soggetto Utilizzatore, ha acquistato l’immobile sotto individuato, al prezzo a corpo di € ..... (.....) più imposte, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice dopo aver realizzato, a sue spese e rischio, tramite la ditta esecutrice dei lavori sopra individuata, le opere di ristrutturazione dell’immobile medesimo secondo il suddetto progetto esecutivo, il tutto come posto a base di gara.
2. L’immobile, è esattamente individuato nella sua consistenza dalle planimetrie n. .... che vengono allegate sotto le lettere ..... al presente atto previa sottoscrizione effettuata dalle Parti.

## **Art. 3**

### **Esecuzione delle opere**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce pertanto all’appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa, alle condizioni del capitolato tecnico prestazionale e degli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L’appalto di esecuzione viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato tecnico prestazionale delle opere, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. Ad integrazione delle norme del citato Capitolato, l’appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nonché a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., disposizioni che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

## **Art. 4**

### **Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati all’impresa realizzatrice e iniziati entro ..... giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ..... naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 5**

##### **Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori**

1. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano disciplinate dal capitolato tecnico prestazionale delle opere, e dal capitolato speciale di leasing cui le parti fanno espresso rinvio e riferimento.

#### **Art. 6**

##### **Decorrenza e durata contrattuale**

1. La locazione finanziaria decorrerà dal giorno della consegna dell'immobile all'Utilizzatore da parte del Locatore finanziario, completo in ogni sua parte, agibile e funzionante, comprensivo degli impianti ed allacciamenti, inclusi permessi ed autorizzazioni varie, previo collaudo definitivo delle opere realizzate, degli impianti ed accessori, nello stato di fatto in cui si trova. Detta consegna implica la piena ed incondizionata accettazione dell'immobile, da parte del soggetto Utilizzatore, fatto salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 1669 C.C.
2. La durata del contratto di leasing è fissata in anni ..... a decorrere dalla consegna dell'immobile all'Utilizzatore previo collaudo definitivo.
3. Allo spirare del termine previsto la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di alcuna disdetta.

#### **Art. 7**

##### **Corrispettivo della locazione finanziaria**

1. Il corrispettivo della locazione finanziaria è rappresentato da:
  - un canone iniziale pari a € ....., che viene versato contestualmente alla stipulazione del presente contratto di leasing mediante bonifico bancario;
  - n. .... rate di canone di €. .... fisso ed invariabile. Tali rate saranno versate a partire dal 1° ..... successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile con le scadenze stabilite al comma 3 del presente articolo.
2. L'importo del canone definitivo sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute dal finanziatore aggiudicatario in relazione alle voci indicate nel quadro economico esposto negli atti di gara, da comprovare con idonea documentazione, entro la data di consegna dell'immobile e secondo la formula espressa dal capitolato speciale di leasing, nonché al tasso risultante dall'applicazione dello spread esplicitato nell'offerta aggiudicataria .....
3. Le rate successive al canone iniziale, verranno corrisposte dall'Utilizzatore, a scadenze ....., previa presentazione di fattura emessa dal Locatore finanziario. Qualora una data di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, si intenderà spostata al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato all'esito positivo della verifica preventiva di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m., presso il sistema integrato dei concessionari.
4. Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Utilizzatore, di cui al successivo art. 9, è determinato in € ..... da versarsi conte-

stualmente alla stipula del rogito di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore del Comune.

5. Tutti gli importi sopra esposti sono indicati al netto delle imposte dovute per legge.

6. Le Parti danno atto che alla formalità della registrazione di ogni singola annualità provvederà direttamente il Locatore finanziario.

7. Il canone iniziale, i canoni semestrali e tutti gli altri importi dovuti dal soggetto Utilizzatore dovranno essere pagati, alla data di scadenza degli stessi, con accredito sul conto corrente comunicato, attraverso la scheda beneficiari, dal Locatore finanziario.

### **Art. 8**

#### **Varianti in corso d'opera**

1. Le eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, sono regolate dalle specifiche norme dettate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dal capitolato speciale di leasing anche in ordine alle modalità e termini per l'adeguamento dei canoni di leasing.

### **Art. 9**

#### **Riscatto**

1. Alla scadenza del contratto viene concordemente riservato al soggetto Utilizzatore Comune di ..... il diritto di riscattare la proprietà dell'immobile oggetto del presente contratto, purché sia in regola con il pagamento dei canoni ed abbia ottemperato a tutte le obbligazioni previste a suo carico.

2. Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto viene stabilito in € ..... più imposte da versarsi alla scadenza del contratto contestualmente alla stipula del rogito di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore del Comune.

3. A tal fine il Locatore finanziario, sei mesi prima della scadenza del contratto, ha l'obbligo di comunicare al Comune di ..... l'imminente scadenza del contratto e la facoltà in capo a quest'ultimo di esercitare il diritto di opzione finalizzato all'acquisto dell'immobile; il Comune di ..... potrà manifestare la propria volontà di accedere all'opzione per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

4. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione al termine della locazione finanziaria, il complesso immobiliare dovrà essere riconsegnato al Locatore finanziario libero da persone e cose.

### **Art. 10**

#### **Riscatto anticipato**

1. Le parti convengono che il Comune di ..... avrà comunque la facoltà di riscattare, anche anticipatamente, l'immobile in argomento a partire dal secondo anno versando, in corrispondenza del pagamento del canone e in aggiunta allo stesso, una somma pari al debito residuo DRt, determinato sulla base del tasso come determinato al precedente art. 4, comma 2, e secondo la formula stabilita nel capitolato speciale di leasing.

2. A tal fine il Comune di ..... comunicherà per iscritto almeno

60 giorni prima della scadenza del t-esimo canone di cui sopra, la volontà di esercitare il riscatto anticipato.

3. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile da parte del locatore finanziario in favore dell'Utilizzatore, nel caso di riscatto anticipato, dovrà essere stipulato in concomitanza del versamento di cui al comma 1, le cui spese imposte e tasse sono a carico della parte acquirente.

#### **Art. 11**

##### **Pagamento maxirate**

1. È in facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, durante il periodo contrattuale, al pagamento di maxirate, anche più volte, comunque non più di tre, mediante invio di lettera R.R. almeno 30 giorni prima del versamento dell'importo, momento questo dal quale sarà rideterminato il canone della locazione calcolato sul debito residuo secondo la formula stabilita nel capitolato speciale di leasing e sulla base del tasso come determinato al precedente art. 4, comma 2.

#### **Art. 12**

##### **Esclusione della risoluzione**

1. Il Locatore finanziario dichiara, espressamente, di rinunciare alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'Utilizzatore a partire dalla consegna dell'immobile e comunque dal momento di esercizio dell'opzione di riscatto.

2. In caso di inadempimento dell'Utilizzatore medesimo, il Locatore finanziario potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che l'Utilizzatore adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di leasing e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni.

#### **Art. 13**

##### **Interessi di mora**

1. Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Locatore finanziario gli interessi di mora, che decorreranno in pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa).

2. Gli interessi di mora saranno determinati sulla base del tasso Euribor 3 mesi tasso 365 vigente alla data di scadenza del pagamento aumentato di un punto percentuale, calcolato sulla base di un anno (365 giorni) per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

3. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno dovuti con decorrenza dal primo giorno feriale successivo al giorno di scadenza pattuito.

4. Non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di ina-

dempienza risultante dalla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m., presso il sistema integrato dei concessionari.

#### **Art. 14**

##### **Onnicomprensività del corrispettivo della locazione finanziaria**

1. Il corrispettivo di locazione finanziaria rappresentato dai canoni di cui all'art. 4, si intende comprensivo delle spese effettivamente sostenute dal finanziatore aggiudicatario in relazione alle voci indicate nel quadro economico esposto negli atti di gara, da comprovare con idonea documentazione entro la data di consegna dell'immobile, nonché degli interessi di prelocazione e locazione finanziaria. Ai canoni dovranno essere aggiunte le imposte relative.
2. Non saranno in ogni caso riconosciute spese, anche se documentate, presentate successivamente alla consegna dell'immobile.

#### **Art. 15**

##### **Oneri esclusi dal corrispettivo della locazione finanziaria**

1. Nel canone di locazione finanziaria non sono comprese le spese di utenza (acqua, luce, fognature, ecc.) che sono in qualunque caso, a completo carico del soggetto Utilizzatore. Il Locatore finanziario non potrà mai essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze, qualunque ne sia stata la causa.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in tutte le sue parti, sarà a carico del soggetto Utilizzatore.
3. Il Locatore finanziario avrà facoltà di accertare periodicamente lo stato di manutenzione dell'immobile locato mediante ispezione da parte dei propri incaricati.
4. La mancata esecuzione della manutenzione, ove possa arrecare pericolo di rovina dell'immobile, potrà determinare l'intervento diretto del Locatore finanziario con addebito delle spese al soggetto Utilizzatore ove esso non dovesse provvedervi immediatamente dopo la diffida per intimazione da parte del Locatore finanziario.
5. Previo consenso tra le parti, eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere sostenute anticipatamente dal Locatore finanziario, dette spese daranno luogo ad un adeguamento – determinato alle stesse condizioni finanziarie del presente contratto – del corrispettivo di locazione finanziaria nonché del prezzo del riscatto.

#### **Art. 16**

##### **Autorizzazioni necessarie**

1. Il Locatore finanziario dovrà ottenere e fornire al momento della consegna del bene all'Utilizzatore tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in via propedeutica all'ottenimento della certificazione di agibilità-abitabilità dell'Immobile quali, a titolo di esempio, denuncia all'Ufficio competente delle strutture in c.a., collaudo statico, accatastamento immobile, autorizzazioni allo scarico, certificato prevenzione incendi, certificati di conformità e collaudi degli impianti, licenze per ascensori, dichiarazioni di legge e ogni altra documentazione necessaria.

2. A tal fine, l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ogni documento nonché a prestare ogni collaborazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e della certificazione di agibilità/abitabilità dell'Immobile.

#### **Art. 17**

##### **Sublocazione**

Il locatore finanziario dichiara specificatamente di autorizzare fin d'ora il Comune utilizzatore a cedere, tutto o parte dell'immobile in oggetto, in sublocazione previa comunicazione scritta al locatore, rimanendo il Comune comunque vincolato al versamento dei canoni e di ogni altro obbligo derivante dal presente contratto.

#### **Art. 18**

##### **Obbligazioni del soggetto utilizzatore**

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11, ed al fine di salvaguardare il Locatore Finanziario da qualsivoglia responsabilità inerente e/o conseguente ad eventuali problemi amministrativi riscontrati dalle Autorità competenti, il soggetto Utilizzatore si obbliga:

- a munirsi di ogni certificazione amministrativa ritenuta necessaria per l'espletamento della propria attività nell'immobile, esonerando espressamente il Locatore finanziario da ogni responsabilità circa le prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per l'ottenimento delle certificazioni suddette, nonché sollevandolo espressamente da ogni onere finanziario che ne derivasse, intendendo risponderne direttamente;
- a consegnare al Locatore finanziario copia degli atti perfezionati ed in ogni caso ad informarlo di tutti gli atti richiesti;
- ad ottemperare immediatamente a qualsiasi intimazione proveniente dalle Autorità competenti, ivi compreso l'eventuale sgombero dei locali da qualsivoglia causa dipendente.

#### **Art. 19**

##### **Impossibilità parziale sopravvenuta nell'esecuzione dei lavori**

1. Qualora l'esecuzione dei lavori necessari per la ristrutturazione dell'Immobile da concedere in leasing divenga impossibile per cause sopravvenute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1464 del Codice Civile.

#### **Art. 20**

##### **Penali per i ritardi**

Per l'applicazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito nel capitolato speciale di leasing.

#### **Art. 21**

##### **Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. L'aggiudicataria, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva di euro ..... pari al .....% dell'importo finanziato,

a mezzo polizza fideiussoria n. ...., in data ....., stipulata con la società ..... – Agenzia .....

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, e in ogni caso sarà svincolata totalmente alla consegna dell'immobile all'Utilizzatore.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

## **Art. 22**

### **Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

1. L'Esecutore delle opere ha prodotto, come previsto dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 la polizza di assicurazione n. .... in data ....., stipulata con la società ..... – Agenzia di ..... – per una somma assicurata non inferiore a € ....., ripartita come definito nel capitolato speciale di leasing, a copertura dei danni di cui Capitolato speciale di leasing, relativamente alle opere ed impianti permanenti e temporanei, alla copertura dei danni causati alle opere ed impianti preesistenti, dei costi di demolizione o sgombero di cantiere, oltre alla copertura per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € .....

## **Art. 23**

### **Risoluzione contrattuale**

1. Fatto salvo quanto convenuto con il presente atto, qualsiasi ipotesi di risoluzione sarà effettuata ai sensi del Codice civile.

2. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune appaltante.

## **Art. 24**

### **Condizione dell'immobile, addizioni e migliorie**

1. Il Locatore finanziario è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che comunque possano limitare o diminuire il godimento dell'immobile e che non dipendano da suo fatto e/o colpa. Il soggetto Utilizzatore avrà il diritto di godere dell'immobile nei limiti consentiti dalla legge, dalla sua destinazione, dai regolamenti locali, da eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sull'immobile e dalle disposizioni in materia di lavoro o igiene.

2. Il soggetto Utilizzatore potrà eseguire sull'immobile innovazioni, trasformazioni, addizioni e migliorie senza il preventivo consenso scritto del Locatore finanziario, ma con l'obbligo per il soggetto Utilizzatore di relazionare al Locatore finanziario sugli interventi effettuati. In ogni caso, eventuale modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, e dopo avere ottenuto le prescritte autorizzazioni; le spese saranno inte-

ramente sostenute dal soggetto Utilizzatore senza che il Locatore finanziario sia tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità. Al termine della locazione finanziaria, qualora non dovesse essere esercitato il diritto di riscatto, tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dal soggetto Utilizzatore saranno acquisite dal Locatore finanziario senza alcuna corresponsione. Per converso, il soggetto Utilizzatore provvederà a sue spese alla eliminazione o rimborso di ogni danno arrecato all'immobile durante la locazione finanziaria, eccezion fatta per l'ordinario degrado derivante dall'uso.

#### **Art. 25**

##### **Assicurazioni e perimetro dell'immobile**

1. Il soggetto Utilizzatore assicurerà l'immobile a sua cura e spese, per tutto il periodo della locazione finanziaria, presso una primaria Compagnia, per i rischi di incendio (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e naturali), e di responsabilità civile verso terzi per massimali adeguati.
2. La polizza sarà stipulata per una somma corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile.
3. Resta, comunque, convenuto che l'esistenza dei contratti di assicurazione non esoneri il soggetto Utilizzatore dalle responsabilità verso il Locatore finanziario, che sussistono indipendentemente dagli indennizzi corrisposti dalle Compagnie di assicurazione, fino a che il Locatore finanziario non sia stato completamente risarcito dei danni subiti.
4. In caso di danno il soggetto Utilizzatore è tenuto a rimettere l'immobile nello stato primitivo e quindi avrà diritto di trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici.
5. In caso di perimento totale dell'immobile o, comunque, di danno irreparabile, il contratto di locazione finanziaria si scioglierà, con decorrenza dall'evento dannoso.
6. Il Locatore finanziario in tal caso ha diritto:
  - a) di trattenere i canoni già acquisiti, anche se versati a titolo di anticipo;
  - b) di percepire direttamente dal soggetto Utilizzatore, alla prima scadenza di canone successiva, oltre al corrispondente canone semestrale, il debito residuo alla medesima scadenza; in alternativa, potrà essere rimborsato, alle medesime condizioni finanziarie del contratto in essere, in modo dilazionato per un periodo non superiore alla durata residua del medesimo contratto.
7. Il soggetto Utilizzatore dopo aver corrisposto l'importo di cui sub b) avrà diritto:
  - di trattenere qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici;
  - di acquisire senza oneri aggiuntivi la proprietà esclusiva del terreno retrostante l'immobile, nonchè la quota condominiale dell'area su cui insiste il fabbricato e di quant'altro dovesse ancora insistere su dette superfici.

#### **Art. 26**

##### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

2. L'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di gara, che intende subappaltare ..... nel limite massimo previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. È espressamente vietata al soggetto Utilizzatore la cessione del presente contratto salvo esplicita autorizzazione del Locatore finanziario.

#### **Art. 27**

##### **Comunicazioni ex T.U.P.S.**

1. Il soggetto Utilizzatore deve dare immediata comunicazione scritta al Locatore finanziario di ogni rilevante variazione intervenuta nel medesimo e, in ogni caso, del trasferimento di domicilio o di sede. Con riferimento a quanto previsto dal TUPS, la dichiarazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'Ente ovvero da chi abbia, comunque, i poteri di rappresentanza dell'Ente stesso e corredata – su richiesta del Locatore finanziario – dagli elementi identificativi richiesti dalla predetta legge.

#### **Art. 28**

##### **Regime fiscale**

1. A tutti gli effetti di legge la prestazione di servizi di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e su tali basi il Locatore finanziario richiamando le disposizioni in relazione al regime fiscale da applicare a quest'atto opta per l'applicazione dell'imposta IVA.

#### **Art. 29**

##### **Disciplina servizi bancari e finanziari**

1. Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – il soggetto Utilizzatore dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

#### **Art. 30**

##### **Controversie – Foro competente**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto trova applicazione il foro di .....

#### **Art. 31**

##### **Spese contrattuali e trattamento dei dati personali**

1. Il contratto di leasing è concluso in forma pubblica amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante del Comune (Segretario Comunale).

2. Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa (i cui oneri non potranno essere capitalizzati), le spese contrattuali per bolli, diritti di segreteria ovvero onorario notarile, tasse relative al perfezionamento del presente contratto e alla sua registrazione.

3. Ai fini della registrazione, sul presente atto, si applica la Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per la parte relativa allo stesso.

4. I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente in relazione alla stipula del presente contratto. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Responsabile del trattamento è il responsabile del ..... presso il ....., che sottoscrive, per conto dell'Amministrazione Comunale, il presente atto. L'interessato in relazione al trattamento dei propri dati, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **Art. 32**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati riguardanti l'oggetto, le parti espressamente rinviano alla disciplina normativa applicabile del Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., al regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 e s.m. nonché al Codice Civile.



Richiesto, io ....., Segretario Generale del Comune di ..... ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ..... (.....) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

.....

PER L'IMPRESA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

**13. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/intervento diretto da parte dei privati**

N. di Rep. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

REPUBBLICA ITALIANA  
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
/ INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI

L'anno duemila ..... addì del mese di ..... in ..... presso la Residenza Municipale del Comune di ....., ubicata in .....

AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune di ....., autorizzato alla stipula dei contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARI

a) DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di ....., in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107 TUEL, C.F. ...., domiciliato per la Sua carica presso la sede municipale di ....., il quale interviene in questo Atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ....., in esecuzione del Decreto Sindacale n. ....;

b) dall'altra parte:

..... nat..... a ..... (.....) il ..... e residente in ....., via ..... C.F. ...., in qualità di ..... della ....., con sede in ....., via ....., partita IVA .....

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- sono di proprietà del Sigg.ri ....., immobili individuati catastalmente foglio n. ...., mappale n. ....;
- sono di proprietà del Sigg.ri ....., immobili individuati catastalmente foglio n. ...., mappale n. ....;
- sono di proprietà del Sigg.ri .....

- immobili individuati catastalmente foglio n. ...., mappale n. ....;
- sono di proprietà dei Sigg.ri .....
- immobili individuati catastalmente foglio n. ...., mappale n. ....;
- il Piano/Progetto..... è composto dai seguenti elaborati:
  - relazione .....
  - tavole .....
- che il Piano/Progetto ..... prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione per una superficie complessiva pari a mq.....:
  - strade mq. ....;
  - parcheggi pubblici mq. ....;
  - verde pubblico mq. ....;
- salvo più esatta misurazione da effettuarsi in sede di redazione del tipo di frazionamento;
- che ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 1150/1942 “la parte privata” deve cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e quelle destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, nonché le opere di urbanizzazione previste dal Piano/Progetto;
- che ai sensi della delibera del Consiglio comunale n... il corrispettivo per la mancata cessione delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria è pari a €. .... (.....). Il versamento di tale importo è stato effettuato presso la Tesoreria Comunale in data..... con bolletta n. ....;
- che ai sensi dell'art. ... della L.R. .... tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano/Progetto ....., nonché l'allacciamento delle stesse a quelle esistenti, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti al Comune, saranno realizzate, con le modalità previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come in ultimo modificato, a totale e completo carico della parte privata, nel rispetto degli elaborati tecnici approvati e delle norme contenute nella presente convenzione;
- che gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione, saranno versati al Comune, nei modi previsti dalle normative vigenti, in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire degli edifici;
- che le opere di urbanizzazione previste nel Piano/Progetto ..... da realizzare a cura della “parte privata” le seguenti:
  - 1) sistemazione aree a verde pubblico e piazze;
  - 2) viabilità e parcheggi pubblici;
  - 3) pubblica illuminazione;
  - 4) segnaletica stradale;
  - 5) rete di smaltimento acque nere e bianche;
  - 6) rete idrica;
  - 7) rete distribuzione energia elettrica;
  - 8) rete distribuzione gas metano;
  - 9) canalizzazione telecomunicazioni;
  - 10) canalizzazione energia elettrica;
  - 11) allacciamenti delle infrastrutture previste a quelle esistenti;

- che l'importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, individuate dal Comune e previste nel Piano/Progetto ....., risulta come da computo metrico estimativo;
  - che la procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei lavori secondo le modalità sopraindicate dovrà essere espletata dopo il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione;
  - che a seguito della aggiudicazione, il titolare del permesso di costruire si impegna a sottoscrivere un contratto con l'impresa aggiudicataria ai sensi degli artt. 1322, 1323 del Codice civile;
  - che le opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate;
  - nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga per un importo inferiore a quello corrispondente alla base di gara la differenza dovrà essere corrisposta al Comune;
  - che nel caso in cui l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilità finale, sia inferiore a quello dovuto al Comune, relativo agli oneri concessori di urbanizzazione primaria, sarà effettuato conguaglio dell'importo eccedente sommando ad esso l'eventuale differenza esito dell'aggiudicazione, da versare secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  - che nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel progetto approvato, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri concessori di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico della parte privata. In quest'ultimo caso l'importo derivante dall'eventuale ribasso di gara sarà assorbito nel maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere;
- Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:
- il Comune di ....., e per esso il suo legale rappresentante ....., autorizza "la parte privata" all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano/Progetto, per il tramite della impresa da individuarsi nella procedura di evidenza pubblica, necessarie per la successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria, salvo conguaglio se del caso; "la parte privata" si impegna, per se, successori ed aventi causa:
- ad assumere il ruolo di stazione appaltante ai fini dell'individuazione del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e dal regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207/2010 e s.m.;
  - a produrre alla Amministrazione Comunale tutta la documentazione comprovante l'avvenuto espletamento della procedura di individuazione del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini di legge (copia delle lettere di richiesta dei preventivi, copia delle offerte ricevute, determinazioni assunte in merito alla scelta dell'aggiudicatario). Qualora entro ..... giorni successivi al ricevimento di detta documentazione il Comune non abbia effettuato rilievi al riguardo, la parte privata procederà alla aggiudicazione dei lavori;

- alle esecuzioni delle opere di urbanizzazione previste nel Piano/Progetto ....., necessarie per la successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria, salvo congruaggio se del caso, alla loro completa realizzazione e al loro funzionamento qualunque sia l'importo;
- alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nei modi previsti, in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire degli edifici;
- le opere di urbanizzazione primaria, oggetto della presente convenzione, sono evidenziate con colorazione "rossa", nella planimetria allegata alla stessa sotto la lettera "A";

Inoltre i signori ..... si impegnano, per sé, successori ed aventi causa, a quanto di seguito stabilito.

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione che le parti accettano integralmente.

### **Art. 2 Definizione delle opere da realizzare e cedere al Comune**

Tutte le aree di proprietà destinate ad opere di urbanizzazione primaria previste dal progetto approvato, contraddistinte con campitura "rossa", nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B" per una superficie complessiva pari a:

- strade mq. ....;
- parcheggi pubblici mq. ....;
- verde pubblico mq. ....;

salvo più esatta misurazione da effettuarsi in sede di redazione del tipo di frazionamento, una volta ultimate e collaudate, dovranno essere cedute al Comune gratuitamente.

### **Art. 3 Titolo abilitativo, modalità di attuazione e tempi di realizzazione delle opere e degli interventi edificatori**

Verranno rilasciati distinti permessi di costruire, per le opere di urbanizzazione primaria e per la realizzazione degli edifici, dovendosi intendere che, in ogni caso, i permessi di costruire per la realizzazione degli edifici verranno rilasciati a seguito dell'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. ....

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate secondo gli elaborati grafici allegati al progetto approvato, firmati per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori e dalla Direzione dei Lavori, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate in un'unica fase.

### **Art. 4 Disposizioni per il cantiere**

Durante l'esecuzione delle opere, l'area interessata dovrà essere opportunamente

recintata nei modi e nelle forme proprie dei cantieri. In prossimità dell'accesso ed in posizione ben visibile dovrà essere installato a cura degli interessati, cartello segnaletico indicante gli estremi del permesso di costruire, il nominativo dei proprietari, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, ed ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione delle opere della presente convenzione.

Prima dell'inizio dei lavori, si dovrà produrre una valutazione preventiva degli effetti ambientali prodotti dalla fase di cantierizzazione, da cui emerga la stima degli impatti prodotti e l'individuazione dei rispettivi interventi di mitigazione previsti (attivi e/o passivi), con riferimento a:

- inquinamento acustico;
- inquinamento da vibrazioni;
- inquinamento atmosferico (con particolare riferimento alla diffusione di polveri).

Lo studio dovrà riguardare sia l'organizzazione interna del cantiere che la viabilità di servizio, riferendosi pertanto agli impatti prodotti nei confronti dell'abitato dalle lavorazioni e dall'uso di mezzi d'opera, e a quelli dovuti al traffico indotto ed alla viabilità di cantiere.

Si dovranno eventualmente adottare in proposito specifici interventi "attivi" (finalizzati alla riduzione delle emissioni alla fonte) e/o "passivi", atti alla mitigazione dell'impatto acustico ed atmosferico ai ricettori individuati come sensibili. In particolare dovrà essere posta specifica attenzione alla mitigazione dell'impatto sulla viabilità ordinaria interessata dal traffico indotto, garantendo livelli qualitativi elevati relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, diffusione di inquinanti e di polveri.

In fase di cantierizzazione si dovrà comunque garantire il rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di inquinamento acustico (Legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14 novembre 1997, L.R. .... e di inquinamento atmosferico (D.P.C.M. 28 marzo 1983, D.P.R. n. 203/1988 e s.m.).

Per quanto concerne l'impatto acustico, qualora si preveda il superamento dei limiti previsti dalle normative vigenti, si dovrà inoltrare a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, regolare istanza.

## **Art. 5**

### **Criteri per la nomina del collaudatore delle opere**

"La parte privata" dovrà comunicare al Comune la data di inizio dei lavori, contestualmente il dirigente del Settore Gestione del Territorio provvederà a nominare un collaudatore in corso d'opera individuato fra i tecnici dell'Ente. Saranno posti a carico della "parte privata" gli oneri del collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Comunale. L'importo relativo sarà corrisposto mediante pagamento presso la Tesoreria Comunale entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

"La parte privata", inoltre, dovrà nominare a proprie spese un professionista con laurea specifica quale collaudatore delle opere di verde pubblico previste dalla presente convenzione, che verrà indicato dall'Amministrazione comunale, il quale dovrà accertare la regolare esecuzione dell'impianto e l'ottimo stato vegetativo

delle piante. Qualora a detta del suddetto professionista le piante necessitassero di subire rettifiche nell'impianto o essere eventualmente reimpiantate, il relativo onere economico spetterà ai soggetti realizzatori.

#### **Art. 6**

##### **Il collaudo delle opere: modalità e documenti obbligatori**

Il collaudatore nominato ai sensi dell'art. .... dovrà effettuare le verifiche in corso d'opera e il controllo degli atti contabili redatti dal direttore dei lavori secondo le modalità previste nel capitolato allegato al contratto.

Una volta ultimati i lavori la direzione dei lavori dovrà trasmettere al collaudatore i seguenti documenti:

- relazione dettagliata sulle opere realizzate;
- dichiarazione di conformità delle stesse con quelle previste dal progetto approvato;
- certificazione attestante che i materiali usati e le opere realizzate sono conformi alle normative vigenti in materia;
- certificato di collaudo delle opere in C.A. eventualmente previste;
- certificato di collaudo degli impianti tecnologici.

La Direzione dei lavori dovrà assumere formalmente ogni responsabilità civile e penale riguardo alla veridicità della relazione dettagliata e della dichiarazione di conformità.

Il collaudatore dovrà effettuare il collaudo tecnico-amministrativo e redigere il relativo certificato di collaudo.

I collaudi dovranno svolgersi nel rispetto della normativa prevista per il collaudo delle opere pubbliche.

#### **Art. 7**

##### **Contabilità finale e conguaglio**

Le opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate.

Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga per un importo inferiore a quello corrispondente alla base di gara la differenza dovrà essere corrisposta al Comune.

Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilità, sia inferiore a quello dovuto al Comune, relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, sarà effettuato conguaglio dell'importo eccedente sommando ad esso l'eventuale differenza esito dell'aggiudicazione, da versare secondo le modalità previste per gli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione.

Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel progetto approvato, risultante dalla contabilità finale, sia superiore a quello dovuto al Comune relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, l'importo eccedente sarà ad esclusivo carico della "parte privata". In quest'ultimo caso l'importo derivante dall'eventuale ribasso di gara sarà assorbito nel maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere.

**Art. 8**

**La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione al Comune**

Successivamente al collaudo dovrà essere effettuata la stipula dell'atto di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità previste dalla presente convenzione. La parte privata, a mezzo dei propri tecnici, dovrà consegnare la documentazione catastale compresi i tipi di frazionamento debitamente approvati.

**Art. 9**

**Manutenzione delle opere di urbanizzazione dopo l'avvenuto collaudo e cessione delle opere**

L'onere della manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione viene trasferito a carico del Comune dopo l'avvenuto collaudo delle opere stesse. L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito a carico del Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria nonché ogni responsabilità connessa all'uso delle stesse. Le opere dovranno comunque essere coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, ferma restando la garanzia decennale sull'esecuzione (art. 1669 C.C.).

**Art. 10**

**Garanzie per la perfetta e completa esecuzione delle opere**

“La parte privata”, per la perfetta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal progetto approvato, prestano garanzia mediante polizza fidejussoria emessa in data ..... dalla ....., con polizza n. ...., dell'importo di € ..... (.....). Tale importo corrisponde all'importo previsto nel computo metrico estimativo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto approvato, maggiorato del .....% (.....).

Qualora in dipendenza dell'aumento dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, l'importo della garanzia fidejussoria versata non garantisca la completa ultimazione delle stesse, l'Amministrazione comunale può richiedere l'integrazione della polizza fidejussoria valutata sulla base dei costi aggiornati.

Le parti danno atto che nel predetto contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna il fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

La polizza fidejussoria potrà essere totalmente svincolata soltanto ad avvenuta cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le modalità indicate all'art. .... del presente atto.

**Art. 11**

**Garanzie per la manutenzione delle aree destinate a verde dopo l'avvenuta cessione**

“La parte privata” si impegna a sostenere la manutenzione ordinaria nonché la sostituzione – se necessaria – delle essenze vegetali per la durata di due cicli

vegetativi a partire dalla data del collaudo delle opere di verde pubblico. Per tale periodo la “parte privata” presterà polizza fidejussoria pari all’importo netto dell’intero onere di manutenzione e dell’intero prezzo delle essenze vegetali, secondo il computo metrico allegato al Piano Attuativo. La polizza fidejussione ha durata fino allo scadere del periodo biennale di garanzia e dovrà contenere una clausola di validità protratta fino ad avvenuta verifica da parte del collaudatore delle opere di verde pubblico di cui all’art. .... dell’avvenuto assolvimento degli oneri oggetto del presente articolo e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione espressa del Comune. Le parti convengono fin da ora che nel predetto contratto fidejussorio debba essere inserita la specifica clausola che impegna il fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio di cui all’art. 1944 del Codice Civile.

#### **Art. 12**

##### **Impegni ed obblighi del Comune**

Il Comune si impegna ad espletare gli adempimenti tecnici connessi al rilascio dei titoli abilitativi e relative varianti necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo/Progetto ..... o ad esso correlati, con la massima sollecitudine.

#### **Art. 13**

##### **Spese di stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché quelle relative al rogito di cessione delle aree al Comune, registrazione, trascrizione, ecc., sono assunte dalla “parte privata”.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni finali e di rinvio**

Tutte le opere di urbanizzazione primaria, ancorché non ultimate, sono assoggettate all’allacciamento di analoghi servizi quanto ciò sia ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale. Nel caso che “la parte privata” o aventi causa non abbiano provveduto nel termine previsto dal permesso di costruire relativo alle infrastrutture primarie, alla completa ultimazione delle opere, l’Amministrazione comunale, previa intimazione con assegnazione del termine di due mesi, ha la piena facoltà di sostituirsi ai proprietari stessi alla esecuzione delle opere mancanti, avvalendosi della polizza fidejussoria senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari e con il pieno diritto di adire a vie giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti la garanzia finanziaria come sopra costituita. Gli aventi causa delle proprietà richiedenti, a qualunque titolo, dovranno, entro sei mesi dal trasferimento della proprietà, rendere edotta l’Amministrazione comunale, indicando il proprio domicilio. Qualora il passaggio di proprietà avvenga “inter vivos” tale obbligo spetterà anche all’alienante. Per quanto riguarda la cessione gratuita al Comune delle predette aree, viene richiesta espressamente l’applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge n. 666/1943 oltre l’applicazione di eventuali più favorevoli benefici.

Il rappresentante del Comune prende atto delle obbligazioni sopradescritte ed assunte dai signori ....., dichiarando che dopo la produzione al Comune della copia autentica della presente convenzione, debitamente registrata e trascritta a cura della parte richiedente, verrà rilasciato il permesso di costruire relativo alle infrastrutture primarie, e dato inizio ai lavori previsti per l'attuazione della zona oggetto dell'intervento.

La presente convenzione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto ai quali il Comune deve essere lasciato completamente indenne sia dalla "parte privata" che dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e con l'obbligo da parte dei proprietari della aree oggetto dell'intervento, di risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione e dalla presenza delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.



E così richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto dalle parti convenute, dattiloscritto mediante operatore elettronico da persona di mia fiducia e completata a mano da me personalmente.

Del presente atto, come per legge, ne ho dato lettura ai contraenti dinanzi a me costituiti, che lo approvano al termine della stessa ed all'uopo lo sottoscrivono insieme a me, essendo quanto letto e scritto la chiara, precisa, completa e fedele volontà delle parti, dispensandomi dalla lettura egli allegati avendo esse parti affermato di conoscerne integralmente il contenuto. Esso si compone di ..... (.....) pagine per intero e della ..... (.....) sin qui.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE

.....

LA PARTE PRIVATA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

## 14. Schema di convenzione

Rep. n. ....

Comune di .....  
Provincia di .....

### REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e di compensazione relative alla costruzione di un Impianto ... per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp. .... in zona .....

L'anno duemila ..... addì del mese di ..... in .....  
presso la residenza municipale del Comune di .....  
ubicata in .....

L'anno duemila ..... addì del mese di ..... in ..... presso  
la residenza municipale del Comune di ....., ubicata in .....

#### AVANTI A ME

Dott. ...., Segretario Generale del Comune di ....., autorizzato alla stipula dei contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge;

#### SONO COMPARI

a) DA UNA PARTE:

il Comune di ....., nella persona di ....., in qualità di ....., con i poteri di cui all'art. 107 TUEL (CF .....), domiciliato per la Sua carica presso la sede municipale di ....., il quale interviene in questo Atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di .....

b) DALL'ALTRA PARTE:

l'impresa ....., con sede legale in ..... alla via ....., iscritta presso la Camera di C.I.A.A. di ..... - Ufficio del Registro delle Imprese con codice fiscale ..... e numero d'iscrizione ..... rappresentata in questa sede da ..... nato il ..... CF ..... in qualità di .....

Di seguito essi mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

## PREMETTONO CHE

- l'impresa ..... operante nel campo delle energie rinnovabili, in conformità alle norme vigenti in materia nello Stato Italiano e nella Regione ....., ha presentato, in data ..... prot./gen. n. ...., a questo Comune un progetto per la realizzazione di un Impianto ..... per la produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a KWp. .... ubicato in ..... ricadente nell'ambito del PRG/PUG del Comune di ..... z.t.o. "E", iscritta al catasto Terreni, al Foglio ....., Particelle n. .... estese complessivamente mq. ....
- il Ministero dello sviluppo economico ha emanato, con decreto 10 settembre 2010 (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Regione ..... ha adottato le linee guida ..... definendo l'entità massima delle misure di compensazione, nella misura massima del ...% dei ricavi derivanti dalla produzione dell'impianto;
- con deliberazione del C.C. n. .... del ..... furono approvati "Direttive e criteri d'indirizzo per l'esame dei progetti di impianti da fonti rinnovabili";
- con deliberazione del C.C. n. .... del ..... è stata approvata la presente convenzione, autorizzandone la stipulazione sulla base di apposita relazione tecnica da parte del competente servizio comunale, prot. com. le n. .... del ....., che col presente atto viene integralmente richiamata intendendosi come facente parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto fra le parti, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1****Obblighi dell'impresa - Misure compensative**

L'impresa ... s'impegna e si obbliga espressamente:

1. a piantumare la fascia di ml. 10 sul confine dell'intervento con vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti e curandone la manutenzione per tutto il periodo;
2. a sostituire gli alberi che, per qualunque motivo non dovessero attecchire, con altri di eguale grandezza;
3. a realizzare direttamente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, strutture o impianti di rilievo socio-sanitario - utilità sociale - o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate, nel Comune di ..... sino alla concorrenza dell'importo di € ..... oltre IVA, ed oneri professionali e per la sicurezza;
4. a prestare, a Garanzia dell'esecuzione delle opere compensative, una fidejussione bancaria o assicurativa per il valore di cui sopra, oltre l'importo dell'IVA e degli oneri professionali, quest'ultimi quantificati convenzionalmente nella misura del 10% dell'importo dei lavori, alla stipula della presente Convenzione, in modo da consentirne la realizzazione da parte del Comune in caso di inadempienza;

5. a redigere, a proprie spese, progetto esecutivo delle opere che saranno individuate dal Comune, in base al vigente prezziario regionale, da sottoporre all'approvazione dello stesso Comune entro i termini stabiliti in sede di Conferenza dei Servizi;
6. a realizzare tutte le opere compensative entro i termini assegnati nei relativi titoli abilitativi;
7. a sottoporre a collaudo (o certificato di regolare esecuzione) le opere entro e non oltre gg. 30 dalla loro ultimazione, a consegnare le opere al Comune entro e non oltre gg. 15 dall'avvenuto Collaudo;
8. a garantire la copertura economica delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate fino alla concorrenza di un importo pari al .....% del valore della Misura Compensativa e rivalutati secondo il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, per l'intera durata dell'Impianto o in alternativa l'impegno a realizzare con gli stessi termini e tempi delle previste opere compensative, ulteriori opere fino alla concorrenza di un importo pari al .....% per venti anni del valore delle opere compensative, attualizzato ad oggi, per un valore da prezziario regionale di € ..... La natura di tali opere verrà precisata dal Comune similmente a quanto avverrà per le opere di compensazione, di cui al punto b), dell'art. 1 della presente Convenzione;
9. a consentire l'accesso all'impianto fotovoltaico per eventuali controlli, ai funzionari e/o amministratori che saranno all'uopo delegati.

## **Art. 2**

### **Inottemperanza**

Nel caso in cui entro il termine di cui al punto b) capoverso 4 non dovessero essere realizzate tutte le opere di compensazione, il Comune avrà facoltà di chiedere il versamento del valore pattuito o la parte residua dello stesso, oppure, in caso di inottemperanza avrà facoltà di incamerare la fidejussione prestata, con la quale realizzerà direttamente le opere compensative, restando inteso che il pagamento delle somme o l'incameramento della fidejussione avrà effetto liberatorio per la ditta relativamente all'obbligo assunto con la presente convenzione.

## **Art. 3**

### **Esecuzione dei lavori di compensazione**

I lavori di compensazione, trattati similmente alle opere di urbanizzazione da realizzare in attuazione di una lottizzazione, saranno eseguiti sotto la direzione di tecnico di fiducia della società ed avranno un Responsabile del Procedimento (R.P.) nominato dal Comune, con onere pari al .....% dell'importo delle opere compensative da realizzare a carico della impresa.

La corretta esecuzione sarà certificata mediante certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dalla direzione lavori ed approvati dal R.P.

**Art. 4**  
**Oneri ed obblighi del Comune**

Il Comune si impegna:

- a) ad individuare le opere compensative da realizzare, che riguardano la realizzazione di opere di riqualificazione di spazi urbani ed eventuali altre opere consentite dalla propria pianificazione e comunicarle formalmente, con apposito elenco accompagnato dalle somme destinate ad ogni lavoro, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
- b) a nominare un responsabile del procedimento per tutte le opere da realizzare tra i propri dipendenti.

**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

1. Resta inteso che l'efficacia della presente convenzione è subordinata al rilascio di tutti i permessi necessari per la realizzazione, la connessione e la gestione dell'Impianto Fotovoltaico, nonché all'effettivo funzionamento dello stesso;
2. le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione e/o per l'applicazione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Foro competente è quello di .....
3. ai fini fiscali e della registrazione l'impresa dichiara di essere soggetta all'IVA;
4. le spese relative alla presente convenzione, bolli, registrazione ed altre, sono a carico della ditta, che le assume;
5. per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione in materia.



Richiesto, io ....., Segretario Generale del Comune di ..... ho ricevuto la presente convenzione in forma pubblica, dattiloscritta da persona di mia fiducia su numero ..... (.....) facciate e quante righe occorrono per la chiusura della stessa, che dopo la lettura e conferma delle parti, viene sottoscritta come segue:

PER IL COMUNE

.....

PER L'IMPRESA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

.....

## 15. Schema di protocollo con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione con incentivi per gli Enti locali

### PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

1. AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE .....

E

2. COMUNE DI ....., CON SEDE IN ....., RAPPRESENTATO

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... e il Comune di ....., di seguito denominati anche “Parti”, convengono che l’attività di prevenzione all’evasione fiscale costituisce obiettivo primario dei soggetti istituzionali e dei diversi livelli di governo per l’affermazione dei principi di legalità e di solidarietà nell’assolvimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari.

#### PREMESSO CHE

- l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli Enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione di tali tributi;
- l’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, la partecipazione dei Comuni all’accertamento;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, n. 187461, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007, previa intesa del 15 novembre 2007 con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà realizzarsi la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 novembre 2008, n. 175466, ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali tramite il sistema S.I.A.T.E.L. nonché la tempistica delle segnalazioni medesime;
- l’art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ribadito la rilevanza della partecipazione dei

Comuni al recupero dell'evasione prevedendo espressamente l'intervento delle Amministrazioni locali nell'ambito dei programmi di accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e di contrasto alle residenze fiscali fittizie all'estero nonché della procedura di implementazione degli studi di settore;

- l'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rilanciato l'istituto in esame, incrementando la percentuale di remunerazione dei Comuni e ampliando gli ambiti di operatività dello stesso alla collaborazione con l'Inps, ai fini di contrasto all'evasione contributiva;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- l'art. 2, comma 10, del D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23 ha elevato la quota di compartecipazione di spettanza dei Comuni con riferimento alle somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- l'art. 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha ulteriormente promosso la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali sia attraverso misure transitorie, relative all'incremento della remunerazione riconosciuta per gli anni 2012, 2013 e 2014 alle Amministrazioni locali, sia attraverso la previsione di una maggiore accessibilità delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- l'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. 8 comma 8-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, commi 4 e ss., D.P.R. n. 600/1973, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle Entrate;
- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 78785/2012 del 29 maggio 2012, adottato d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e con l'Agenzia del Territorio, sono state ulteriormente definite le modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo nonché gli ambiti di intervento, le tipologie ed il trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... e l'Anci ..... in data ..... hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a predisporre e favorire il necessario rapporto di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni della Regione .....
- si rende utile realizzare una forma di stretta collaborazione tra le Parti al fine di massimizzare l'efficacia nella realizzazione delle previsioni normative;

- la collaborazione dei diversi livelli di governo finalizzata al contrasto dell'evasione costituisce uno degli elementi portanti della riforma del federalismo fiscale, prevista dalla Legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare dagli artt. 2, comma 2, lett. d), e 25.

TANTO PREMESSO

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

- 1) Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
- 2) Il Comune di ..... trasmette all'Agenzia delle Entrate "Segnalazioni qualificate", intendendosi per tali quelle posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi.

A tale scopo il Comune di .....

- a) collabora con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale. All'uopo, anche ai fini dei successivi punti "b)" e "c)", di comune accordo, potranno essere creati gruppi di studio formati da funzionari del Comune e dell'Agenzia delle Entrate;
- b) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti le segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in premessa citati. A titolo esemplificativo, per ognuno dei predetti ambiti, sono di seguito individuate le tipologie di soggetti cui afferiscono le predette segnalazioni:

**Commercio e professioni**

- Soggetti che nelle dichiarazioni dei redditi hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella direttamente rilevata dagli "agenti" comunali;
- Enti non commerciali con attività lucrativa ,ad es. soggetti iscritti a registri gestiti da Enti pubblici (Onlus, Organizzazioni di volontariato, ecc.)

**Urbanistica e territorio**

- Soggetti che sono intervenuti nella realizzazione di opere di lottizzazione finalizzate alla cessione di terreni, in assenza dei correlati redditi dichiarati;
- Soggetti che hanno partecipato, in qualità di professionisti, ad operazioni di abusivismo edilizio.

**Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare**

- Soggetti che risultano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi;
- Soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Ici;
- Soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa

dichiarazione TARSU-TIA in assenza o infedeltà della dichiarazione della rendita catastale degli immobili;

- Soggetti che risultano destinatari di revisione della rendita catastale effettuata a seguito di procedura eseguita ai sensi dell'art. 1, comma 336, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

#### **Residenze fittizie all'estero**

- Soggetti con esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008;
- Soggetti domiciliati ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008.

#### **Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva**

- Soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva.
- c) invia, prioritariamente, le segnalazioni riferite alle annualità più recenti che sono oggetto di programmazione operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata;
  - d) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali coinvolte per le attività di cui ai punti a), b) e c) e gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- 3) L'Agenzia delle Entrate, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) si impegna:
    - a) a supportare il Comune di ..... nelle forme e modi che verranno, di volta in volta, concordati tra le Parti;
    - b) ad organizzare e tenere percorsi formativi specifici riguardanti la predisposizione delle segnalazioni qualificate. In tale contesto, il Comune di ..... garantisce l'adesione degli operatori ai percorsi formativi di cui al protocollo d'intesa del ..... tra Agenzia delle Entrate, Ifel e Anci.
  - 4) Le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune di ..... sono utilizzate dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione. Qualora dal controllo dovesse scaturire un accertamento con esito positivo verrà dato luogo al ristorno delle somme incassate nella misura percentuale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
  - 5) Le attività come sopra regolamentate sono monitorate con cadenza semestrale al fine di verificare l'efficacia e migliorare la qualità. In particolare verranno valutate:
    - a) numerosità e tipologia delle segnalazioni;
    - b) percentuali di utilizzo delle medesime;
    - c) proficuità delle segnalazioni in termini di maggiore imposta accertata;
    - d) criticità riscontrate.
 La prima rilevazione avverrà il .....
  - 6) Il presente protocollo d'intesa ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e sarà aggiornato sulla base di eventuali ulteriori previsioni normative.

- 7) I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal medesimo decreto.
- 8) Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Lì, .....

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

.....

PER IL COMUNE

.....

DIREZIONE REGIONALE DELLA .....

.....

## 16. Schema di deliberazione di approvazione del Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate

**Oggetto:** Partecipazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate – Sottoscrizione protocollo d'intesa con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della .....

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione .....

Visto l'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (c.d. "collegato alla Finanziaria 2006"), convertito, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m., rubricato "Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale";

Viste le modifiche apportate alla richiamata disposizione normativa dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto che l'art. 2, comma 10, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha ulteriormente incrementato del 50% la misura della percentuale delle riscossioni da attribuire ai Comuni e successivamente ulteriormente elevata al 100% la quota percentuale con in nuovo art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 delle maggiori somme che vengono riscosse a titolo definitivo dall'Agenzia delle Entrate;

Rilevato che detta disposizione normativa è finalizzata al potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione ai principi di economicità, efficienza, efficacia e collaborazione amministrativa;

Atteso che per la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali è riconosciuta una quota nella misura percentuale innanzi menzionata sulle maggiori somme, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo;

Preso atto che il comma 2, del summenzionato decreto, prevedeva l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui dovevano essere stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni;

Visto il Provvedimento del 3 dicembre 2007, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che fissa le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Cosiderato che con il suddetto provvedimento è prevista la possibilità, per le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, di definire appositi protocolli d'intesa con i Comuni, tesi a formulare programmi locali di recupero dell'evasione;

Visto l'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Efficienza dell'Amministrazione finanziaria", che prevede fattiva partecipazione dei Comuni all'accertamento erariale in materia di determinazione sintetica del reddito, nonché specifica partecipazione degli stessi, diretta al contrasto delle fittizie residenze all'estero;

Rilevato che il D.L. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato "Codice dell'Amministrazione digitale", dispone, all'art. 50, comma 2, lo scambio di dati necessari per lo svolgimento di compiti istituzionali fra le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Tenuto conto, in relazione al punto precedente, delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il protocollo d'intesa fra ANCI in rappresentanza dei Comuni della Regione ..... e la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della ..... finalizzato a rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali;

Rilevato che mediante la sottoscrizione del protocollo d'intesa summenzionato, le parti come sopra individuate, si sono impegnate a definire le modalità di accesso alle banche dati, necessarie al fine di trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competente le segnalazioni qualificate ed immediatamente utilizzabili per gli accertamenti fiscali;

Ravvisata la necessità di partecipare all'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo;

Considerato che, per l'attivazione di detta attività verrà predisposto un apposito progetto al quale verrà dedicato personale ritenuto idoneo allo svolgimento delle suddette mansioni;

Ritenuto opportuno aderire e partecipare all'attività di accertamento, finalizzata al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, con particolare riferimento agli ambiti di intervento e di segnalazioni descritte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007;

Dato atto che per la complessità delle verifiche e dei controlli che si renderanno necessari, dovranno essere coinvolti vari uffici dell'Ente comunale: ufficio tributi, ufficio commercio, ufficio urbanistica, ufficio patrimonio, polizia municipale, servizi sociali ecc...;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL resi dai responsabili dei competenti servizi;

con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente deliberazione;

2. di far partecipare il Comune di ..... al recupero dell'evasione fiscale dei tributi erariali, così come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 203/2005;
3. di approvare il protocollo d'intesa fra il Comune di ..... e la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della ....., in rappresentanza degli uffici finanziari della Regione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare e autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune di ..... ai fini della sottoscrizione del suddetto protocollo;
5. di individuare nel Responsabile del Servizio ....., alla supervisione di tutta l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale delle entrate erariali;
6. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza e d'interesse, a tutti i responsabili dei servizi del Comune;
7. di trasmettere, infine, la presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... con sede in ..... al fine di concordare la sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'attivazione di idonee procedure atte al recupero dell'evasione ed elusione fiscale.

Quindi, con successiva e separata votazione, delibera dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u.c. TUEL n. 267/2000.



## Glossario

**Anticipazione:** l'anticipazione di tesoreria (o di cassa) serve a fare fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

**Apertura di credito:** contratto di finanziamento mediante il quale la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'Ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento.

**Avanzo di amministrazione:** è il risultato del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Può essere utilizzato, tra l'altro, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

**Concessione di lavori pubblici:** istituto che consente di realizzare opere pubbliche tramite capitali privati in cambio della gestione dell'opera realizzata.

**Delegazione di pagamento:** è l'incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce ad un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare ad un terzo, detto delegatario.

**Derivati:** operazioni finanziarie il cui valore "deriva" dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente.

**Disponibilità (contratto di):** costituisce una nuova forma di partenariato pubblico-privato, introdotta per consentire la realizzazione di opere fredde ed, in particolare, per far fronte alla necessità degli Enti pubblici di disporre di beni immobili efficienti per lunghi periodi di tempo.

**Estinzione anticipata:** operazione che permette all'Ente di risolvere il contratto prima della scadenza originariamente prevista, rimborsando in un'unica soluzione il capitale residuo, maggiorato di una somma a titolo di indennizzo.

**Fidejussione:** il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato *fidejussore*, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

**Gestione attiva di tesoreria:** esprime il complesso delle operazioni finanziarie che rendono fruttifera la giacenza di cassa presso il tesoriere dell'Ente

**Imposta di soggiorno:** imposta il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**Indebitamento netto:** costituisce il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della Pubblica Amministrazione, preparato dall'ISTAT.

**Interessi attivi/passivi:** rispettivamente esprimono la remuneratività ed il costo del denaro dato e preso in prestito.

**Leasing in costruendo:** contratto volto non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un periodo determinato di tempo, bensì alla realizzazione di un'opera pubblica a carico della stessa società finanziaria da destinare stabilmente al servizio della collettività amministrata.

**Mutuo:** un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.

**Operazioni d'indebitamento:** i mutui, le aperture di credito, le emissioni di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, le cartolarizzazioni nonché ogni altra

operazione ritenuta tale dallo Stato centrale attraverso le norme di legge e le altre disposizioni attuative.

**Opere di urbanizzazione a scomputo:** opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione che il titolare del permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

**Patto di Stabilità:** sancito con il Trattato di Maastricht del 1992, comporta un duplice importante impegno degli Stati, tra cui l'Italia, quale quello di ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese nonché di ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo.

**Prestito obbligazionario:** una forma di finanziamento a lungo termine che si realizza mediante emissione di obbligazioni, da parte di una società o Ente, a favore degli investitori. Questi ultimi pretendono una cedola di interesse (o partecipazione) a scadenza fissa (trimestrale, semestrale o annuale), fino al completo rimborso del prestito.

**Project financing** (finanza di progetto): procedura prevista dal Codice dei contratti per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, che le Amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento

mediante concessione, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

**Programmazione lavori pubblici:** è costituita da un Programma triennale e da aggiornamenti annuali che gli Enti predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente, costituendo tale programma l'atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti che gli Organi di governo intendono conseguire e rappresenta lo strumento di razionalizzazione della spesa pubblica la quale presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie.

**Proventi dal Codice della Strada:** entrate derivanti dalle sanzioni connesse alla violazione del Codice della strada e destinate secondo i vincoli di legge (parcheggi, manutenzioni stradali, ecc.).

**Proventi da concessioni edilizie:** entrate che rappresentano risorse vincolate da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici.

**Riscossione di crediti:** entrata che può derivare da:

- a) finanziamenti concessi a terzi;
- b) contratti attivi (ossia da cui discende un canone o prezzo in favore dell'Ente);
- c) riscossione di corrispettivi tariffari o di canoni patrimoniali;
- d) penalità contrattuali da incassare.

**Rinegoziazione:** operazione che modifica una o più clausole del contratto originariamente stipulato, modificando la misura del tasso e la durata dell'intera operazione, prevedendo in tal modo un nuovo piano di ammortamento che varia i termini di scadenza per la restituzione del capitale.

**Spesa d'investimento (in conto capitale):** impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali soggetti ad ammortamento.

**SWAP:** contratto di *Interest Rate Swap* per finanziare spese correnti, mediante il quale il Comune utilizza la somma che, al momento della firma del contratto, l'operatore finanziario si è impegnato a versare all'Ente, quale anticipazione attualizzata degli interessi in seguito dovuti all'Amministrazione.

**Tesoreria:** provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.



## Indice analitico

### A

Amministrazione 25-26, 29, 31, 33, 37, 40, 44, 47, 49, 56-60, 71, 75, 81-84, 86, 88, 92, 95, 121, 123-126, 128-129, 131-135, 139, 141-143, 167, 174, 181, 186-187, 192, 194, 202, 209, 220, 226, 229, 231, 233-234, 246

Anticipazione/i 26, 37-39, 58

Apertura di credito 99-102

Avanzo 40, 49, 56-60, 81-83, 92

### B

Bilancio 18-19, 23, 27-29, 31, 33, 35, 37-40, 43, 45-46, 49, 56-62, 67-68, 70-74, 76-78, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 123, 131-133, 152-155, 157-158, 161, 164, 166, 169, 171, 176, 178, 181-182

### C

Cassa DD.PP. 9, 39, 41, 73-82, 84, 87, 91, 131, 155-161

Cassazione 140

Cessione 25, 29, 64, 102, 125, 137, 177, 187, 198, 200, 206, 211, 224-225, 228, 233-234, 242

Concessione/i 24, 26, 49, 51, 60, 65, 67-68, 80, 88, 95, 111, 113, 120, 123-126, 137-138, 142, 153, 179

CONI 86

Consiglio comunale 26, 28, 47, 61, 66, 154, 157, 161, 176, 185

Consiglio di Stato 47, 65, 141

Contabilità 27, 30-31, 40-41, 45, 59-60, 68, 82, 96, 107-108, 182, 229, 232

Contenimento 23, 25, 30-31, 109, 113, 115

ContraZIONE 26, 28, 38, 71, 99, 100

Contributo/i 8, 34-37, 43, 49, 56, 65-68, 72, 85, 87, 101, 107, 112, 117, 120, 124, 129, 133-134, 141-142, 190, 192-193, 197-198, 232

Corte dei Conti 23, 27-28, 32-33, 35-40, 56, 58-59, 63, 68, 71, 80-81, 83, 92, 95-97, 102-103, 105-106, 116, 123, 126-127, 130-131, 133-134, 137-139, 147

Credito/i 25, 26, 29, 34-35, 40, 43, 49-50, 60, 64, 67, 72, 74-76, 79, 82-84, 89, 99, 100-102, 106, 127, 198, 200, 206

### D

Debito 17, 25-26, 29-31, 34, 36-38, 40, 57, 60, 63, 71-74, 77-78, 83, 87-88, 90-92, 109, 124, 131, 133, 219-220, 224

Derivati 93, 102, 104-106, 114

Devoluzione 28, 79-82, 116, 156-161

Disponibilità 20, 23, 37, 81-82, 101, 107-109, 118, 123-125, 130-135, 189-193, 195-197, 199-200, 243

Divieto/i 31, 33, 38, 93, 96, 104, 131, 200, 211, 224

**E**

Estinzione 28-29, 57-58, 60, 72, 78, 80,  
91, 92, 116, 212

**F**

Fidejussione 7, 73, 89, 93, 94, 95, 96,  
234, 237, 238

Finanza 23, 123, 241

Finanziamento/i 15, 17, 19, 20-21, 23,  
26, 34-35, 38-40, 43, 45, 47, 49-51,  
56-58, 60, 64, 69-74, 77-78, 80, 82,  
83-86, 88-90, 92, 99, 101-102, 104-  
105, 114, 116-117, 119-120, 123,  
126-128, 131, 133, 142, 155, 157-161,  
164, 192, 198

Fondo/i 19-20, 44-45, 56, 57, 59, 60, 64,  
69, 83, 84, 90, 91, 120, 139, 157, 158,  
161

**G**

Garanzia/e 19, 25, 31, 34-35, 64, 72, 85,  
89, 90, 93-96, 99, 124, 134-135, 194,  
196, 198-199, 201, 209, 222, 233, 234,  
237

Gestione 37-38, 40, 45-46, 50, 56-58, 60,  
62, 64, 70, 72, 79, 81, 83-85, 92, 99,  
106, 108, 112, 115, 123-125, 128, 131,  
133, 152, 174, 176, 179, 186, 192-196,  
206, 231, 239, 240

Giunta comunale 9, 28, 47, 151, 156,  
171, 176

**I**

Imposta/e 9, 18, 20-21, 51-52, 53, 55,  
65-66, 85, 121, 163-174, 188, 199,  
200, 213, 217, 219-222, 225, 243, 245

Indebitamento 17, 23-27, 29-32, 34-37,  
39-41, 45-46, 57, 70-73, 76, 80-81,  
83, 89, 93-96, 99-100, 105, 107-108,  
130-132, 154-155, 164

**L**

Lavoro/i 21, 24, 44-47, 76, 78, 82, 86,  
114, 123-126, 128, 130, 135, 140,  
142-143, 157-158, 160-162, 183,  
186-187, 190-192, 194-195, 197, 199,  
201-202, 216-219, 222-223, 229-232,  
235, 237-238, 241

Leasing 25, 30, 123, 129-131, 204-207,  
209-212, 215-216, 218-220, 222-223,  
225

**M**

MEF 7, 29, 35, 69, 90, 103, 108, 147

Mercato 21, 25, 31, 34-35, 49, 54, 72-73,  
76, 78, 87-88, 90-91, 99, 102-103,  
133, 153, 178

Mutuo/i 25-26, 28-30, 32-37, 39, 41, 44,  
49-51, 56, 58, 63, 70-73, 75-77, 79,  
80, 81-83, 85, 87-94, 96, 100, 102-  
103, 107-108, 116, 131, 154-161

**N**

Nullità 32-33, 73, 75, 79, 100, 200, 202, 224

**O**

Organo/i 26-28, 31, 38, 45-47, 59, 62,  
72, 79-80, 86, 113, 114, 152, 155,  
157-158, 160-161, 176-177, 181, 183

**P**

Parere/i 26-27, 36, 68, 86, 92, 103, 106,  
116, 131, 137-138, 142, 147, 151-152,  
155-164, 168-169, 175, 177, 180, 182,  
246

Patto di Stabilità 15, 17, 21, 23, 25-26,  
29-30, 69, 89, 97, 113, 115, 118, 126,  
131, 164

Prestito/i 25, 29, 31, 33-37, 39-41, 43-  
44, 49, 51, 56-58, 60, 72-73, 76-79,  
82, 93, 99, 101, 107

Principio/i 18, 20-21, 27, 31, 40, 41, 59, 67, 68, 73, 83, 96, 104, 109, 167, 174

Programmazione 20, 44-47, 69-70, 76, 83-84, 126, 128, 138, 243

Project financing 123, 126-129, 179

## R

RGS 35, 74, 108-109

Rinegoziazione 72, 91, 93

Risoluzione 33, 191-192, 195, 197, 199, 200, 202, 211-212, 220, 223, 225

## S

Servizio/i 17, 21, 24, 26, 27, 29, 35, 37-39, 43, 45-46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 66, 86, 87, 96-97, 106-107, 111, 114, 118, 123, 124-126, 128, 130-132, 136, 137, 139, 141, 142, 151-152, 155-156, 158, 159, 160, 163, 165, 168, 169, 171, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 186-187, 196, 202, 216, 225, 231, 234, 237, 240, 246-247

Spesa/e 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30-32, 34, 38-47, 50, 51, 52, 56-60,

63, 65, 66-79, 82, 83, 85-86, 90, 92, 95-96, 99-102, 107, 113, 115-116, 118, 131-133, 139-140, 143, 152, 164-166, 174, 177, 181-182, 186, 188, 191, 194, 197-201, 206-213, 216-218, 220-221, 223-225, 231, 234, 238-240

Sportivo 75, 84-85, 179

Swap 90, 103, 205

## T

TAR 54

Tariffe 26, 45-46, 50, 107, 128, 211, 226

Tassa/e 54, 187-188, 199-200, 213, 220, 225

Tasso/i 28, 54, 64, 75-76, 78, 80, 87-91, 100, 103, 129, 205-206, 208, 212, 218-219, 220

Tesoreria 37-39, 41, 58, 87, 90, 99, 106-109, 172, 228, 231

## V

Valorizzazione 25, 55, 60-63, 125-126, 141-142, 151-152, 175-177, 188

